

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE TRA NORMATIVA E ORIENTAMENTI MINISTERIALI *

CAGLIOTI GAETANO WALTER

INDICE

PARTE PRIMA

- ✓ **Presentazione**
- ✓ **Inquadramento normativo dell'istituto della registrazione dell'atto giudiziario**
- ✓ **Ambito di applicazione dell'imposta di registro in generale**

PARTE SECONDA

- ✓ **Ambito di applicazione in relazione al soggetto giudicante**
- ✓ **Ambito di applicazione in relazione all'oggetto**
 - a) *definizione [anche parziale] nel merito del giudizio*
 - b) *natura non contenziosa del giudizio*
 - c) *definizione del provvedimento che non entra nel merito della controversia - esclusione*
 - d) *carattere esecutivo del provvedimento quale presupposto impositivo dell'atto - esclusione*
 - a) *provvedimenti per i quali l'esecutività è presupposto per la registrazione: i decreti ingiuntivi*
 - b) *Conciliazione della causa*
 - c) *registrazione dei provvedimenti di rigetto della domanda e inammissibilità dell'appello*

* Questo testo, non assume nessun carattere di ufficialità vuole essere, semplicemente, uno strumento basato sulla normativa sugli indirizzi ministeriali, giurisprudenziali e note a cura dello scrivente a supporto di chi è interessato alla materia.

- d) *sentenze straniere e regolamenti europei che trovano applicazione in Italia*
- ✓ **Ambito di applicazione nel processo penale**
 - a) *aspetti generali*
 - b) *passaggio in giudicato, irrevocabilità del provvedimento penale e provvisoria immediatamente esecutiva*
 - c) *decorrenza dei termini di invio degli atti a registrazione in base al momento conoscitivo o dichiarativo della irrevocabilità del provvedimento penale*
 - d) *ulteriori provvedimenti del giudizio penale che incidono sugli aspetti civilistici : conciliazione, remissione di querela, estinzione del reato per condotta riparatoria/risarcitoria*

PARTE TERZA

- ✓ **registrazione degli atti nel giudizio innanzi al giudice di pace**
 - a) *individuazione dei provvedimenti soggetti a registrazione*
 - b) *registrazione dei provvedimenti di rigetto della domanda nelle procedure di competenza del giudice di pace*
 - c) *conciliazione in sede civile e penale nel giudizio innanzi al giudice di pace*
 - d) *improcedibilità dell'azione penale per causa estintiva del reato al verificarsi di condotta riparatoria e/o risarcitoria.*
 - e) *registrazione delle sentenze emesse su appello alle sentenze del giudice di pace*

PARTE QUARTA

- ✓ **Provvedimenti che definiscono il giudizio in cui è parte il Concessionario o l'Agenzia delle Entrate – Riscossione**
 - a) *aspetti generali*
 - b) *Concessionario parte processuale: esenzione imposta di registro*
 - c) *Agenzia delle Entrate–Riscossione: prenotazione a debito imposta di registro*

PARTE QUINTA

- ✓ **Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali civili e penali**

- a) *aspetti generali ed individuazione dei momenti di criticità dell'istituto*
- b) *individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito*
- c) *modalità per la registrazione a debito*
- d) *ufficio competente a chiedere la registrazione*
- e) *registrazione a debito a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate*
- f) *registrazione a debito a seguito di segnalazione delle parti del giudizio*
- g) *individuazione della parte obbligata nell'ipotesi di cui all'art. 59 lett. d) dpr 131/1986*
- h) *registrazione a debito: termini- passaggio in giudicato e irrevocabilità*
- i) *registrazione a debito: appello dei coimputati nel processo penale e delle controparti nel processo civile*
- j) *registrazione a debito: decadenza e prescrizione*
- k) *responsabilità in materia di registrazione a debito*

PARTE SESTA

✓ **i casi di prenotazione a debito**

- a) *provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione*
- b) *individuazione di pubblica amministrazione legittimata alla prenotazione a debito*
- c) *provvedimenti per equa riparazione e ingiusta detenzione*
- d) *provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui una o più parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato*
- e) *provvedimenti che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatto costituente reato*
- f) *risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato nel processo penale*
- g) *risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato nel processo civile*
- h) *provvedimenti relativi alla procedura fallimentare o in giudizi ordinari in cui è parte il fallimento,*
- i) *provvedimenti relativi alle procedure di crisi di impresa e dell'insolvenza- esclusione dell'istituto della prenotazione a debito*

PARTE SETTIMA

✓ **Recupero dell'imposta di registro nei casi di prenotazione a debito**

- a) *recupero della spesa prenotata a debito:- aspetti generali, principio di solidarietà passiva (esclusione)*
- b) *Amministrazione competente al recupero delle spese di registrazione a debito*
- c) *ufficio di cancelleria competente al recupero delle spese di registrazione a debito*
- d) *recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: aspetti generali*
- e) *recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: compensazione spese*
- f) *recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è Amministrazione dello Stato: aspetti generali, ipotesi di compensazione,*
- g) *recupero delle spese di registrazione procedure per equa riparazione e per riparazione per ingiusta detenzione*
- h) *recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze procedure fallimentari: aspetti generali*
- i) *recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze nelle procedure con fallimento parte processuale: aspetti generali e ipotesi di compensazione*
- j) *recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (art. 59 lett. d D.P.R. 131/1986)*

PARTE OTTAVA

✓ **ESENZIONE**

- a) *Aspetti generali*
 - b) *Esenzione in relazione al soggetto giudicante*
 - c) *Esenzione in relazione al procedimento*
 - d) *Esenzione in relazione al quantum liquidato inferiore a € 1.033*
 - e) *Liquidazione spese processuali*
- sub e.1)decreti liquidazione ai difensori e ausiliari ai sensi del tusg*

sub e.2)liquidazione spese processuali ai difensori e ausiliari ai sensi della normativa codicistica procedurale

PARTE NONA

✓ **rapporto tra imposta di registro e gli altri istituti di spesa nel processo civile e penale**

- a) rapporto tra imposta di registro e spese del giudizio*
- b) rapporto tra imposta di registro e rilascio copia del provvedimento definitivo del giudizio*

APPENDICE

✓ **provvedimenti non giurisdizionali e imposta di registro**

- a) attività negli uffici giudiziari e imposta di registro*
 - i. sub a. 1) attività non giurisdizionali del magistrato*
 - b) sub a. 2) attività del personale amministrativo giudiziario*

ALLEGATI

- a) quadro riepilogativo registrazione a seguito modifiche normative (rif. Ministero della Giustizia DAG.03/11/2017.02066556.U)*
- b) circolari ministeriali in materia di registrazione*
- c) circolari ministeriali in materia di registrazione con prenotazione a debito*
- d) procedimenti giurisdizionali esenti dall'imposta di registro per disposizione normativa*
- e) circolari ministeriali in materia di esenzione dall'imposta di registro*

N.B.

- Il Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) nel presente lavoro sarà anche **indicato con testo unico imposta di registro o con l'acronimo TUR]**

- il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nel presente lavoro sarà anche **indicato con testo unico spese di giustizia o con l'acronimo tuscg .**

PARTE PRIMA

✓ Presentazione

I provvedimenti¹ emessi dall'autorità giudiziaria che definiscono fasi o gradi del giudizio² sono assoggettati all'imposta di registro³.

L'imposizione non avviene per la semplice esistenza del provvedimento giurisdizionale che definisce la fase o grado del giudizio.

L'essere l'imposta di registro *imposta d'atto* che va a *tassare la ricchezza espressa dall'atto stesso*, ne comporta, ai fini del prelievo tributario⁴, la valutazione in relazione agli effetti prodotti tra le parti processuali del provvedimento giurisdizionale⁵.

Per l'Amministrazione finanziaria⁶ “ *agli effetti delle norme tributarie richiamate è necessaria l'esistenza di una controversia che il giudice sia chiamato a risolvere o sulla quale debba emettere una pronuncia, in diritto od in procedura* ”⁷ *intervenendo nel merito del giudizio* ”.⁸

Non tutti i provvedimenti giurisdizionali sono, quindi, soggetti all'imposta di registro e relativa registrazione.

¹ Il provvedimento giurisdizionale è l'atto, nella forma di sentenza, ordinanza, decreto, con il quale il giudice ,civile, penale o speciale, definisce, anche parzialmente, il giudizio.

² “ *che siano stati impugnati o siano ancora impugnabili* ” art. 37 TU Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

³ La natura dell'imposta di registro quale “ *imposta d'atto* ” è stata, da ultimo, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 158 del 21 luglio 2020. L'imposta si applica in misura fissa o proporzionale e la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 20 del testo unico imposta di registro ai sensi del quale “ *l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione.* ”

⁴ in relazione all'effetto del provvedimento l'imposta si applica in *misura fissa o proporzionale* cfr. Vademecum Tassazione Atti Giudiziari – Commissione fiscale tributaria Ordine Avvocati di Verona 31 maggio 2018

⁵ “ *la sentenza di mero accertamento ha un certo effetto sulle parti processuali e conseguentemente un certo tipo di tassazione, mentre se ad esempio una sentenza è costitutiva o traslativa di diritti su beni immobili produce un altro tipo di effetto sulle parti e, dunque, un differente tipo di tassazione* ” Lucia Ripa “Guida alla tassazione degli atti giudiziari” in Le guide di Filodiritto anno 2001

⁶ cfr. Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008

⁷ circolare 22 gennaio 1986 n. 8 richiamata in Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008

⁸ circolare 9 maggio 2001 n. 45 richiamata in Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008

Ne restano esclusi *tutti gli atti dell'autorità giudiziaria non riconducibili alla giurisdizione contenziosa in materia civile*⁹ e *privi della concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti*¹⁰.

L'Agenzia delle Entrate¹¹, che ha competenza funzionale in materia di imposta di registro¹² ha chiarito che *“ la tassazione degli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti”* e che *“ non tutti i provvedimenti – né tantomeno quelli di rito – emessi dall'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che entrano nel merito del giudizio”*.¹³

Nelle procedure esecutive in cui sono presenti provvedimenti di assegnazione e o di distribuzione per l'applicazione dell'imposta di registro si deve non solo realizzare la *“pretesa creditoria posta a fondamento dell'esecuzione”* ma deve verificarsi anche un *“ effetto ulteriore e diverso: il trasferimento del bene o del credito”*¹⁴.

La materia dell'imposta di registro rientra nella competenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate¹⁵.

La tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate¹⁶ tenuti a comunicare alle cancellerie giudiziarie *gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi*¹⁷.

L'istituto della registrazione dei provvedimenti giurisdizionali, civili [in generale] e penali [nelle ipotesi di cui all'articolo 538 e ss codice di

⁹ risoluzione 7 giugno 1998 n. 220660 richiamata in Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008

¹⁰ risoluzione 3 giugno 1991 n. 310106 e 21 settembre 2007 n. 263 richiamate in Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008

¹¹ risoluzione del 21 settembre 2007 n. 263

¹² cfr Ministero Giustizia DAG.19/08/2020.0131379.U

¹³ cfr. circolare 9 maggio 2001 n. 45/E

¹⁴ cfr. Avvocatura Generale consultazione n. 4049/91 del 13 maggio 1992 e Ministero Finanze Dir. Aff. Gen. e Cont.. circolare n. 45/IV-8_134 del 27 dicembre 1993 .

¹⁵ cfr. Ministero Giustizia DAG.28/11/2007.052002.U, DAG.24/09/2015.0138982.U e DAG.14/04/2021.0078541.U

¹⁶ cfr Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, da ultimo risoluzione Agenzia delle entrate prot. 75690 del 22 marzo 2021 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

¹⁷ cfr. art. 73 c. 1 testo unico spese di giustizia

procedura penale], nel corso degli anni è stato oggetto a sostanziali modifiche normative¹⁸ e a innumerevoli, spesso contraddittorie, direttive ministeriali¹⁹ e indirizzi giurisprudenziali.

Gli Uffici ministeriali giustizia di via Arenula²⁰ hanno evidenziato, a seguito delle continue segnalazioni ispettive, come, ad esempio, in materia di rigetto della domanda le indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali²¹ dell’Agenzia delle Entrate si pongano in contrasto con le circolari o le risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e contenzioso della stessa Agenzia delle Entrate.

Le modifiche normative, gli indirizzi giurisprudenziali e ministeriali hanno, e non poteva essere altrimenti, inciso nelle [e sulle] attività delle cancellerie giudiziarie e, in alcuni casi, nei *rapporti* tra l’imposta di registro e le altre spese del giudizio²².

Nel presente elaborato si è tenuto conto delle sentenze della Corte Costituzionale e dei provvedimenti giurisprudenziali recepiti, quest’ultimi, in direttive ministeriali²³.

Il presente lavoro vuole essere, nelle sue linee generali, un celere strumento di consultazione destinato agli operatori del diritto e di chi avesse interesse alla materia.

✓ **Inquadramento normativo dell’istituto della registrazione dell’atto giudiziario**

La materia relativa alla registrazione degli atti giudiziari trova specifica regolamentazione nel Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di

¹⁸ e in particolare della modifica normativa operata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158, a far data del 1 gennaio 2016 e, da ultimo decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 convertito con legge 4 agosto 2022 n. 143

¹⁹ L’Agenzia delle Entrate- Direzione centrale normativa e contenzioso è *organo preposto all’interpretazione delle norme tributarie* cfr. Ministero della Giustizia prot. n. 30490 del 26 ottobre 2005

²⁰ Dipartimento per gli Affari di Giustizia –Direzione generale degli affari interni- Ufficio I – Reparto I – servizi relativi alla giustizia civile prot.76541 del 14 aprile 2021

²¹ le sentenze e gli altri provvedimenti da registrare vengono trasmessi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione opera il pubblico ufficiale che ha richiesto la registrazione (art. 9, co. 1, T.U.R.).

²² contributo unificato (artt. 9 e ss dpr 30 maggio 2020 n. 115), anticipazioni forfettarie dei privati all’Erario (art.30 dpr 30 maggio 2020 n. 115) , diritti di copie (artt. 266 e ss dpr 30 maggio 2020 n. 115)

²³ ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2909 codice civile la *sentenza fa stato tra le parti o aventi causa* quindi per essere vincolante per l’ufficio giudiziario, a meno che non sia parte nel giudizio,deve essere espressamente richiamata in nota o circolare ministeriale

registro ²⁴) [in prosieguo indicato con testo unico imposta di registro o con l'acronimo TUR] e dagli articoli 73,73-bis,73-ter, 278 del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) [in prosieguo indicato con testo unico spese di giustizia o con l'acronimo tusg] .

Salvo poche eccezioni il *legislatore non ha scelto una elencazione normativa degli atti, bensì ha imposto, per l'imponibilità, precisi caratteri identificativi (deve trattarsi di "atti" in materia "di controversie civili" e che definiscono " anche parzialmente " il giudizio) e contenuti perentori (trasferimenti di beni, costituzione di diritti su beni , condanne a prestazioni varie, accertamento di diritti, etc.)* ²⁵.

I richiamati testi unici (spese di giustizia e imposta di registro) hanno subito, a far data del 1 gennaio 2016, una significativa modifica ad opera del decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158.

Modifica che, nello specifico, ha inciso:

a) in relazione ai termini per la richiesta di registrazione ²⁶ [*“La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.»*. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»; Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione

²⁴ Il Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro pubblicato nel Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986 oltre al corpo normativa con le regole generali ha allegato una Tabella, recante gli atti per i quali non vi è l'obbligo di registrazione, e una Tariffa divisa in due parti: Parte prima relativa alla registrazione in termine fisso e Parte seconda relativa alla registrazione solo in caso d'uso

²⁵ Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008

²⁶ Art. 13 testo unico imposta di registro

o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato”],

b) equiparando i termini di registrazione della sentenza civile che condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato alle sentenze penali che accolgono la richiesta della parte civile ²⁷ [*“La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta (non prima di dieci giorni dalla pubblicazione dell’atto) ed entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.”*],

c) attribuendo alle parti in causa il potere di segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione con prenotazione a debito degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter ²⁸, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione ²⁹ [*“Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione “*]

Ai sensi dell'articolo 10 DPR 131/1986 sono obbligati a richiedere la registrazione “ *i cancellieri e i segretari* ³⁰ *per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato*”.

L'Agenzia delle Entrate ³¹, che ha competenza funzionale in materia di imposta di registro ha chiarito ³² che “ *la tassazione degli atti dell’Autorità*

²⁷ Articolo 73 testo unico spese di giustizia in combinazione con l'articolo 13 testo unico imposta di registro

²⁸ Art. 73 2-ter tusc. *La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.*

²⁹ Articolo 73 c. 2-quater tusc

³⁰ vedasi ora le qualifiche professionali di cui al CCNL integrativo Ministero Giustizia del 29 luglio 2010 per come integrato e modificato dal decreto ministeriale giustizia 9 novembre 2017 in Bollettino Ministero della Giustizia n 21 del 15 novembre 2017

³¹ risoluzione del 21 settembre 2007 n. 263

³² cfr Ministero Giustizia DAG.19/08/2020.0131379.U

giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo , anche parzialmente il giudizio , abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti” e che “ non tutti i provvedimenti – né tantomeno quelli di rito –emessi dall’ autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione , ma esclusivamente quelli che entrano nel merito del giudizio(circolare 9 maggio 2001 n. 45/E) “.

Per individuare quali atti processuali scontino l’imposta di registro ci si atterrà ³³ alle previsioni di cui agli articoli 37 Testo Unico sull’imposta di registro e dall’articolo 8 (tabella Allegata) al citato testo unico imposta di registro , nonché alle direttive del Ministero delle Finanze, del Ministero della Giustizia e dell’ Agenzia delle Entrate .

In relazione agli articoli 37 e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR l’Agenzia delle Entrate ³⁴ ha evidenziato come “*Il combinato disposto dei due articoli consente, infatti, di individuare gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che assumono rilevanza agli effetti dell’imposta di registro, in quanto ‘definiscono anche parzialmente il giudizio’, anche se siano stati impugnati o siano impugnabili”.*

Sempre per gli uffici finanziari “ *salvo poche eccezioni il legislatore non ha scelto una elencazione normativa degli atti, bensì ha imposto , per l’imponibilità, precisi caratteri identificativi (deve trattarsi di ‘atti’ in materia ‘ i controversie civili’ e che definiscono ‘anche parzialmente’ il giudizio) e contenuti perentori (trasferimenti di beni, costituzione di diritti su beni, condanne a prestazioni varie, accertamento di diritti, etc.).”³⁵*

Per gli indirizzi ministeriali finanze e giustizia ³⁶, inoltre, “*...la tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ³⁷ in quanto solo detti uffici – sulla base del contenuto intrinseco dell’atto presentato per la registrazione e, quindi , degli effetti giuridici che esso produce – sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e quantificare l’imposta da versare...”.*

³³ cfr Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

³⁴ Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti Risposta n. 6/2020

³⁵ Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008

³⁶ cfr Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, da ultimo risoluzione Agenzia delle entrate prot. 75690 del 22 marzo 2021 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

³⁷ questo ha dato, e da, adito a interpretazioni a volte “*differenziate*” da parte delle varie Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate

Soggetta a registrazione la sentenza penale che giudica in relazione all'azione civile³⁸.

I provvedimenti non soggetti all'imposta di registro non devono essere inviati all'agenzia delle entrate per la registrazione³⁹.

Infatti *la sentenza non soggetta all'imposta di registro non è soggetta neanche alla formalità della registrazione*⁴⁰ come, invece, avveniva prima dell'entrata in vigore del testo unico spese di giustizia.

In linea con i principi di celerità, razionalizzazione ed economicità che sottengono alle attività delle pubbliche amministrazioni, il testo unico spese di giustizia, introducendo l'obbligo della registrazione dei solo atti soggetti alla riscossione dell'imposta ha dato una, da tempo e da più parti auspicata, ragionevole soluzione alle problematiche derivanti dall'obbligo di trasmettere per la registrazione tutti gli atti anche se esentati dall'imposta di registro.

La richiamata soluzione accolta favorevolmente da tutti gli operatori di giustizia ha eliminato una notevole ed inutile mole di lavoro da parte delle cancellerie e degli uffici finanziari.

La normativa introdotta dal richiamato testo unico spese di giustizia ha, inoltre, permesso di superare i problemi che nascevano, rispetto alla precedente disciplina in materia, dall'obbligo, a carico delle cancellerie, di trasmettere, all'ufficio finanziario, l'originale dell'atto unitamente al fascicolo processuale.

Tale trasmissione creava ritardi ed intralci agli uffici giudiziari ai quali, per lungo tempo, veniva sottratta, materialmente, la disponibilità dell'intero fascicolo processuale e del provvedimento soggetto a registrazione⁴¹.

Tra le più frequenti difficoltà ricordiamo quella relativa al rilascio, a richiesta di parte, di copie necessarie al proseguimento del giudizio ex articolo 66, DPR 26 aprile 1986 n. 131, prima delle modifiche operate a seguito degli indirizzi della giurisprudenza di legittimità⁴² richiamate dalle direttive ministeriali giustizia⁴³.

³⁸ cfr. art. 73-bis decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

³⁹ cfr. *Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia* in nota all'articolo 73

⁴⁰ cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione n. 21/E del 27 febbraio 2002 e risoluzione n. 77/E del 31 marzo 2003 e Ministero della Giustizia circolare n. 4 del 28 giugno 2002

⁴¹ cfr. *Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia* in nota all'articolo 73

⁴² cfr. Cass. sent. 10 agosto 2012 n. 14393 e sent. 13 febbraio 2015 n. 2950

⁴³ prot. 128641 e 128644 dell'8 settembre 2015, prot. 139212 del 25 settembre 2015 e prot.206556 del 3 novembre 2017

Rilascio che comportava un andirivieni, in relazione alle esigenze delle parti processuali, del fascicolo processuale, e del provvedimento che definiva il giudizio, dagli uffici finanziari alle cancellerie e viceversa.

Ai sensi degli artt. 73 e 278 del testo unico spese di giustizia *“in adempimento agli obblighi di legge il funzionario addetto all’ufficio trasmette all’agenzia delle entrate le sentenze, i decreti e gli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione.*

Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche⁴⁴.

L’atto iscritto a repertorio (ndr registro questo ancora soggetto all’obbligo di verifica quadrimestrale) è quindi trasmesso in copia all’agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale⁴⁵.

All’atto dell’avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull’originale⁴⁶”.

Sull’individuazione territoriale dell’ufficio finanziario competente alla registrazione degli atti opera l’articolo 9 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ai sensi del quale “...competente a registrare gli atti degli organi giurisdizionali è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera c) dell’articolo 10.”⁴⁷

✓ ambito di applicazione in generale

⁴⁴ copie e non più originali...solo atti soggetti a imposta di registro cfr Ministero della Giustizia circolare n. 4 del 20 giugno 2002.

⁴⁵ circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010

⁴⁶ Ai sensi dell’articolo 69, comma 1, “ Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta , ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e’ effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.”; Ai sensi dell’articolo 63 – Comunicazione di atti e notizie.1. I soggetti di cui all’art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell’applicazione dell’imposta.

⁴⁷ cfr. Ministero delle Finanze Circolare 10 giugno 1986, n. 37 “... non sembra superfluo segnalare l’opportunità che la registrazione venga richiesta dai funzionari dell’ufficio nella cui circoscrizione risiede il contribuente tenuto al pagamento del tributo. Così operando si realizza il duplice scopo di distribuire fra un maggiore numero di uffici gli obblighi connessi all’applicazione della norma e, nel contempo, di agevolare l’attività di riscossione...”

L'imposta di registro relativamente ai provvedimenti giurisdizionali opera, in generale, nell'ambito del processo civile e nel processo penale, in quest'ultimo caso relativamente alle statuizioni civili del giudice penale.

Secondo quanto argomentato negli anni dall'amministrazione finanziaria " *agli effetti delle norme tributarie richiamate è necessaria l'esistenza di una controversia che il giudice sia chiamato a risolvere o sulla quale debba emettere una pronuncia, in diritto od in procedura (circolare 22 gennaio 1986 n. 8) intervenendo nel merito del giudizio (circolare 9 maggio 2001 n. 45).*

Ne restano esclusi tutti gli atti dell'autorità giudiziaria non riconducibili alla giurisdizione contenziosa in materia civile (risoluzione 7 giugno n. 220660) e privi della concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (risoluzione 3 giugno 1991 n. 310106 e 21 settembre 2007 n. 263)

L'imposta di registro riferita alle decisioni giurisprudenziali trova specifica regolamentazione in relazione al soggetto giudicate e , principalmente, in relazione all'oggetto del giudizio stesso " .⁴⁸

Per la giurisprudenza tributaria ⁴⁹ " *l'ordinanza, emessa dal giudice istruttore nel corso di un ordinario giudizio civile ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., per la sua natura di provvedimento revocabile, anche d'ufficio, non ha contenuto decisorio, ancorché parziale della controversia, non è da ricomprendere tra quegli atti per i quali vi è l'obbligo della registrazione in termine fisso e va esclusa da ogni imposizione ai fini dell'imposta di registro* " .

Non soggetti a registrazione i provvedimenti non conclusivi del procedimento e che non entrano nel merito della domanda ma sono solo finalizzati alla conservazione delle cose , e/o a scopo di garanzia o di cautela processuale imposte dalla legge o dal giudice , quali :verbali di apposizione e rimozione di sigilli ; verbale di deposito giudiziario e decreti di svincolo di depositi giudiziari.⁵⁰

Esclusi dall'imposizione anche i provvedimenti che , se pur emessi nel giudizio hanno finalità sanzionatoria.

In materia di esecuzione l'articolo 587 c.p.c. prevede il caso di " *inadempienza dell'aggiudicatario* " , stabilendo: " *Se il prezzo non è*

⁴⁸ cfr .Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008

⁴⁹ Cfr. Comm. trib. prov. Chieti, 6 ottobre 2000

⁵⁰ Cfr. circ. 22 gennaio 1986, n. 8/201201; ris. 28 gennaio 1991, n. 260339; ris. 3 giugno 1991, n. 310106; ris. 13 luglio 1992, n. 260131 richiamate in nota n. 11 pagina 1773 in Diritto e Pratica Tributaria volume LXXXIX n. 4 luglio/agosto 2018 " *La tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria* " "

depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto".

Ultimo comma dell'art. 587 c.p.c. *"Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza."*

Per l' Agenzia delle Entrate *il decreto emesso ai sensi del combinato disposto articolo 587, comma 2, codice di procedura civile e articolo 177 disposizioni di attuazione allo stesso codice non è soggetto all'obbligo di registrazione.*⁵¹

La giurisprudenza di legittimità ⁵² ha chiarito che il decreto in oggetto *"risponde ad una logica essenzialmente sanzionatoria"*.

Nessuna imposizione tributaria per i provvedimenti giurisdizionali che provvedono alla liquidazione delle spese processuali del giudizio [vedasi specifico argomento nella parte settima, lettera e), del presente lavoro] .

Non dovuta, inoltre , l'imposta di registro per provvedimenti che hanno *natura non giurisdizionale*.

Esempio ne sono i provvedimenti con i quali si correggono errori materiali nei provvedimenti definitivi di fasi o gradi del giudizio deriva

Provvedimento che , per la giurisprudenza di legittimità ⁵³ e come da direttive ministeriali giustizia ⁵⁴ , è conclusivo di una attività che ha natura *meramente* amministrativa . [vedasi specifico argomento nella parte settima del presente lavoro]

L'imposta di registro è *imposta d'atti nel senso che il contenuto o la natura del documento da registrarsi debbono ricavarsi elusivamente dalle clausole di esso senza possibilità di modifiche ed integrazioni in base ad elementi desunti aliunde.* ⁵⁵

In materia di provvedimenti giudiziari la Corte Costituzionale ⁵⁶ *"rileva che nell'applicare l'imposta di registro, secondo l'intrinseca natura*

⁵¹ Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008

⁵² Cassazione Civile sentenza 19 giugno 1995 n. 6940 e sentenza n. 255 del 10 gennaio 2005

⁵³ *cfr.* Cassazione Civile sez. I sentenza n. 13075/2003

⁵⁴ circolari Ministero della Giustizia prot. 102628.U del 16 aprile 2018 e provvedimento 11 aprile 2018 in Foglio Informativo n. 2/2018

⁵⁵ *cfr.* Ministero della Giustizia circolare prot. n. 7 del 5 luglio 1997 e nota prot.. n. 1325/99/U del 12 maggio 1999

⁵⁶ Corte Costituzionale sentenza n. 158 del 21 luglio 2020

e secondo gli effetti giuridici dell'atto da registrare, indipendentemente quindi da aspetti formali, si debbano prendere in considerazione unicamente i contenuti ricavabili dall'atto stesso presentato per la registrazione ..”

Per la giurisprudenza di legittimità “l’art. 8 della tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, stabilendo l’imponibilità degli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi”, prevede chiaramente che il tributo de quo più che colpire il trasferimento di ricchezza in sé, inerisce direttamente all’atto”⁵⁷ .

⁵⁷ cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 19 gennaio 2018, n. 1340

PARTE SECONDA

✓ **Ambito di applicazione in relazione al soggetto giudicante**

I provvedimenti giurisdizionali ⁵⁸, civili e penali ⁵⁹, sono soggetti all'imposta di registro ⁶⁰.

All'imposta di registro, definita tradizionalmente quale *imposta d'atto* ⁶¹, sono assoggettati i provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti) emessi dall'autorità giudiziaria ordinaria civile e penale ⁶² (nei casi di costituzione di parte civile nel processo penale) e, nello specifico:

- a) Giudice di Pace,
- b) Tribunale,
- c) Corte di Appello.

Riguardo i provvedimenti della Corte di Cassazione quest'ultimi sono esclusi dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 73 comma 2-bis ⁶³, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 c.d. testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Relativamente ai giudizi in Cassazione il Ministero della Giustizia ⁶⁴ ha evidenziato come “*il comma 3, lett. a) dell'articolo 67 [legge 18 giugno 2009 n. 69] ha introdotto il pagamento di una somma aggiuntiva al*

⁵⁸ *Il legislatore non fa distinzione tra i termini "procedimento" e "processo" (cfr = Circolare Ministero della giustizia 18 marzo 2003). Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del Testo Unico spese di giustizia «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».*

⁵⁹ soggetta a registrazione la sentenza penale che giudica in relazione all'azione civile

⁶⁰ Ai sensi dell'articolo 10 DPR 131/1986 sono obbligati a richiedere la registrazione “ *i cancellieri e i segretari* [vedasi ora le qualifiche professionali del personale amministrativo giustizia di cui al CCNL integrativo Ministero Giustizia del 29 luglio 2010 per come integrato e modificato dal decreto ministeriale giustizia 9 novembre 2017 in Bollettino Ministero della Giustizia n 21 del 15 novembre 2017] *per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato*”.

⁶¹ sulla natura dell'imposta di registro quale “*imposta d'atto*” vedasi da ultimo Cassazione Civile sez. V ordinanza n. 23549 del 02.07.2019 e Ministero della Giustizia circolare prot. n. 7 del 5 luglio 1997 e nota prot.. n. 1325/99/U del 12 maggio 1999

⁶² ai sensi dell'articolo 1 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 sono giudici “ordinari” il Giudice di Pace, il Tribunale (ordinario e dei minorenni), la Corte di Appello e la Cassazione, sono invece giudici speciali il Tribunale Amministrativo Regionale, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Tribunale Militare, la Commissione tributaria provinciale e regionale.

⁶³ comma aggiunto dalla [Legge 18 giugno 2009, n. 69](#) in vigore a far data 4 luglio 2009.

⁶⁴ circolare Ministero della Giustizia DAG.14/07/2009.0092331

contributo unificato di importo corrispondente all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari....la lett. c) del medesimo comma 3 ha introdotto l'esenzione dall'imposta di registro degli atti giudiziari di competenza della Corte di Cassazione.

✓ **Ambito di applicazione in relazione all'oggetto**

a) definizione [anche parziale] nel merito del giudizio

I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione quando *definiscono* il giudizio e, lo sono, anche nel caso di “*definizione anche parziale del giudizio*”.

Soggetti a registrazione, quindi, i provvedimenti, definitivi o meno, “*che intervengono nel merito del giudizio*”⁶⁵.

Come già, precedentemente evidenziato, l'Agenzia delle Entrate⁶⁶ ha chiarito⁶⁷ che “*la tassazione degli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti*” e che “*non tutti i provvedimenti – né tantomeno quelli di rito – emessi dall'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che entrano nel merito del giudizio(circolare 9 maggio 2001 n. 45/E)*”.

Per la giurisprudenza tributaria⁶⁸ “*l'ordinanza, emessa dal giudice istruttore nel corso di un ordinario giudizio civile ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., per la sua natura di provvedimento revocabile, anche d'ufficio, non ha contenuto decisorio, ancorché parziale della controversia, non è da ricomprendere tra quegli atti per i quali vi è l'obbligo della registrazione in termine fisso e va esclusa da ogni imposizione ai fini dell'imposta di registro*”.

Escluse, come visto, dall'obbligo all'imposta di bollo i provvedimenti *che non sono idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti*⁶⁹, quindi ad esempio [vedasi specifico argomento nella parte settima lettera e) del presente lavoro] *la liquidazione delle spese in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, né attribuisce ad esso contenuto definitivo, pertanto, è irrilevante ai fini*

⁶⁵ circolare ministero delle finanze n 8 del 22 gennaio 1986, risoluzione agenzia delle entrate 9 maggio 2001 n 45/E e 20 settembre 2007 n 257/E.

⁶⁶ risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007 n. 263/E

⁶⁷ cfr Ministero Giustizia DAG.19/08/2020.0131379.U

⁶⁸ Cfr. Comm. trib. prov. Chieti, 6 ottobre 2000

⁶⁹ cfr risoluzione 3 giugno 1991 n. 310106 e 21 settembre 2007 n. 263.

*dell'individuazione della modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta.*⁷⁰

Nelle procedure esecutive in cui sono presenti provvedimenti di assegnazione e o di distribuzione per l'applicazione dell'imposta di registro si deve non solo realizzare la “*pretesa creditoria posta a fondamento dell'esecuzione*” ma deve verificarsi anche un “*effetto ulteriore e diverso: il trasferimento del bene o del credito*”⁷¹.

In materia di misure cautelari sono da sottoporre ad imposta di registro le ordinanze che *sono idonee ad anticipare la decisione di merito* e nello specifico *a) l'ordinanza che, in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto, b) l'ordinanza di rigetto che respinge la domanda proposta in via cautelare c) il provvedimento che definisce il reclamo o provvede sull'istanza di modifica o di revoca (art. 669-decies) avverso il provvedimento cautelare, fatto salvo, in ogni caso, il successivo conguaglio o rimborso rispetto all'imposta sul provvedimento reclamato*.⁷²

Per i provvedimenti di cui ai punti a) e b) del periodo che precede la ministeriale degli uffici finanziari aggiungeva la *liquidazione delle spese del giudizio* precisazione che riteniamo superflua essendo la liquidazione delle spese di giudizio *irrilevante ai fini dell'individuazione della modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta*.⁷³

Ai sensi dall'articolo 37 dpr 131/1986 e dall'articolo 8 Tabella Allegata al dpr 131/1986, vanno assoggettati all'imposta di registro⁷⁴ i provvedimenti che anche parzialmente definiscono, nel merito, il giudizio come nel caso delle sentenze parziali e/o non definitive.

Per sentenza non definitiva si intende il provvedimento giurisdizionale che non pone fine al processo.

L'effetto della sentenza non definitiva è quello, più limitato rispetto al *thema decidendum*⁷⁵, di decidere specifiche questioni o singole domande

⁷⁰ cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007 n. 263/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

⁷¹ cfr. Avvocatura Generale consultazione n. 4049/91 del 13 maggio 1992 e Ministero Finanze Dir. Aff. Gen. e Cont.. circolare n. 45/IV-8_134 del 27 dicembre 1993

⁷² cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2007 n. 255/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

⁷³ cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007 n. 263/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

⁷⁴ l'articolo 69, comma 1, del TUR dispone in materia di omissioni della richiesta di registrazione

⁷⁵ Espressione, utilizzata in ambito giuridico, che indica la questione principale che il giudice deve risolvere per decidere la controversia che gli è stata presentata

e di rimandare alla sentenza definitiva del giudizio la pronuncia sulle restanti questioni o domande ⁷⁶.

Carattere parzialmente definitorio è stato riconosciuto ai provvedimenti cautelari in generale disciplinati dagli articoli 669 e ss. e 700 e ss. codice di procedura civile.

Per l'Agazia delle Entrate ⁷⁷ tali provvedimenti...*sono destinati ad avere efficacia, come titoli esecutivi, immediatamente eseguibili, senza che il ricorrente sia in alcun modo tenuto a promuovere o a perseguire un accertamento positivo del proprio diritto e, in ogni caso, "... l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso di causa"*

Nei procedimenti possessori, ex articolo 703 e ss codice di procedura civile, i provvedimenti *".. che in accoglimento della domanda di reintegrazione o manutenzione dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio nonché l'ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria con condanna del soccombente alle spese avendo natura definitoria della controversia, in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l'imposta di registro.."* ⁷⁸

Carattere decisorio, nel merito, è stato riconosciuto alle ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. *"l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, emessa dal giudice quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, deve ritenersi conclusiva della fase di impugnazione del giudizio – come ritenuto dal Ministero della Giustizia – e, pertanto, deve essere ricondotta tra gli atti dell'autorità giudiziaria che "definiscono anche parzialmente il giudizio".*

In quanto tale, l'ordinanza di inammissibilità in parola deve assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi degli articoli 37 TUR e 8 della Tariffa, Parte prima, del TUR". ⁷⁹

Sulla base della natura decisoria, nel merito, soggiace all'imposta di registro anche l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter codice di procedura civile.

⁷⁶ In un'accezione più rigorosa bisognerebbe distinguere tra : a) *sentenza non definitiva* che ha per oggetto specifiche questioni e la cui nozione si ricava dall'art. 279 c.p.c., che al comma 2, n. 4, assegna forma di sentenza anche ai provvedimenti che decidono particolari questioni (indicate nei precedenti nn. 1, 2, 3 stesso comma) senza definire il giudizio, e b) *sentenza parziale* quella che decide una o più domande senza definire il giudizio.

⁷⁷ cfr= Risoluzione n. 255 del 14.09.2007 dell'Agazia delle Entrate

⁷⁸ risoluzione Agazia delle Entrate n. 257/E del 20 settembre 2007

⁷⁹ Risoluzione n. 28 del 12.03.2014 dell'Agazia delle Entrate

Per la giurisprudenza di legittimità ⁸⁰ "tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8 della tariffa (parte prima), rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186 ter cod. proc. civ., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o un sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186 ter cod. proc. civ., sia perché la norma processuale è sopravvenuta al d.P.R. n. 131 del 1986 sia per l'espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro"

L'obbligo dell'assolvimento del tributo si ha anche se l'atto è impugnato "salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato : ne deriva che l'imposta applicata al momento della registrazione è considerata provvisoria, essendo la sua definitività subordinata alle risultanze dell'eventuale sentenza emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato " ⁸¹.

Non soggette a registrazione i provvedimenti di inammissibilità dell'appello o del reclamo quando inammissibilità è fondata su aspetti processuali e non di merito ⁸².

In relazione alle impugnative in materia di opposizione avverso alle sanzioni amministrative – articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non soggetti all'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e relativa registrazione.

Per l'Agenzia delle Entrate ⁸³ l'articolo 26, decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 ha abrogato l'ultimo comma del predetto articolo 23 il quale, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative prevedeva, quale fase di gravame, la sola ricorribilità in Cassazione della sentenza di primo grado. La modifica normativa comporta, pertanto, l'appellabilità della sentenza di primo grado secondo la procedura ordinaria.

⁸⁰ Cass. Civ., sez. V, sent. n. 17607/2010

⁸¹ risoluzione Agenzia delle Entrate 07/11/2006 n. 122

⁸² Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti- Direzione Centrale Persone Fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali risoluzione n. 6/2020 nel caso specifico inammissibilità del reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. per difetto di notificazione

⁸³ Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso risoluzione n. 408/E del 30 ottobre 2008

A seguito dell'abrogazione di quest'ultima disposizione, nei giudizi in esame i provvedimenti del giudice di primo grado sono ora appellabili secondo la procedura ordinaria.

Nessuna modifica normativa, invece, è stata apportata al comma 10 del medesimo articolo 23, il quale tuttora prevede che "gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta".

Alla luce di tale disposizione si ritiene, pertanto, che l'esenzione di cui al comma 10 dell'articolo 23 della legge n. 689 del 1981 rappresenta una espressa deroga al sistema di tassazione delle sentenze ordinariamente disciplinato dal TUR.

Al riguardo, la Corte Costituzionale con sentenza del 18 marzo 2004, n. 98, ha affermato che il procedimento in esame "...si caratterizza per una semplicità di forme del tutto peculiare, all'evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia...".

In definitiva, tenuto conto del tenore letterale della disposizione recata dall'articolo 23, comma 10, della legge n. 689 del 1981, e della finalità perseguita dal legislatore, resa manifesta dalla Corte Costituzionale, di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale non aggravando i costi del procedimento, si ritiene che nel giudizio di opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative l'esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica anche ai gradi del processo successivi al primo.

Natura decisoria si ravvisa anche nella ipotesi di registrazione di atti dell'autorità giudiziaria non recanti un trasferimento, una condanna o un accertamento⁸⁴.

Gli atti di cui sopra rappresentano una categoria residuale dei provvedimenti giudiziari.

Le ipotesi più ricorrenti della categoria in esame individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono:

- a) sentenza di accertamento di sottoscrizioni in scritture private;*
- b) sentenza che riconosce la natura privilegiata di un credito già ammesso in via chirografaria allo stato passivo;*
- c) ordinanza del giudice dell'esecuzione di assegnazione ai creditori esecutanti cose possedute da un terzo.*

⁸⁴ articolo 8 c. 1 lett. d) Tariffa Parte Prima Allegata al D.P.R. 131/1986

La provvisoria accordata ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private) *deve ritenersi soggetta a registrazione autonoma.*⁸⁵

Tre particolari provvedimenti dell'autorità giudiziaria e , nello specifico :

- i decreti ingiuntivi esecutivi;
- i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
- le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere pur “*non essendo provvedimenti che, neppure parzialmente, definiscono il giudizio*” sono soggetti a registrazione.

b) natura non contenziosa del giudizio

Il carattere contenzioso della controversia, espressamente previsto dalla normativa, escluderebbe la registrazione dei provvedimenti per loro stessa natura non contenziosi.

Ma non è così.

Il provvedimento giurisdizionale, al di là della natura contenziosa è soggetto all'imposta di registro in virtù della natura del procedimento portato all'attenzione del giudice e per il quale , il Legislatore tributario, ne ravvisa potenzialità impositive.

Ricordiamo che l'imposta di registro erroneamente, dall'Agenzia delle Entrate e dall'Avvocatura dello Stato⁸⁶, classificata tra le spese processuali *nascono dal processo per mere esigenze fiscali* a differenza delle reali spese processuali le cui finalità attengono ad esigenze proprie del processo⁸⁷ o delle parti processuali⁸⁸.

Non tutte le procedure non contenziose classificabili, ad esempio, nella volontaria giurisdizione⁸⁹ sono escluse dall'imposta di registro.

⁸⁵ Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011

⁸⁶ vedi nel prosieguo parte relativa all'individuazione del soggetto tenuto al recupero dell'imposta prenotata a debito

⁸⁷ Spese per il funzionamento del processo: Contributo unificato, Anticipazioni forfettarie , Spese anticipate tabella A Decreto Ministeriale ex art. 205 tuscg, Diritti e indennità di notifica, Onorari e spese degli ausiliari del magistrato, spese di pubblicità degli atti e provvedimenti giurisdizionali

⁸⁸ Spese per le esigenze processuali delle parti: Diritto di copia, Diritto di certificazione

⁸⁹ Il provvedimento di volontaria giurisdizione , in relazione alla natura della disciplina strutturalmente e funzionalmente di tipo amministrativo , non ha natura contenziosa, non è infatti destinato a risolvere controversie ma si rende necessaria per la salvaguardia di interessi privati in tutti quei casi in cui la legge non rende possibile la costituzione di un determinato rapporto giuridico senza l'intervento di un Giudice (es. nomina di

Il provvedimento di volontaria giurisdizione, in relazione alla natura della disciplina strutturalmente e funzionalmente di tipo amministrativo, non ha natura contenziosa.

E' una procedura non finalizzata a risolvere controversie ma che si rende necessaria per la salvaguardia di interessi privati in tutti quei casi in cui la legge non rende possibile la costituzione di un determinato rapporto giuridico senza il preventivo, intervento di un Giudice.

In tali procedimenti *“i provvedimenti finali non risolvono conflitti fra contrapposti diritti e l'autorità giudiziaria viene chiamata ad amministrare interessi privati , a rilevanza superindividuale , per prevenire il pericolo della loro lesione “*⁹⁰ .

I provvedimenti di volontaria consistono in atti dell'autorità giudiziaria che prendono la forma delle autorizzazioni, omologazioni e autorizzazioni.

Esempi tipici ne sono : la nomina di amministratori di sostegno, le autorizzazioni relative a negozi giuridici in cui sono coinvolti minori di età.

Soggetti a registrazione pur trattandosi di atti di volontaria giurisdizione, *“il provvedimento previsto dall'art. 379, secondo comma, Codice civile, per la concessione di una equa indennità al tutore, nonché l'atto con cui con cui si liquida un compenso al curatore dell'eredità giacente”*.⁹¹

Come, nella prassi degli Uffici giudiziari, vengono sottoposte a registrazione le sentenze di adozione di maggiorenne, rese all'esito di un procedimento pur qualificabile come di volontaria giurisdizione .

La motivazione della registrazione dei provvedimenti in materia di adozione di maggiorenne, previsti dal titolo VIII del Libro I del codice (artt. 291 e ss codice civile) trova [troverebbe], a parere dello scrivente, giustificazione nel fatto che gli articoli 46 e 46 bis delle disposizione di attuazione del codice civile⁹² escludono la registrazione limitatamente agli atti previsti dal titolo XI del Libro I del codice (artt. 400 e ss codice civile) e gli atti e i provvedimenti previsti dal titolo XII del Libro I del codice civile .

Ugualmente soggette a registrazione, rimanendo in tema di volontaria giurisdizione, le sentenze dichiarative di morte presunta⁹³.

amministratori di sostegno, autorizzazioni relative a negozi giuridici in cui sono coinvolti minori di età ecc.)

⁹⁰ *“ Volontaria Giurisdizione ”* in enciclopedia Treccani

⁹¹ circolare Ministero delle Finanze 7 giugno 1988, n. 220660.

⁹² Regio decreto 30 marzo 1942 n. 318

⁹³ La sentenza dichiarativa di morte presunta è soggetta alla registrazione prevista dal testo unico imposta di registro (nota n 403420 del 2.12.1969 Min. Fin. e nota n 4/2606/61-7 del 13.3.1970 ministero giustizia) (nota bene- mia considerazione- in materia di assenza

Soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali ⁹⁴.

Non soggetti a registrazione provvedimenti emessi nel corso del giudizio quali i decreti di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato degli onorari dei difensori ⁹⁵, dei consulenti di parte ⁹⁶ e degli ausiliari del magistrato ⁹⁷.

Per l’Agenzia delle Entrate ⁹⁸ il decreto di liquidazione il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato non può *essere annoverato tra gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono il giudizio.*

Infatti, il decreto de quo altro non è che un provvedimento di volontaria giurisdizione privo del carattere della decisorietà, non idoneo ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali, e, pertanto, non riconducibile alla previsione normativa contenuta nell’articolo 8 della tariffa parte I.

Ne consegue che – non essendo un provvedimento che interviene nel merito del giudizio – non sussiste, sulla base di quanto previsto dall’articolo 2 della tabella, l’obbligo di registrazione per il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all’articolo 168 del d.p.r. n. 115 del 2002”.

In materia di onorari va evidenziato, in generale, come la liquidazione delle spese processuali “ *non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, né attribuisce ad esso contenuto definitorio, pertanto, è irrilevante ai fini dell’individuazione della modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta.*” ⁹⁹

Soggetto a registrazione il provvedimento definitivo delle procedure di opposizione ai decreti di liquidazione in oggetto ¹⁰⁰.

non ho rinvenuto ne norme ne indirizzi ministeriali ritengo quindi che anche le sentenze in materia di assenza ex art 49 cc siano soggette a registrazione)

⁹⁴ oggetto della registrazione è il decreto del giudice che dichiara esecutivo il lodo (articolo 37 testo unico imposta di registro).

⁹⁵ artt. 82 e 83 tusc

⁹⁶ art. 83 tusc

⁹⁷ artt. 83 e 168 tusc

⁹⁸ Agenzia delle Entrate risoluzione 24 febbraio 2017, n. 23/E

⁹⁹ *cfr.* risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007 n. 263/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U nello specifico in relazione alla liquidazione delle spese in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti

¹⁰⁰ Risoluzione n. 260/E del 21.09.2007 e nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate, circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003

In materia di mediazione il decreto di omologa ha natura giurisdizionale “ *il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione – che infatti si conclude con la sottoscrizione dell’accordo di mediazione-ne farsi rientrare nel contenuto del verbale di mediazione*” ¹⁰¹ ed è soggetto a registrazione “ *il decreto di omologa dell’accordo di mediazione quando l’accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all’agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro.*”¹⁰² .

I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione “ *...anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato..*” ¹⁰³

In applicazione della previsione recata dalla nota II, posta in calce all'articolo 8 della Tariffa, Parte I, inoltre, “*Gli atti di cui al comma 1, lettera b) [ndr= recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altra prestazione o alla consegna di beni di qualsiasi natura] non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 40 del Testo unico*”.

Con la citata nota all’articolo 8, il legislatore ha, quindi, inteso regolamentare in maniera esplicita l’applicabilità del principio di alternatività IVA/Registro anche in relazione agli atti emanati dall’autorità giudiziaria.¹⁰⁴

Le ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’appello (articoli 348-bis e 348-ter codice di procedura civile) sono soggette a registrazione ¹⁰⁵ .

n 1/5830/U/03, Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U , Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ufficio I e circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U in materia *Ordine di servizio n 5 del 23 marzo 2011 del Dirigente Tribunale di Vibo Valentia*

¹⁰¹ Agenzia delle Entrate consulenza giuridica n. 956-3/2018

¹⁰² circolare Ministero della Giustizia DAG.28/02/2018.0040734.U

¹⁰³ cfr Risoluzione n. 119/E Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa- 31 dicembre 2014

¹⁰⁴ cfr Risoluzione n. 119/E Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa- 31 dicembre 2014

¹⁰⁵ Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 12 marzo 2014

Soggetti a registrazione , *in misura fissa, i provvedimenti recanti condanna al pagamento di corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto.*¹⁰⁶

c) definizione del provvedimento che non entra nel merito della controversia - esclusione

L'imposta di registro non riguarda indifferentemente tutti i provvedimenti degli organi giurisdizionali ma solo quelli che, anche se parzialmente e nel merito¹⁰⁷, intervengono "*in materia di controversie civili*", nello specifico i provvedimenti che intervengono in procedure "*in cui si invochi la tutela giurisdizionale verso una pretesa violazione di un diritto soggettivo e che quindi attengano alla esistenza, alla attuazione, alla modificazione e alla estinzione di un diritto soggettivo*"¹⁰⁸.

La tassazione *degli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili* attiene a quegli atti che, definendo anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.¹⁰⁹

Presupposto per la registrazione dell'atto giurisdizionale è, quindi, la definizione, anche parziale, del giudizio¹¹⁰: *nell'ambito degli atti giudiziari in materia di controversie civili, l'imposta di registro si applica ai soli atti dotati di contenuto decisorio rispetto ad una vicenda contenziosa.*

Esclusi dall'obbligo impositivo, quindi, i provvedimenti che, senza entrare nel merito definiscono il giudizio e nello specifico:

a) *i provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza territoriale*¹¹¹ del giudice adito;

¹⁰⁶ cfr Risoluzione n. 119/E Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa- 31 dicembre 2014

¹⁰⁷ *La provvisoria accordata ai sensi del decreto legislativo 209/2005 deve ritenersi soggetta a registrazione autonoma...* (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)

¹⁰⁸ cfr. A. Uricchio "*attività giudiziarie e imposizioni tributarie tra imposte di registro e contributo unificato per l'iscrizione a ruolo*" in Bollettino Tributario d'informazione n. 5 pag. 378 anno 2005

¹⁰⁹ Agenzia delle Entrate risoluzione prot. n. 310106 del 3 giugno 1991, circolare n. 45/E del 9 maggio 2001, risoluzione n. 263 del 21 settembre 2009

¹¹⁰ rif. = art. 37 dpr 131/1986 e art. 8 Tabella Allegata dpr 131/1986

¹¹¹ Agenzia delle Entrate risoluzione n. 45/E del 9 maggio 2001 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

b) *i provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza per materia, valore del giudice adito e nei casi di dichiarazione della cessata materia del contendere* ¹¹²;

c) *il provvedimento con il quale viene dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti* ¹¹³;

d) *la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l'incompetenza per ragioni di continenza (giudizio già pendente dinanzi al tribunale)* ¹¹⁴.

Non soggetti all'imposta di registro i provvedimenti che pur avendo natura decisoria non intervengono, neppure parzialmente, nel merito del giudizio :

a) *provvedimenti cautelari con i quali vengono disposti il sequestro cautelare e quello giudiziario* ¹¹⁵,

b) *il decreto emesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c.* ¹¹⁶,

c) *i decreti di liquidazioni a favore degli ausiliari del magistrato* ¹¹⁷,

d) *i decreti di liquidazione dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato* ¹¹⁸,

e) *i decreti di liquidazione, ex articolo 116 c. 1 tusg, del difensore d'ufficio* ¹¹⁹.

In materia di atti esecutivi, mobiliari e/o immobiliari, sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti che "... comportino effetti traslativi con

¹¹² Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010 Risposta dell'Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013, prot. n. 88604/ U conforme circolare ministero giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U e DAG.14/04/2021 0078541.U e DAG.14/04/2021 0078541.U

¹¹³ risoluzione Ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991, risoluzione Agenzia delle Entrate n 263 del 21 settembre 2007 e note Ministero della Giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021.0078541.U;

¹¹⁴ *avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione* risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007

¹¹⁵ Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 255/E del 14.09.2007 "Il Sequestro conservativo ex articolo 671 cpc e sequestro giudiziario ex articolo 670 cpc rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito non sono soggetti a registrazione"

¹¹⁶ Agenzia delle Entrate prot. 909-59791/2008 del 18.11.2008

¹¹⁷ risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 24 febbraio 2017

¹¹⁸ articolo 2 Tabella allegata al D.P.R. 131/1986

¹¹⁹ risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-

esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” ¹²⁰.

Per gli indirizzi ministeriali finanze e giustizia ¹²¹ “...le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..”

In sintesi e in relazione ai richiamati indirizzi ministeriali avremo:

a) ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive:
NO REGISTRAZIONE ;

b) provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento :
NO REGISTRAZIONE;

c) ordinanze di assegnazione di beni mobili o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi : SI REGISTRAZIONE

Come visto [parte Prima – ambito di applicazione dell’imposta di registro in generale] sono esclusi dall’imposizione i provvedimenti che , se pur emessi nel giudizio, hanno finalità sanzionatoria ¹²².

Nessuna imposizione tributaria per i provvedimenti giurisdizionali che provvedono alla liquidazione delle spese processuali del giudizio ¹²³.

Non dovuta, inoltre , l’imposta di registro per provvedimenti che hanno *natura non giurisdizionale*.

Esempio ne sono i provvedimenti con i quali si correggono errori materiali nei provvedimenti definitivi di fasi o gradi del giudizio deriva

¹²⁰ Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi (ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005)

¹²¹ cit. nota 95

¹²² Per l’ Agenzia delle Entrate *il decreto emesso ai sensi del combinato disposto articolo 587, comma 2, codice di procedura civile e articolo 177 disposizioni di attuazione allo stesso codice* [decreto che dispone la perdita della cauzione a carico dell’assegnatario che non deposita il prezzo dell’assegnazione nei termini stabiliti] *non è soggetto all’obbligo di registrazione. Agenzia delle Entrate -direzio* *ne Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008 . Per la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile sentenza 19 giugno 1995 n. 6940 e sentenza n. 255 del 10 gennaio 2005) il decreto in oggetto “risponde ad una logica essenzialmente sanzionatoria”.*

¹²³ vedasi specifico argomento nella parte settima, lettera e), del presente lavoro

Provvedimento che , per la giurisprudenza di legittimità ¹²⁴ e come da direttive ministeriali giustizia ¹²⁵, è conclusivo di una attività che ha natura *meramente* amministrativa ¹²⁶.

d)carattere esecutivo del provvedimento quale presupposto impositivo dell'atto- esclusione

Non costituisce presupposto per l'assoggettamento all'imposta in esame il carattere esecutivo del provvedimento giudiziario.

Per la Corte di Cassazione ¹²⁷ il presupposto del tributo non è correlato all'efficacia esecutiva del provvedimento (sentenza, decreto, ordinanza) ma, esclusivamente , all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione: “ *in questa direzione milita, del resto, il contenuto testuale dell'art. 37 DPR n. 131/1986* ¹²⁸ *secondo il quale gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato*”.

Per la richiamata giurisprudenza di Legittimità ¹²⁹ neanche il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado fa venir meno il presupposto dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, presupposto , come visto, *costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già dall'efficacia esecutiva, quanto dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.*

Provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione non idoneo, inoltre, ad incidere sull'eventuale avviso di liquidazione del imposta “ *stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, con salvaguardia dell'eventuale diritto al rimborso spettante al contribuente*” ¹³⁰.

¹²⁴ Cassazione Civile sez. I sentenza n. 13075/2003

¹²⁵ circolari Ministero della Giustizia prot. 102628.U del 16 aprile 2018 e provvedimento 11 aprile 2018 in Foglio Informativo n. 2/2018

¹²⁶ vedasi specifico argomento nella parte settima del presente lavoro

¹²⁷ cfr. Cass. Civ., sez. VI – V, ord. n. 12480/2018.

¹²⁸ sulla cui legittimità costituzionale si è più volte pronunziata la Corte costituzionale da ultimo sentenza n. 13/2018.

¹²⁹ cit. nota 118

¹³⁰ cit. nota 118

e) provvedimenti per i quali l'esecutività è presupposto per la registrazione: i decreti ingiuntivi

Il carattere esecutivo del provvedimento giudiziario è, invece, presupposto per la registrazione dei provvedimenti relativi ai procedimenti sommari.

Per l'articolo art. 37 DPR n. 131/1986 "... *i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all'imposta..*"¹³¹

Si ha, quindi, l'obbligo di registrazione¹³² nei casi di:

a) decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex articolo 642 codice di procedura civile: "...*la sola emissione del decreto ingiuntivo esecutivo è motivo necessario e sufficiente per assoggettare lo stesso all'imposta di registro, a nulla rilevando l'eventuale apposizione della formula esecutiva..*"¹³³;

b) decreti ingiuntivi dichiarati esecutori ex articolo 647 codice di procedura civile;

c) a seguito di concessione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione ex articolo 648 codice di procedura civile;

d) a seguito di rigetto¹³⁴ o accoglimento parziale dell'opposizione ex articolo 653 codice di procedura civile.

Le sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo .." *scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia,*

¹³¹ la tassazione del decreto ingiuntivo all'esecutività dello stesso è una novità introdotta dal D.P.R. 131/1986, il previgente D.P.R. 634/1972 disponeva la registrazione del decreto ingiuntivo al momento della sua emissione.

¹³² il decreto legislativo 18 ottobre 2022 ha, tra l'altro, modificato l'articolo 475 c.p.c. e abolito l'articolo 476 c.p.c. e gli artt. 153 e 154 disp. att. c.p.c., eliminando il rilascio della copia in forma esecutiva e sostituendola, ai fini dell'esecuzione, con copia *rilasciata in copia attestata conforme all'originale*. La modifica operata dalla c.d. Riforma Cartabia NON ha inciso sull'articolo 37 dpr 131/1986 in forza del quale è soggetto a registrazione il decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo.

¹³³ Agenzia delle Entrate risoluzione n. 3 dell'8 luglio 2002

¹³⁴ decreti ingiuntivi esecutivi revocati "...se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell'imposta proporzionale quest'ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta in misura fissa.." (Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006)

*valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg...*¹³⁵
;

e) a seguito della dichiarazione di esecutorietà ex articolo 654 codice di procedura civile;

f) decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex articolo 642 codice di procedura civile.

In materia di decreto ingiuntivo ed opposizione allo stesso si deve tenere presente che “... *se interviene sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica dell'avviso di pagamento dell'imposta proporzionale quest'ultima non è più dovuta tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso, per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta di registro in misura fissa.*”¹³⁶

f) Conciliazione della causa

L'articolo 37 TUR *equipara agli atti giudiziari anche gli atti di conciliazione giudiziale*¹³⁷.

Il verbale di conciliazione giudiziale è atto che, definendo, anche parzialmente il giudizio incide sulla situazione giuridica delle parti sia nel processo civile che nel processo penale¹³⁸.

Per la giustizia tributaria¹³⁹ “*pur se la conciliazione giudiziale ha "natura negoziale" essa non è assimilabile ad un negozio di diritto privato in quanto si caratterizza strutturalmente per il necessario intervento del giudice e funzionalmente da un lato per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, con l'ordinanza di cancellazione dal ruolo e l'estinzione del processo*”.

Tali atti, pertanto, concorrono a determinare l'imposta definitivamente dovuta sulle sentenze cui si riferiscono e, quindi, possono dar luogo a

¹³⁵ cfr. Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011

¹³⁶ Agenzia delle Entrate risoluzione n.122 del 7/11/2006 e Agenzia Entrate Trento 4/12/2007

¹³⁷ cfr. Agenzia delle Entrate 6 agosto 2009 n. 206/E

¹³⁸ cfr. Circolare Ministero delle Finanze 7 aprile 1997, n. 100/E.

¹³⁹ Commissione tributaria Centrale sezione unica 4 giugno 1998 n. 3107 [N.B.= attualmente le commissioni tributarie distinte in ambito regionali comprendono le commissioni provinciali e le commissioni regionali, il previgente DPR 26 ottobre 1972 n. 636 prevedeva anche una commissione unica centrale con sede a Roma presso la quale era previsto un terzo grado del giudizio a seguito della riforma, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.545, tale organismo è stato soppresso ma è stato mantenuto in funzione per i giudizi pendenti al 1 gennaio 1996]

conguagli o a rimborsi con riferimento alla tassazione in precedenza operata sulle sentenze medesime ¹⁴⁰.

L'articolo 9, comma 9, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) ha introdotto un particolare regime di esenzione fiscale per gli atti di conciliazione, stabilendo che *"Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (Euro 51.645,69)"*.

La norma esentiva citata riguarda i verbali, di carattere giudiziale, che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi ad un giudice, nell'ambito di un processo ¹⁴¹ sia esso civile che penale *"...la sussistenza dell'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell'ambito del processo penale.."* ¹⁴².

La previsione esentiva in esame trova applicazione anche in relazione ai verbali di conciliazione recanti trasferimenti di immobili o il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari di godimento ¹⁴³.

Per quanto riguarda, invece, i verbali di conciliazione in sede non contenziosa ¹⁴⁴ davanti al Giudice di Pace trova applicazione l'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 ai sensi del quale *"le cause e le altre attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad essi relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13, del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni"*.

Le due norme richiamate hanno ambiti applicativi distinti:

- l'articolo 46 sancisce l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo per le cause e le altre attività conciliative in sede non contenziosa, con l'assoggettamento al solo contributo unificato, ed è applicabile ai processi verbali di conciliazione in sede non contenziosa del Giudice di Pace, *il verbale di conciliazione (come la sentenza) del giudice di pace è soggetto,*

¹⁴⁰ cfr. Circolare del 10/06/1986 n. 37

¹⁴¹ cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate n. 206 del 6 agosto 2009

¹⁴² rif. Ministero delle finanze circolare 7 aprile 1997 n. 100/E

¹⁴³ Agenzia delle Entrate risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 e circolare n. 2/E 21 febbraio 2014.

¹⁴⁴ il verbale di conciliazione in sede non contenziosa relativo a controversie non rientranti nella competenza del giudice di pace non può costituire titolo idoneo per la trascrizione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2657 c.c. Agenzia del Territorio circolare 20 dicembre 2001 n. 11/T

o esentato, ad imposta in relazione all'effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale della controversia ¹⁴⁵ ;

- l'articolo 9 della Legge n. 488 del 1999 riguarda, invece, i verbali di carattere giudiziale, che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi ad un giudice, nell'ambito di un processo.

g) registrazione dei provvedimenti di rigetto della domanda e inammissibilità dell'appello

Non tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso o proporzionale *ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio a conclusione di una controversia che è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere.* ¹⁴⁶

Il rigetto della domanda è chiaro che definisca *una controversia che è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere.*

Per gli Uffici finanziari ¹⁴⁷ “..con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce nel merito in quanto il giudice rigettando la pretesa fatta valere in giudizio dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale..”

Il rigetto della domanda e, l'impossibilità di assegnare un valore, quantificabile economicamente, al provvedimento ha dato, in particolar modo per i giudizi innanzi al giudice di pace, adito ad indirizzi, condizionati da [non condivisibili] indirizzi di alcune Agenzie delle Entrate, di esenzione dalla registrazione dell'atto ¹⁴⁸.

Vanno sottoposte alla formalità della registrazione i provvedimenti definitivi del giudizio ai quali non è possibile assegnare un valore come ad esempio le sentenze di rigetto della domanda?

La risposta nelle direttive ministeriale Giustizia e Finanze.

Per gli uffici ministeriali giustizia di via Arenula ¹⁴⁹, che richiamano espressamente risoluzione del Ministero delle Finanze in materia ¹⁵⁰, ...è stato chiesto se vadano sottoposte alla formalità della registrazione le

¹⁴⁵ Min. Giustizia circolare n. 7 del 5 luglio 1997e nota senza numero del 26 gennaio 1998.

¹⁴⁶ cfr circolare 22 gennaio 1986 n. 8 del ministero delle Finanze , risoluzione n. 45/E Agenzia delle Entrate 9 maggio 2001, risoluzione n. 257/E Agenzia delle Entrate 20 settembre 2007, risoluzione n. 211/E Agenzia delle Entrate 25 marzo 2021

¹⁴⁷ cfr Agenzia delle Entrate risoluzione n. 211/E del 25 marzo 2021

¹⁴⁸ vedasi richiami in nota n. 9

¹⁴⁹ nota Ministero Giustizia n.1325/99/U del 12 maggio 1999 .

¹⁵⁰ risoluzione Ministero delle Finanze prot. IV-8-688/95 del 9 luglio 1996

sentenze, cui non è possibile assegnare un valore come ad esempio le sentenze di rigetto.

In merito si osserva , per quel che concerne le sentenze di rigetto che il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto di cui agli artt. 37 dpr 131/1986 e 8, parte prima , tariffa ,allegato A, dello stesso decreto.

Dall'esame esegetico di tali disposizioni si evince che, in via del tutto prioritaria, il legislatore tributario ha inteso riferirsi , per l'individuazione del presupposto impositivo, agli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria o speciale in materia di controversie che il giudice è chiamato a risolvere o sulla quale in ogni caso deve emettere una pronuncia giurisdizionale.

Peraltro si sottolinea che lo stesso ministero delle finanze con nota prot. IV-8-688/95 ha, tra l'altro, affermato che sono ugualmente assoggettate all'imposizione tributaria di cui al secondo comma del più volte citato art. 46, tutti gli atti e i provvedimenti concernenti le cause attribuite alla competenza del giudice di pace il cui valore non è determinato o determinabile .

Detti provvedimenti dovranno essere sottoposti alla formalità della registrazione con l'assolvimento dell'imposta fissa di registro , di cui all'art. 8 ,lettera d), della tariffa allegata al vigente testo unico sull'imposta di registro approvato con dpr 26 aprile 1986 n. 131..

Gli Uffici ministeriali Giustizia ¹⁵¹ , da ultimo, hanno evidenziato , in materia di rigetto della domanda, come le indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate si pongano in contrasto con le circolari o le risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e contenzioso della stessa Agenzia.

Gli uffici ispettivi del Ministero della Giustizia, negli anni e con varie note ¹⁵², avevano evidenziato come *nel corso dell'attività ispettiva è stato riscontrato che alcuni uffici del giudice di pace non trasmettono all'Agenzia delle Entrate , per la relativa registrazione , le sentenze di rigetto...la mancata registrazione dei provvedimenti di rigetto si baserebbe su indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.*

¹⁵¹ Dipartimento per gli Affari di Giustizia –Direzione generale degli affari interni-Ufficio I – Reparto I – servizi relativi alla giustizia civile - prot.76541 del 14 aprile 2021

¹⁵² DAG. n. 162258.E del 13.08.2019,prot.212943.U del 30.12.2020 e prot. 60160.E del 22.03.2021

Le indicazioni date dagli uffici territoriali dell'Agenzie delle Entrate nascono , a parere dello scrivente ¹⁵³ , da una errata interpretazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate , la n. 34/E del 30 maggio 2001 in riferimento alla portata dell'articolo 46 , primo comma legge 21 novembre 1991 n. 374 , istitutiva dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di via Arenula in considerazione del fatto che *la materia dell'imposta di registro rientra nella competenza funzionale dell'Agenzia delle entrate e considerato, peraltro, che la problematica in esame scaturisce da contrasto di posizioni tra uffici diversi della stessa Agenzia* con nota prot. DAG 212943.U del 30.12.2020 *ha proposto formale interpello alla Divisione contributi dell'Agenzia dell'entrate volto a chiarire se siano da sottoporre ad imposta di registro i provvedimenti di rigetto dell'autorità giudiziaria , ivi compresi quelli che dispongono il rigetto di una opposizione a decreto ingiuntivo.*

All'interpello l'Agenzia delle entrate ha risposto con nota prot. 75690 del 22.03.2021 confermando la tesi, già dalla stessa sostenuta nella risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007, di come *l'obbligo di registrazione sussiste tutte le volte in cui il giudice si pronuncia in merito a questioni di diritto sostanziale portato alla sua attenzione..con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce in merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio , dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale..*

Riguardo, nello specifico, al provvedimento di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'Agenzia delle Entrate evidenzia come *costituisca un ordinario giudizio di cognizione al termine del quale il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto ai sensi dell'articolo 653 c.p.c..*

Il rigetto dell'opposizione può seguire a fatti di merito o processuali.

Il provvedimento di rigetto per ragioni di merito dovrà essere registrato in termine fisso ai sensi del combinato disposto 37 del TUR e 8 della tariffa allegata al TUR.

Diversamente il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle formalità di registrazione.

Per l'Agenzia dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trento ¹⁵⁴ *“ la sentenza di rigetto non si sostituisce al decreto ingiuntivo e non si*

¹⁵³ negli anni, e in vari corsi di aggiornamento tenuti per gli uffici giudiziari ho più volte evidenziato il contrasto degli indirizzi in questione con il dettato letterale degli articoli 37 dpr 131/1986 e art. 8 Allegato A dpr 131/1986

¹⁵⁴ nota prot. 906-19827/2007 del 4/12/2007 in risposta ad interpello dell'Ufficio del Giudice di Pace di Rovereto (TN)

configura come una sentenza di condanna da assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale..stante il principio di tassabilità degli atti giudiziaria scrivente ritiene che anche la sentenza di rigetto sia da assoggettare ad imposta di registro in misura fissa , in quanto sentenza non recante trasferimento,condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ai sensi dell'articolo 8 lettera c) della tariffa parte I allegata al DPR 131/1986” .

La stessa Agenzia di Trento, in data successiva ¹⁵⁵ sconfessa il suo precedente indirizzo affermando l'esenzione dalla registrazione *...nel caso in cui il giudice nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo accolga l'opposizione e conseguentemente annulli il decreto ingiuntivo...*

Di diverso avviso l' Agenzia Entrate Firenze ¹⁵⁶ “ *Le sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..*

l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg..” .

Il provvedimento che definisce l'appello rientra ¹⁵⁷ quale *atto che definisce il giudizio* rientra nell'ambito degli atti soggetti a registrazione.

In relazione al contenuto del provvedimento di appello se confermatario o modificativo del provvedimento del grado precedente trova applicazione il disposto di cui all'articolo 37 testo unico imposta di registro.

Avendo, infatti, la tassazione del provvedimento non definitivo [primo grado] carattere provvisorio ¹⁵⁸ in caso di appello la definizione di quest'ultimo comporta il *completamento* della procedura di applicazione dell'imposta di registro con conguaglio a favore dell'Erario o rimborso a favore della parte privata.

Quanto sopra risponde al principio della “*tassazione definitiva unica*” .

In base a tale principio “*...l'imposta di registro viene riscossa in relazione ai singoli provvedimenti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio.*

¹⁵⁵ nota protocollo 906-1342/2009 del 6 febbraio 2009

¹⁵⁶ Ministero della Giustizia nota prot.179367/2011 dell'11 ottobre 2011

¹⁵⁷ *cf*r Ministero della Giustizia nota prot.7404 del 4 novembre 2013

¹⁵⁸ *cf*r Agenzia delle Entrate risoluzione n. 257/E del 20 settembre 2007

Solo l'imposta corrisposta in relazione al provvedimento che chiude il giudizio (sentenza passata in giudicato) assume un carattere di definitività” ¹⁵⁹.

Come precedentemente abbiamo visto carattere decisorio, nel merito, è stato riconosciuto alle ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter codice di procedura civile.

Per l'Agenzia delle Entrate *"l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, emessa dal giudice quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, deve ritenersi conclusiva della fase di impugnazione del giudizio – come ritenuto dal Ministero della Giustizia – e, pertanto, deve essere ricondotta tra gli atti dell'autorità giudiziaria che "definiscono anche parzialmente il giudizio".*

In quanto tale, l'ordinanza di inammissibilità in parola deve assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi degli articoli 37 TUR e 8 della Tariffa, Parte prima, del TUR". ¹⁶⁰

h) sentenze straniere e regolamenti europei che trovano applicazione in Italia

Soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano efficaci nello Stato sentenze rese da autorità giurisdizionali straniere.

In tema di procedure europee, che trovano applicazione nel territorio nazionale, l'eventuale esenzione deve essere espressamente prevista dalla normativa europea e/o nazionale :

a) *Prove nel processo civile Regolamento CE n 1206/2001*: esenti da ogni spesa per espressa disposizione della normativa europea (articolo 18 del Regolamento)

b) *Ingiunzione Europea Regolamento CE n 1896/2006* :L'articolo 25 del Regolamento CE n 1896/2006 in relazione alle spese della procedura dispone che *queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale* ¹⁶¹.

Per il Ministero della Giustizia ¹⁶² *"...l'ingiunzione di pagamento europea è soggetta all'imposta di registro analogamente a quanto previsto per il procedimento monitorio disciplinato dall'ordinamento italiano..*

c) *Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007* : non soggetta a imposta di registro in base al valore della domanda che facendo rientrare

¹⁵⁹ cfr Agenzia delle Entrate risoluzione n. 168/E del 21 aprile 2008

¹⁶⁰ Risoluzione n. 28 del 12.03.2014 dell'Agenzia delle Entrate

¹⁶¹ cfr. Ministero della Giustizia circolare prot. n. 113135.U del 1 settembre 2010, ministeriale che a tal proposito rinvia *al testo unico spese di giustizia, DPR 30 maggio 2002 n. 115*

¹⁶² Ministero della Giustizia circolare prot. n. 113135.U del 1 settembre 2010

la controversia nella competenza del giudice di pace trova applicazione l'articolo 46 della legge 374/1991¹⁶³

d) *sequestro conservativo europeo sui conti bancari Regolamento CE n. 655/201*¹⁶⁴: soggetti a registrazione, secondo le regole generali¹⁶⁵ i provvedimenti che definiscono le procedure di cui all'articolo 21 (*impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo*), articolo 33 (*mezzi di ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo*), articolo 34 (*mezzi di ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo*), articolo 35 (*altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore*) e articolo 37 (*impugnazione*) e articolo 39 (*il diritto di un terzo di contestare un'ordinanza di sequestro conservativo e il diritto di un terzo di contestare l'esecuzione di una ordinanza di sequestro conservativo*).

Relativamente alla procedura di cui all'articolo 8 (*Domanda di ordinanza di sequestro conservativo*) del Regolamento Europeo in questione riteniamo soggetto a registrazione il provvedimento con il quale il giudice procede, a richiesta del creditore, all'assegnazione della somma sequestrata, provvedimento quest'ultimo soggetto, e non potrebbe essere altrimenti, alle regole generali del nostro ordinamento interno¹⁶⁶.

✓ **Ambito di applicazione nel processo penale**¹⁶⁷

¹⁶³ “Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall' articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.” DAG02/09/10/2010.0113135.U

¹⁶⁴ Se di interesse in materia vedasi Caglioti Gaetano Walter in Rivista delle Cancellerie- rassegna bimestrale dei servizi giudiziari – Dottrina, Giurisprudenza, Normativa - Anno LIV n 2 marzo-aprile 2021 da pag 153 a pag 163 “*sequestro conservativo europeo sui conti correnti bancari: regime fiscale degli atti*”; Salvis Juribus – rivista di informazione giuridica – in Civile – 1 dicembre 2020 ““*Sequestro conservativo europeo sui conti bancari: regime fiscale degli atti alla luce del D.Lgs 20 ottobre 2020 n 152*”; Diritto & Diritti (Diritto.it) – martedì 1 dicembre 2020 ““*Sequestro conservativo europeo sui conti bancari: regime fiscale degli atti*”; Il Caso.it – foglio di informazione giuridica – lunedì 23 novembre 2020 “*Sequestro conservativo europeo sui conti bancari: regime fiscale degli atti alla luce del D.Lgs. 20 ottobre 2020 n.152 (pubblicato in G.U. n. 285 del 16 novembre 2020)*”; ProfessioneGiustizia.it – il Portale degli operatori della Giustizia- lunedì 23 novembre 2020 “*Sequestro conservativo europeo sui conti bancari: regime fiscale degli atti e novità D.Lgs. 152/ 2020*”

¹⁶⁵ cui all'articolo 37 DPR 131/1986 e all'articolo 8 Allegato al DPR 131/1986,

¹⁶⁶ in relazione all'obbligo di registrazione delle somme assegnate dal giudice dell'esecuzione vedasi ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005

¹⁶⁷ N.B. =parte da integrarsi con il paragrafo c) e d) Parte terza, i paragrafi h) e i) Parte quinta, i paragrafi e) e f) Parte sesta e in generale con i paragrafi che si occupano di registrazione a debito ex lett. d articolo 59 TUR

a) aspetti generali

Gli atti penali sono pubblici di diritto e come tali esenti da registrazione salvo che non contengano condanna al pagamento di una provvisoria o condanna anche generica, al risarcimento del danno.

La sussistenza dell'obbligo di registrazione *inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell'ambito del processo penale*¹⁶⁸.

Sono, infatti, *da assoggettare a registrazione, non soltanto le sentenze del giudice civile, ma anche quelle del giudice penale o speciale quando, nello statuire in materia di controversie civili, assumono perciò stesso rilevanza agli effetti dell'imposta di registro.*¹⁶⁹

E' quanto accade allorché il danneggiato dal reato abbia scelto di costituirsi parte civile al fine di ottenere direttamente dal giudice penale una pronuncia di condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento del danno patito.

Analoga conclusione nell'ambito del processo penale riguardo la conciliazione, relativa agli aspetti prettamente civilistici del processo, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile.

In tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso.¹⁷⁰

Presupposto per la registrazione della sentenza, o conciliazione, penale è, quindi, la decisione su una vertenza civile sul presupposto essenziale della costituzione in giudizio della parte civile.

Soggette a registrazione *le sentenze penali di condanna generica*¹⁷¹ *al risarcimento dei danni, nelle quali il valore economico della prestazione non è espressamente determinato*¹⁷².

¹⁶⁸ cfr. Circolare Ministero delle Finanze 7 aprile 1997, n. 100/E.

¹⁶⁹ cfr. Ministero delle Finanze Circolare 10 giugno 1986, n. 37

¹⁷⁰ Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009

¹⁷¹ *avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell'art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole " ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267" le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito),.*

¹⁷² Ministero della Giustizia circolare n 9 del 3 settembre 1997 che ha confermato l'indirizzo in circolare n. 8/2533/17 Ques. 87/111 del 18 novembre 1989 e nota 1/6160/U/44 dell'1 giugno 2005 e circolare 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44 interpretazione condivisa dal Ministero delle Finanze con nota del 5 aprile 1997

Ai sensi della vigente normativa¹⁷³ la registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata una sola volta al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

La liquidazione dell'imposta di registro, a cura dell'ufficio finanziario, sarà effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato¹⁷⁴.

Viene “*armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all'ufficio finanziario, eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale*” prevedendone la trasmissione alla definitività (irrevocabilità) della sentenza¹⁷⁵.

La sentenza sarà trasmessa¹⁷⁶, non prima di 10 giorni e entro 30 giorni a cura della cancelleria¹⁷⁷, con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

In tema di sentenza penale contenente liquidazione di provvisoria, ex articolo 540 c. 2 codice di procedura penale, di importo quantificato e non generico, ai fini dell'esecuzione, la parte aveva, diritto al rilascio di copia spedita in *forma esecutiva*¹⁷⁸, ai sensi della normativa vigente la parte ha diritto al rilascio di *copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione*.

Nell'ipotesi invece di condanna generica il rilascio della copia è subordinato alla registrazione della sentenza.¹⁷⁹

Per la giurisprudenza tributaria¹⁸⁰ “ *pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, obbliga al*

¹⁷³ art. 73-bis dpr 115/20021

¹⁷⁴ circolare Ministero Giustizia- Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U

¹⁷⁵ circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n. 20875/U del 9/2/2010

¹⁷⁶ La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione (articolo 208 dpr 115/02)

¹⁷⁷ Articolo 73-ter dpr 115/20021 e articolo 13 dpr 131/1986.

¹⁷⁸ Corte Costituzionale sentenza n. 522/02 e circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. civile n. 32288/U del 2 novembre 2005 e nota prot. 241714 del 17 dicembre 2019. Dal 28 febbraio 2023 è in vigore l'articolo 475 c.p.c. per come modificato dal decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 149 che ha abrogato la “*spedizione di copia in formula esecutiva del titolo*” sostituendolo con *copia attestante la conformità al titolo originario*

¹⁷⁹ circolare Min. giustizia n. 9 del 3.9.1997 e n. 1/6160/U/44 del 1.6.2005 e nota prot. 241714 del 17 dicembre 2019

¹⁸⁰ Cfr. Commissione tributaria centrale., 4 giugno 1991, n. 4355

pagamento del tributo il solo condannato, con esclusione del coimputato assolto “ .

b) passaggio in giudicato, irrevocabilità del provvedimento penale e provvisoria immediatamente esecutiva

Ai sensi dell' articolo 648 codice di procedura penale :

1. *Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione.*

2. *Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per cassazione, la sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.*

3. *Il decreto penale di condanna e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.*

Ai sensi articolo 650 codice di procedura penale:

1. *Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.*

2. *Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.*

Il preciso richiamo al contenuto degli articoli 648 e 650 codice di procedura penale si rende necessario in quanto nel processo penale, in relazione al contenuto strettamente penale, la capacità dei provvedimenti di essere *eseguiti* (c.d. *esecutività*) in ossequio al principio costituzionale di non colpevolezza¹⁸¹ è correlato alla *irrevocabilità* ovvero al passaggio in giudicato della sentenza per cui “ *l'efficacia esecutiva diventa una caratteristica intrinseca del provvedimento divenuto irrevocabile* “¹⁸² .

La giurisprudenza di legittimità ha affermato *come l'autorità di cosa giudicata non debba essere scambiata con l'esecutorietà della decisione*¹⁸³ .

Per la normativa processuale civilistica l'esecutorietà corrisponde all'esecutività della sentenza .

L'esecutorietà (capo IV del Libro II titolo I del codice di procedura civile) è infatti espressamente riferita , articolo 282 codice di procedura

¹⁸¹ articolo 27 della Costituzione *l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*

¹⁸² Cassazione Penale Sez. VI sentenza n. 1230 del 13 maggio 1999

¹⁸³ Cassazione Sezioni unite sentenza n. 4460 del 19/01/1994

civile ¹⁸⁴, all'esecuzione provvisoria, prevedendone nel successivo articolo 281 la possibile sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva.

L'articolo 324 codice di procedura civile individua il passaggio in giudicato della sentenza in relazione al decorso dei termini ¹⁸⁵ per proporre appello o regolamento di competenza ricorso per cassazione o quando la sentenza stessa non è più soggetta a revocazione per i motivi di cui al comma 4 e 5 dell'articolo 395 codice di procedura civile o, articolo 338 codice di procedura civile, per estinzione del procedimento di impugnazione o revocazione.

E' logico che, anche nel processo civile, nei casi di provvedimenti che decidono in relazione alle ipotesi di cui all'articolo 59 lettera d) del testo unico imposta di registro, la registrazione è vincolata, ex articolo 73 c. 2-ter testo unico spese di giustizia, al passaggio in giudicato del provvedimento, cosicché l'eventuale appello ne impedirebbe la trasmissione all'Agenzia delle Entrate per la formalità della registrazione.

Il, falso ¹⁸⁶, problema ai fini della registrazione del provvedimento penale non ancora irrevocabile si è, inutilmente, posto a seguito di quesito rivolto, da un ufficio giudiziario, al Ministero della Giustizia.

E' stato chiesto al Ministero della Giustizia se “...*la sentenza penale che contenga la condanna, con provvisoria immediatamente esecutiva, al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, va trasmessa all'Agenzia delle Entrate, per la registrazione anche quando la sentenza non è ancora divenuta irrevocabile*”.

Per l'ufficio giudiziario richiedente “...*mentre non sussistono dubbi di sorta sull'applicazione degli artt. 73 bis e 73 ter del testo unico sulle spese di giustizia per ciò che concerne le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno, da inviare per la registrazione soltanto dopo (30 giorni) dall'attestazione di irrevocabilità, per le condanne con provvisoria immediatamente esecutive tali articoli, così come riformati, nulla dicono...*”.

L'Ufficio giudiziario richiedente ha, inoltre, evidenziato che *..nel corso di una recente ispezione ministeriale, nessun rilievo è stato mosso in merito all'avvenuto invio all'Agenzia delle Entrate per la registrazione di sentenze penali che, benché non ancora irrevocabili, contengono una*

¹⁸⁴ art. 282 c.p.c. “*la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti*”

¹⁸⁵ cfr artt. 325, 326, 327, 328 e 329 codice di procedura civile

¹⁸⁶ spesso la scarsa conoscenza della normativa è alla base di dubbi che non hanno motivo di esistere

condanna (immediatamente esecutiva) al pagamento di una provvisionale..” .

In materia di registrazione, o meglio di individuazione del momento in cui procedere all’invio per la registrazione, della sentenza penale risarcitoria civile immediatamente esecutiva si registrano due indirizzi.

Il primo favorevole all’invio delle sentenze immediatamente esecutive sulla considerazione che “ *sarebbe l’esecutorietà a determinare l’assoggettamento della sentenza all’imposta di registro in analogia con quanto accade in materia di controversie civili.*¹⁸⁷”.

Ai sostenitori di questa tesi sicuramente è sfuggito, che anche nel civile, articolo 73 punto 2-ter testo unico spese di giustizia, *la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.*

Quindi di quale analogia si parla?

Il secondo indirizzo è per, l’ovvio, l’invio dei provvedimenti in oggetto all’irrevocabilità del provvedimento stesso.

Tale orientamento si basa sulla considerazione della *inapplicabilità di una interpretazione analogica o estensiva della disposizione dell’articolo 73 del D.P.R. n. 115/02 del D.P.R. n. 115/2002 (che regola la registrazione degli atti giudiziari nel processo civile ed amministrativo) alla registrazione della sentenza penale espressamente disciplinata dai successivi artt. 73-bis e 73-ter..”*.

Applicazione analogica che , rimarchiamo, non avrebbe ragione di esistere stante il chiaro , in materia civile, disposto del già richiamato comma 2-ter dell’articolo 73 del testo unico spese di giustizia.

Sulla questione ha, comunque, preso posizione il Ministero della Giustizia sia attraverso gli uffici di via Arenula¹⁸⁸ sia attraverso gli uffici dell’Ispettorato dello stesso Ministero¹⁸⁹ confermando che l’obbligo di invio presuppone che il provvedimento sia passato in giudicato.

Il Ministero della Giustizia era già intervenuto in materia con direttiva del 14 luglio 2009¹⁹⁰ “*..l’articolo 73 bis prevede l’invio all’ufficio finanziario , per la registrazione , della sola sentenza di condanna al*

¹⁸⁷ *cf.* Commissione tributaria regionale di Roma sentenza n. 6158/16 per come richiamata in direttiva ministeriale prot.. 0229118 del 28 novembre 2019

¹⁸⁸ Direzione Generale Giustizia Civile e Direzione Generale Giustizia Penale

¹⁸⁹ Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

¹⁹⁰ Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile-DAG.14/07/2009.0092331.U

risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, entro cinque [ndr= oggi 30] giorni dal passaggio in giudicato.

E' stata, pertanto, eliminata la trasmissione all'ufficio finanziario, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale.

*La liquidazione dell'imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l'adempimento, secondo il disposto del nuovo articolo 73-ter e del novellato articolo 208 del Testo Unico delle spese giustizia deve essere curato dall'ufficio del giudice dell'esecuzione*¹⁹¹.

Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva dell'annotazione del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame".

Con successiva circolare, febbraio 2010, la Direzione Generale della Giustizia Penale¹⁹² del Ministero della Giustizia nel richiamare, la direttiva del 14 luglio 2009 della Direzione Generale della Giustizia Civile ha affrontato la difficoltà operative nell'applicazione della nuova normativa, rappresentato da alcuni uffici giudiziari, con *specifico riferimento alla concreta possibilità di provvedere alla trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario nel termine di cinque giorni [oggi 30] dal passaggio in giudicato del provvedimento.*

Era stato, da più parti, osservato che *il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l'immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l'ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell'esecuzione, la cui cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli artt. 73 bis e 73 ter del D.P.R. n. 115/2002.*

A ciò si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni previsti dalla legge.

L'Ispettorato Generale del Ministero Giustizia, con nota del 28 maggio 2019¹⁹³, ha formulato apposita prescrizione in materia delle sentenze

¹⁹¹ con la legge 18 giugno 2009 n. 69 è stata nuovamente attribuita, come previsto in passato dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, abrogato dall'articolo 299 del testo unico sulle spese di giustizia, all'ufficio del giudice dell'esecuzione.

¹⁹² DAG. 10/2/2010.0020875.U

¹⁹³ nota prot. 109570/E del 28 maggio 2019

penali : “ *per quanto riguarda la registrazione sono stati riscontrati casi in cui è stata eseguita la trasmissione delle sentenze all’Agenzia delle Entrate per la registrazione anche prima dell’irrevocabilità , in violazione di quanto stabilito dall’art. 73- bis , legge 18 giugno 2009 n. 69¹⁹⁴, e dalla circolare ministeriale 10 febbraio 2010 n. 0020875/U..* ” .

c) decorrenza dei termini di invio degli atti a registrazione in base al momento conoscitivo o dichiarativo della irrevocabilità del provvedimento penale

Il problema della *individuazione del momento in cui il provvedimento penale diviene definitivo* deve essere risolto anche riguardo ad un altro specifico aspetto .

E’ stato, sempre dallo stesso ufficio giudiziario, infatti anche proposto uno specifico quesito per verificare “ *se il termine di cui all’art. 73 bis possa essere considerato decorrente dalla conoscenza della data di irrevocabilità da parte della cancelleria e non dalla decorrenza giuridica dell’irrevocabilità stessa; sostanzialmente dalla data dell’annotazione dell’irrevocabilità e non dalla data del passaggio in giudicato* ” .

Per gli Uffici ministeriali giustizia la modifica operata al Testo Unico delle spese di giustizia “ *deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile* ” ¹⁹⁵.

Per la giurisprudenza di legittimità ¹⁹⁶ in “ *relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili*”, sebbene “ *il regime di formazione del titolo e di validità dello stesso va ricercato nell’ordinamento processuale penale* ” ¹⁹⁷ ..

L’irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso gravame consegue, ai sensi dell’art. 648 codice di procedura penale, “ *dallo spirare del termine per proporre l’impugnazione ovvero di quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile e, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso* ” .

¹⁹⁴ la legge 18 giugno 2009 n. 69, articolo 67 comma 3 lett. d) ha aggiunto al D.P.R. 115/2002 il Titolo XIV-Bis relativo alla Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale titolo che contiene l’articolo 73 –bis (termini per la richiesta di registrazione) il cui primo comma è stato successivamente modificato dall’art. 7-quater, comma 42, lett. b), n. 1), D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225

¹⁹⁵ da ultimo Ministero della Giustizia nota prot. 229118 del 23 novembre 2019

¹⁹⁶ Cassazione Penale Sez. I°, 31/01/2013, n°4908

¹⁹⁷ Cassazione Civile, sezione III, sentenza 9 marzo 2017 n. 6022

Questa preliminare disposizione porta di per sé ad escludere che il termine “entro il quale la cancelleria del giudice dell’esecuzione deve trasmettere all’ufficio finanziario la sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla commissione di reati decorra dal momento stesso dell’irrevocabilità”.

Così facendo, infatti, “ si terrebbero nel debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostantive rispetto al passaggio in giudicato della sentenza “.

E’ proprio in questa prospettiva, infatti, che “l’art. 27 del D.M. n. 334/89, recante il regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, prescrive – in linea con l’art. 625, comma 4, c.p.p. – l’obbligo per la cancelleria di annotare sull’originale della sentenza (o del decreto di condanna) l’irrevocabilità”.

Per gli uffici di via Arenula “ non sfugge la fondamentale rilevanza dell’annotazione del passaggio in giudicato del provvedimento, alla quale sono collegati importantissimi effetti giuridici, primo fra tutti la correlazione tra il regime delle impugnazioni tardive ed il rimedio di cui all’art. 670 c.p.p., che opera in una fase successiva al predetto adempimento”.

Inoltre va aggiunto “ che quando l’ordinamento ha inteso attribuire autonoma e diretta efficacia all’oggettiva irrevocabilità del provvedimento di condanna, lo ha fatto con previsione espressa.

In tal senso depone l’art. 28, comma 1, seconda parte delle norme regolamentari citate, che – per evidenti ragioni di celerità ed urgenza - prescrive alla cancelleria della Corte di Cassazione di comunicare il rigetto del ricorso all’ufficio esecuzione del pubblico ministero funzionalmente competente perché proceda ai sensi del Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, pur in assenza dell’annotazione della irrevocabilità sull’originale del provvedimento “.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, per il Ministero della Giustizia il termine “per la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell’irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata “. ¹⁹⁸

La conclusione della Direzione Giustizia Penale è del tutto in linea con i principi già affermati dalla circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile ¹⁹⁹, la quale aveva posto in luce come la sentenza debba

¹⁹⁸ da ultimo Ministero della Giustizia nota prot. 229118 del 23 novembre 2019

¹⁹⁹ Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile-DAG.14/07/2009.0092331.U

essere inviata “ *comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame, così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento* “.

Non da ultimo, per il Ministero della Giustizia²⁰⁰, con “ *referimento alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell’esecuzione e cancelleria tenuta all’annotazione di cui all’art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l’atto alla cancelleria del giudice dell’esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all’ufficio finanziario, nel rispetto dei termini di cinque giorni [ora 30] previsto dall’art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002*”.

L’indirizzo di cui sopra è stato ribadito dalla direttiva del 29 novembre 2019²⁰¹ per la quale “ *a prescindere dalla circostanza che il giudice penale abbia condannato l’imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita in misura integrale o solo parziale (liquidando in tale ultimo caso, una somma in via provvisoria e rimettendo il danneggiato, per il resto al giudice civile) la registrazione di tale sentenza dovrà essere richiesto entro il citato termine di legge, decorrente dalla data di annotazione dell’irrevocabilità della sentenza stessa*”.

La modifica operata ai termini di trasmissione portandoli dai precedenti 5 giorni all’attuali 30 giorni, modificano l’indirizzo di cui sopra visto che una delle motivazioni delle lagnanze degli uffici giudiziari, era proprio legata al ristretto termine dei 5 giorni ?

La risposta, negativa, era già stata data con nota ministeriale del 2 novembre 2017 .

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula²⁰² “ *si conferma la circolare prot. DAG. n. 20875.U del 10 febbraio 2010 in base alla quale il termine per la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario deve decorrere dalla data della irrevocabilità e non da quello in cui il provvedimento è passato in giudicato. Il termine per la trasmissione non è più, però, di cinque giorni bensì di trenta giorni in virtù delle modifiche operate all’articolo 73-bis DPR 115 del 2002 dall’art. 7-quater, comma 42, lett.*

²⁰⁰ Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile-DAG.03/11/2017.0206556.U

²⁰¹ Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile-DAG.28/11/2019.0229118.U

²⁰² nota del Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile-DAG.03/11/2017.0206556.U di risposta a quesito della Corte di Appello di Bologna

b), n. 1), D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225”²⁰³.

d) ulteriori provvedimenti nel giudizio penale che incidono sugli aspetti civilistici : conciliazione, remissione di querela, estinzione del reato per condotta riparatoria

La sussistenza dell'obbligo di registrazione *inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell'ambito del processo penale*²⁰⁴.

Da quanto sopra occorre valutare in quali casi i provvedimenti emessi nell'ambito del processo penale, definendo controversie di natura civilistica, assumano rilevanza agli effetti dell'imposta di registro.

Per indirizzo degli uffici finanziari ²⁰⁵ la conciliazione giudiziale *ex* articolo 29, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 produce, sul piano processuale, l'effetto tipico della remissione della querela o di rinuncia al ricorso, che dovrà essere accettata dall'imputato; conseguentemente, il processo si concluderà per estinzione del reato *ex* articolo 469 codice di procedura penale.

La conciliazione viene sancita con la sentenza di non doversi procedere (articolo 529 codice di procedura penale).

Tale atto è riconducibile all'articolo 2 della Tabella, allegata al testo unico imposta di registro che ricomprende gli *“Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale...”*, non soggetti all'obbligo della registrazione.

Per quanto concerne il caso della sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria/risarcitoria del danno, *la sentenza in oggetto non definisce il merito del giudizio, ma dichiara l'estinzione del reato e quindi il non luogo a procedere*²⁰⁶.

La detta sentenza non si sostanzia, quindi, in un provvedimento di condanna, *ma si limita a dichiarare la improcedibilità dell'azione penale essendo subentrata una causa estintiva del reato per il verificarsi di una condotta riparatoria e/o risarcitoria*, quindi non soggetta a registrazione.

²⁰³ la relazione illustrativa alla legge 225/2016 di conversione del decreto legge 193/2016 chiarisce la finalità della modifica normativa (Dossier legislativo 11.2016)

²⁰⁴ *cf.* Circolare del 07 aprile 1997 n. 100.

²⁰⁵ Agenzia delle Entrate risoluzione n.206 del 6 agosto 2009

²⁰⁶ Agenzia delle Entrate risoluzione n.206 del 6 agosto 2009

PARTE TERZA

✓ **registrazione degli atti nel giudizio innanzi al giudice di pace**

a) individuazione dei provvedimenti soggetti alla registrazione

In materia di registrazione degli atti bisogna tenere conto della peculiarità del giudizio innanzi al giudice di pace e, avuto riguardo all'articolo 46 legge 21 novembre 1991 n. 374 ²⁰⁷, della *ratio* della disciplina chiaramente finalizzata ad esonerare da eccessivo carico fiscale le cause di basso valore.

Ai sensi del richiamato articolo 46 legge 374/1991 sono soggetti a registrazione i provvedimenti definitivi dei giudizi innanzi al giudice di pace che condannino al pagamento di somme superiori a € 1.033 . ²⁰⁸

Per il Ministero della Giustizia ²⁰⁹ “...*l'imposta di registro è imposta d'atto...la sentenza e il verbale di conciliazione del Giudice di Pace sono soggetti ad imposta di registro in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale dell'atto ...*

Per l'Agenzia delle Entrate ²¹⁰ “...*essendo l'imposta di registro una imposta d'atto, non si può prescindere dall'effettivo contenuto della sentenza e del verbale di conciliazione dei giudici di pace.*

Da quanto precisato consegue che i provvedimenti di cui si tratta, qualora abbiano per oggetto un valore superiore a due milioni di lire, sono sottoposti all'applicazione della imposta di registro anche qualora la domanda sia stata introdotta per un valore inferiore; viceversa, detti atti sono esenti dall'imposta di registro se il valore non eccede i due milioni di lire, anche se inerenti ad una causa iniziata per un valore superiore.

Occorre precisare che il decisum assume rilevanza soltanto al fine di poter stabilire l'esenzione o meno dall'imposta di registro dell'atto o provvedimento emanato dal giudice di pace.“

²⁰⁷ legge istitutiva del Giudice di Pace . l'articolo 46 dispone che 1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.032,91 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

²⁰⁸ *cf.* circolare n 34/E del 30 marzo 2001 Agenzia delle Entrate

²⁰⁹ circolare n. 7 del 5 luglio 1997 e nota senza numero del 26 gennaio 1998 Ministero Giustizia

²¹⁰ risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 30 marzo 2001

b) registrazione dei provvedimenti di rigetto della domanda nelle procedure di competenza del giudice di pace

Presupposto per la registrazione dell'atto giurisdizionale è *la definizione, anche parziale, del giudizio* ²¹¹ : *nell'ambito degli atti giudiziari in materia di controversie civili, l'imposta di registro si applica ai soli atti dotati di contenuto decisorio rispetto ad una vicenda contenziosa.*

Gli Uffici ministeriali Giustizia ²¹² facendo seguito alla “ *mancata registrazione dei provvedimenti di rigetto* “ da parte di alcuni Uffici del Giudice di Pace che “ *si baserebbe su indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate*” hanno chiesto, con specifica nota ²¹³, chiarimenti circa l’obbligo o meno di registrazione delle sentenze di rigetto all’opposizione a decreto ingiuntivo all’Agenzia delle Entrate ²¹⁴ evidenziando ,in materia di rigetto della domanda, *come le indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate si pongano in contrasto con le circolari o le risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e contenzioso della stessa Agenzia.*

Gli uffici ispettivi del Ministero della Giustizia, negli anni e con varie note ²¹⁵, avevano evidenziato come *nel corso dell’attività ispettiva è stato riscontrato che alcuni uffici del giudice di pace non trasmettono all’Agenzia delle Entrate , per la relativa registrazione , le sentenze di rigetto...la mancata registrazione dei provvedimenti di rigetto si baserebbe su indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.*

Indicazioni quelle date dagli uffici territoriali dell’Agenzie delle Entrate che scaturivano , a parere dello scrivente , da una errata, superficiale e, per nulla attinente alla problematica in esame interpretazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 34/E del 30 maggio 2001 in riferimento

²¹¹ rif. = art. 37 dpr 131/1986 e art. 8 Tabella Allegata dpr 131/1986

²¹² Dipartimento per gli Affari di Giustizia –Direzione generale degli affari interni-Ufficio I – Reparto I – servizi relativi alla giustizia civile - prot.78541 del 14 aprile 2021

²¹³ nota Ministero della Giustizia prot. DAG 212943.U del 30.12.2020

²¹⁴ Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di via Arenula in considerazione del fatto che la materia dell’imposta di registro rientra nella competenza funzionale dell’Agenzia delle entrate e considerato, peraltro, che la problematica in esame scaturisce da contrasto di posizioni tra uffici diversi della stessa Agenzia con nota Ministero della Giustizia prot. DAG 212943.U del 30.12.2020 ha proposto formale interpello alla Divisione contributi dell’Agenzia dell’entrate volto a chiarire se siano da sottoporre ad imposta di registro i provvedimenti di rigetto dell’autorità giudiziaria , ivi compresi quelli che dispongono il rigetto di una opposizione a decreto ingiuntivo.

²¹⁵ DAG. n. 162258.E del 13.08.2019,prot.212943.U del 30.12.2020 e prot. 60160.E del 22.03.2021

alla portata generale dell'articolo 46 , primo comma legge 21 novembre 1991 n. 374 , istitutiva dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Al Ministero della Giustizia l'Agenzia delle Entrate ha risposto ²¹⁶ confermando la tesi, già dalla stessa Agenzia, sostenuta nella risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007 ribadendo come “...l'obbligo di registrazione sussiste tutte le volte in cui il giudice si pronuncia in merito a questioni di diritto sostanziale portato alla sua attenzione...con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce in merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio , dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale...”

Riguardo, nello specifico, al provvedimento di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'Ufficio finanziario ²¹⁷ evidenzia come *costituisca un ordinario giudizio di cognizione al termine del quale il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto ai sensi dell'articolo 653 c.p.c..*

Il rigetto dell'opposizione può seguire a fatti di merito o processuali.

Il provvedimento di rigetto per ragioni di merito dovrà essere registrato in termine fisso ai sensi del combinato disposto 37 del TUR e 8 della tariffa allegata al TUR.

Diversamente il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle formalità di registrazione. ²¹⁸

In tal senso, anche se riferita specificatamente all'ipotesi della sentenza di rigetto all'opposizione al decreto ingiuntivo si era già pronunciata l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trento ²¹⁹ .

Per il richiamato Ufficio finanziario, in un primo indirizzo, “ *la sentenza di rigetto non si sostituisce al decreto ingiuntivo e non si configura come una sentenza di condanna da assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale..stante il principio di tassabilità degli atti giudiziaria scrivente ritiene che anche la sentenza di rigetto sia da assoggettare ad imposta di registro in misura fissa , in quanto sentenza non recante trasferimento,condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ai sensi dell'articolo 8 lettera c) della tariffa parte I allegata al DPR 131/1986” .*

²¹⁶ Agenzia delle Entrate - Divisione contribuenti risposta n. 211 prot. 75690 del 22.03.2021

²¹⁷ nota prot. 75690 del 22.03.2021(cit.)

²¹⁸ nota prot. 75690 del 22.03.2021(cit.)

²¹⁹ Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trento–Ufficio Fiscalità prot. n. 906-19827/2007 del 4 dicembre 2007

Salvo successivamente sconfessare il richiamato indirizzo ²²⁰ affermando l'esenzione dalla registrazione nelle ipotesi di rigetto senza condanna al pagamento di somme superiori ad € 1.033 .²²¹

Per il mutato indirizzo ²²² “ *Il limite di valore della controversia di € 1.033 individuato dall'articolo 46 , comma 1, della legge 374/1991 ai fini dell'esenzione dall'imposta di registro deve essere determinato con riguardo al decisum della controversia , cioè in base all'effettivo contenuto della sentenza, a prescindere dal valore iniziale della causa che è determinato con riguardo al petitum (circolare n. 34/E del 30 marzo 2001).*

Pertanto qualora la sentenza civile di totale rigetto della domanda attorea non contenga la condanna al pagamento di somme superiori ad euro 1.033 ad essa risulta applicabile l'esenzione di cui al citato articolo 46.

A conclusioni analoghe si deve pervenire nel caso in cui il giudice nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo accolga l'opposizione e conseguentemente annulli il decreto ingiuntivo ...”

Per l'Agenzia Entrate di Firenze ²²³ invece, “ *Le sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..*

l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg..”

A prescindere, quindi, del giudizio, ordinario o di opposizione a decreto ingiuntivo, l'Agenzia delle Entrate in sede centrale ²²⁴ ha, con la nota del 22.03.2021, confermato la tesi ²²⁵, di come *l'obbligo di registrazione*

²²⁰ Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trento –Ufficio Servizi e Contenzioso prot. n. 906-1342/2009 del 6 febbraio 2009

²²¹ *la sentenza non soggetta all'imposta di registro non è soggetta neanche alla formalità della registrazione* Agenzia delle Entrate risoluzione n. 77/E del 31 marzo 2003 (cit.)

²²² Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trento –Ufficio Servizi e Contenzioso prot. n. 906-1342/2009 del 6 febbraio 2009 (cit.)

²²³ Agenzia Entrate di Firenze prot.179367/2011 dell'11 ottobre 2011

²²⁴ Agenzia delle Entrate - Divisione contribuenti risposta n. 211 prot. 75690 del 22.03.2021(cit.)

²²⁵ già dalla stessa Agenzia delle entrate sostenuta nella risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007

sussiste tutte le volte in cui il giudice si pronuncia in merito a questioni di diritto sostanziale portato alla sua attenzione..con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce in merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio , dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale..

Assodata la definitiva pronuncia in merito alla questione relativa ai provvedimenti di rigetto una precisazione, a parere dello scrivente, nello specifico per i giudizi dinnanzi al giudice di pace, va [andrebbe] fatta.

Abbiamo visto come, relativamente ai provvedimenti definitivi dei giudizi innanzi al Giudice di Pace,*l'imposta di registro è imposta d'atto...la sentenza e il verbale di conciliazione del Giudice di Pace sono soggetti ad imposta di registro in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale dell'atto ...*²²⁶.

Nello specifico essendo l'imposta di registro *imposta d'atto*:

► nella procedura nata in esenzione in relazione al valore della domanda , inferiore ai 1.033 €, la [eventuale] pronuncia di accoglimento superiore ai 1.033 € comporterà l'obbligo della registrazione essendo il provvedimento soggetto al pagamento dell'imposta di registro registrazione

► nella procedura nata non in esenzione in relazione al valore della domanda, perché superiore ad € 1.033, il provvedimento definitivo in cui il giudice si pronuncia per importi inferiori ai 1.033 € non è soggetto a pagamento dell'imposta di registro e a registrazione.

La regola di cui sopra, per ovvie ed evidenti ragioni di equità fiscali, non può trovare applicazione nei giudizi dinnanzi al giudice di pace che si definiscono con il rigetto della domanda, situazioni in cui si deve tenere conto del regime fiscale dell'intero procedimento , :

→ nella procedura con domanda superiore ai 1.033 € il provvedimento di rigetto *sconta* sempre l'imposta di registrazione

→ viceversa se la procedura è *ab origine* inferiore agli € 1.033 il provvedimento di rigetto , per evidenti ragioni, *non è da assoggettare a registrazione* , se così non fosse, infatti , nelle procedure esenti si avrebbe il paradosso che la domanda accolta non andrebbe registrata, viceversa sarebbe soggetta a registrazione nel caso di rigetto.

In relazione alle decisioni di rigetto del giudice di pace è , quindi, e riassumendo, corretto ritenere che le sole sentenze emesse in procedimenti superiori ad € 1.033, giudizi per i quali non si applica l'esenzione di cui all'articolo 46 legge 374/1991, in caso di rigetto della domanda vadano, ai

²²⁶ circolare n. 7 del 5 luglio 1997 e nota senza numero del 26 gennaio 1998 Ministero Giustizia

sensi dell'articolo 8 lettera c) della tariffa parte I allegata al DPR 131/1986, sottoposte a registrazione in termine fisso.

c) conciliazione in sede civile e penale nel giudizio innanzi al giudice di pace

L'articolo 9, comma 9, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) ha introdotto un particolare regime di esenzione fiscale per gli atti di conciliazione, stabilendo che *"Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (Euro 51.645,69)"*.

La norma esentiva citata riguarda, in generale, i verbali di carattere giudiziale, che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi ad un giudice nell'ambito di un processo.

La norma trova piena applicazione anche nei giudizi innanzi al giudice di pace tenuto conto dei *"limiti"* di competenza per valore dello stesso magistrato onorario ²²⁷.

Per i verbali di conciliazione in sede non contenziosa davanti al Giudice di Pace trova applicazione l'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in forza del quale *"..... le altre attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13, del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni"*.²²⁸

Secondo l'indirizzo degli uffici finanziari ²²⁹, le due normative esentive richiamate hanno ambiti applicativi distinti:

- l'articolo 46 sancisce l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo per le cause e le altre attività conciliative in *sede non contenziosa*, con l'assoggettamento al solo contributo unificato, ed è applicabile ai processi verbali di conciliazione in sede non contenziosa del Giudice di Pace nel limite di valore di € 1.033 ;

- l'articolo 9 della Legge n. 488 del 1999, invece, riguarda i verbali, di carattere giudiziale, che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi ad un giudice, nell'ambito di un processo.

²²⁷ attualmente, articolo 7 codice di procedura civile, la competenza per valore del giudice di pace è : a) controversie ad oggetto beni mobili di valore non superiore a € 10.000 quando non sono dalla legge attribuite ad altro giudice; b) risarcimento da incidente stradale non superiore ai € 25.000.

²²⁸ rif Agenzia delle Entrate n. 48/E del 18 aprile 2011

²²⁹ Agenzia delle Entrate – direzione Centrale e Contenzioso- risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009

d) improcedibilità dell'azione penale per causa estintiva del reato al verificarsi di condotta riparatoria e/o risarcitoria.

In materia di procedimento penale innanzi al giudice di pace che statuisce anche riguardo situazioni civilistiche l'Agazia delle Entrate²³⁰ “.. *precisa che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs. 274 del 2000 non si sostanzia in un provvedimento di condanna, ma si limita a dichiarare la improcedibilità dell'azione penale essendo subentrata una causa estintiva del reato per il verificarsi di una condotta riparatoria e/o risarcitoria.*

Al riguardo, si osserva che, in diverse occasioni, è stato precisato che non rientrano nell'ambito applicativo del combinato disposto degli articoli 37 del TUR ed 8 della Tariffa parte prima allegata allo stesso TUR, gli atti processuali che dichiarano l'estinzione del processo.

Detto orientamento interpretativo deriva dalla considerazione che la tassazione degli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (cfr. risoluzione 3 giugno 1991 prot. n. 310106; circolare 9 maggio 2001, n. 45/E).

Con riferimento al caso di specie, si osserva che la sentenza che dichiara l'estinzione del reato, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 274 del 2000, si limita a prendere atto di una condotta riparatoria/risarcitoria, avvenuta al di fuori del processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito.

Ciò si evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs. 274 del 2000 non si sostanzia né in un provvedimento di condanna, né di accertamento nei confronti delle parti, ma “dichiara (...) estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo”.

Ne consegue che il provvedimento in parola non avendo natura definitoria del giudizio non è soggetto all'obbligo di registrazione, ai sensi dell'articolo 2 della Tabella, allegata TUR.”

e) registrazione delle sentenze emesse su appello alle sentenze del giudice di pace

Con la risoluzione del 18 aprile 2011²³¹ l'Agazia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo del regime di esenzione

²³⁰ Agazia delle Entrate – direzione Centrale e Contenzioso- risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009

²³¹ rif Agazia delle Entrate n. 48/E del 18 aprile 2011

dall'imposta di registro previsto dall'articolo 46 della legge 21 novembre 1991 n. 374.²³²

Per gli Uffici finanziari la *disposizione di favore*²³³ trova [trovava] *applicazione solo per gli atti e i provvedimenti relativi al giudizio dinnanzi al giudice di pace e non anche per quelli emessi dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti.*

Si osservava²³⁴, infatti, ..”*che la norma esentativa in commento è inserita nel corpus normativo recante " l'istituzione del giudice di pace".*

La legge 21 novembre 1991, n. 374, invero, reca la disciplina normativa in ordine all'istituzione e alle funzioni del giudice di pace nell'esercizio della giurisdizione in materia civile e penale e della funzione conciliativa in materia civile.

L'inserimento del predetto articolo 46, rubricato "regime fiscale", nel testo della legge istitutiva del giudice di pace, porta a ritenere che detto regime 4 trovi applicazione, se di valore inferiore ad euro 1.033,00, esclusivamente per il grado di giudizio di fronte al giudice di pace.

Peraltro, il riferimento operato dalla norma alle "attività conciliative in sede non contenziosa" non può che riguardare le attività rese dal giudice di pace.”

A tale indirizzo si era conformato il Ministero della giustizia, direttiva del 20 aprile 2011²³⁵;: “...è soggetto a registrazione il provvedimento nei giudizi di appello avverso i procedimenti del giudice di pace anche se quest'ultimi erano in esenzione..”.

L'indirizzo di cui sopra muta a seguito della decisione della Corte di Cassazione del 16 luglio 2014²³⁶ investita della questione a seguito di ricorso avverso una decisione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli.

Commissione tributaria regionale che aveva disatteso l'appello dell'Agenzia delle Entrate in sede di appello proposto contro la sentenza n. 508/08/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta , annullando l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni adottato per effetto dell'omesso pagamento della tassa di registro in relazione alla sentenza n. 1283/2005 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in sede

²³² legge istitutiva del giudice di pace

²³³ di cui al richiamato art. 46 come modificato dall'articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005),

²³⁴ nella richiamata risoluzione 48/E del 18 aprile 2011

²³⁵ circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia

²³⁶ Cass. Civ., Sez. VI, 16/07/2014, n. 16310 a cui hanno fatto seguito altre pronunce di identico tenore = Cassazione 24 luglio 2014 nn. 16978,16979,16980,16981 e Cassazione civ. sez. tributaria del 4 dicembre 2018 n. 31278

di impugnazione di sentenza del Giudice di Pace Santa Maria Capua Vetere .

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli aveva motivato la decisione “ *evidenziando che la L. n. 374 del 1991, art. 46, (istitutiva del giudice di pace) prevede che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di Euro 1.033,00 e gli atti ed i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, senza fare espresso riferimento alle controversie di primo grado, sicché è da intendersi che detta formulazione si riferisca anche agli eventuali successivi gradi di giudizio.*”

Per i Giudici di legittimità, nel confermare l'indirizzo della commissione regionale campana, “*la previsione in oggetto sancisce letteralmente che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi siano soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.*”

Ed invero, la sedes materiae (e cioè il fatto che si tratti proprio della legge istitutiva del giudice di pace) non appare elemento idoneo ad escludere la conclusione che precede, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che appare coinvolgere l'intero sviluppo del procedimento giudiziale che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale, sotto l'egida dell'unica condizione che si tratti di "cause....il cui valore non ecceda la somma di Euro 1.033,00".

E ciò anche alla luce del fatto che nell'ambito del medesimo tessuto normativo il legislatore ha più volte distinto, in relazione all'applicazione di questo o quell'istituto, tra la specifica attribuzione del giudice di pace e quelle degli altri organi giudicanti (si consideri, ad esempio, l'art. 20 della legge anzidetta nel quale – a proposito della disciplina del patrocinio dettata dal novellato art. 82 c.p.c., - si distingue per ordini di valori e per organi giudiziari avanti ai quali le procedure si svolgono, ciò che certamente il legislatore non avrebbe mancato di riproporre anche a proposito dell'esenzione qui in parola, ove la "intentio" fosse stata nel senso di prevederla esclusivamente per il grado di giudizio destinato a svolgersi innanzi al giudice di pace)”

Per la Corte di Cassazione nella decisione in esame “*...la ratio manifesta della disciplina qui in esame non è quella di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace (perché, altrimenti, sarebbe stato incongruo contemplare un limite di valore e sarebbe stato irragionevole esonerare l'utente da una tassa da pagarsi "a posteriori",*

pur conservando l'onere del contributo dovuto a mente del D.P.R. n. 115 del 2002, la cui efficacia anche deflativa è assicurata dalla previsione del versamento da farsi al momento dell'iscrizione a ruolo) ma bensì quella di alleviare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l'assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione..."

Concludendo che “ *in relazione a siffatta ratio appare del tutto coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, sicchè la norma qui in esame non può considerarsi - ai fini che qui occupano - né oggetto di applicazione analogica nè soggetta ad interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata nel suo lineare e chiaro tenore testuale..”*

Per gli uffici finanziari, da sempre attenti agli indirizzi [e alle variazioni degli stessi] dei giudici di Legittimità “ *...in considerazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione e del parere reso dall'Avvocatura dello Stato* ²³⁷ *si ritiene che il regime esentivo per valore previsto dall'articolo 46 della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda € 1033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinnanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio”* ²³⁸ .

Anche il Ministero della Giustizia con direttiva del 21 marzo 2016 ²³⁹ recepiva l'indirizzo dei giudici di legittimità “ *... alla luce della sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 16310 del 16 luglio 2016 e della risoluzione dell' Agenzia delle entrate n. 97/E del 10 novembre 2014, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro debba riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore*

²³⁷ nota n. 322080 del 28 luglio 2014 e note nn. 385532,385539,385556 del 22 settembre 2014

²³⁸ Agenzia delle Entrate -Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso- risoluzione 97/E del 10 novembre 2014

²³⁹ Min. Giust. Dip. per gli Affari di Giustizia – Dir. Gen. della Giustizia Civile Ufficio I- Affari Interni – prot. n. 52330 del 21 marzo 2016.

non sia superiore ad euro 1.033,00, ma anche agli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio”.

La Corte di Cassazione è tornata sull'argomento , con ordinanza dell'ottobre 2020 ²⁴⁰ e ordinanza del febbraio 2021 ²⁴¹, estendendo il beneficio dell'esenzione dell'imposta di registro *per tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad € 1.033 indipendentemente dal grado di giudizio , dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato.*

Il sopra citato indirizzo giurisprudenziale è stato recepito con direttiva ministeriale giustizia del 21 aprile 2022.²⁴²

Il Ministero della Giustizia, forte anche del parere espresso dall'Agenzia delle Entrate ²⁴³ ritiene, quindi, che *la disposizione di favore contenuta nell'articolo 46 della legge n. 374 del 1991 ...debba applicarsi a tutti gli atti e i provvedimenti relative a controversie il cui valore non eccede la somma indicata di euro 1.033,00 indipendentemente dal grado di giudizio o dall'Ufficio giudiziario adito..*²⁴⁴

²⁴⁰ Cassazione Civile ordinanza n. 21050 del 2 ottobre 2020 richiamata in circolare Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U

²⁴¹ Cassazione Civile ordinanza n. 4725 del 22 febbraio 2021 richiamata in circolare Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U

²⁴² Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U

²⁴³ nota prot. AGE63171

²⁴⁴ in relazione all'argomento vedasi anche Parte Settima lettera e)

PARTE QUARTA

✓ **Provvedimenti che definiscono il giudizio in cui è parte il Concessionario o l’Agenzia delle Entrate – Riscossione**

a) aspetti generali

Ai sensi dell’articolo 9 codice di procedura civile “ *il tribunale è esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse ..* ”

Ai sensi degli articoli 21 e 41 del Decreto Legislativo 13 Aprile 1999 n. 112 *i concessionari²⁴⁵ possono esercitare l’attività di recupero crediti dinanzi al giudice dell’esecuzione secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilità.*

Per il successivo articolo 66 del richiamato Decreto Legislativo 13 Aprile 1999 n. 112 *sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.*

L’esenzione dalle imposte di registro degli atti relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo era , ed è, già prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986 n. 131 [c.d. testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro]

Ai sensi della Tabella allegata, articolo 5, al richiamato testo unico imposta di registro tra gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione rientrano *gli atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze..*

b) Concessionario parte processuale – esenzione imposta di registro

In relazione alle spese anticipate e liquidate dopo l’esecutività del provvedimento definitivo del giudizio le cancellerie giudiziarie

²⁴⁵ L’agente della riscossione è il soggetto incaricato di **riscuotere le tasse** per conto dello Stato .Per l’articolo 10 dpr 602/1973 si intende per: "concessionario": il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso In Italia ce ne sono due: l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che nel 2017 è subentrato ad Equitalia, e Riscossione Sicilia, società che svolge questo compito nella regione siciliana.

provvedono al recupero con lo strumento dell'annotazione nel *foglio notizie integrativo* e comunicazione suppletiva al Concessionario.²⁴⁶

L' Ufficio giudiziario²⁴⁷ trasmette al Concessionario copia del provvedimento definitivo ed il foglio notizie nel quale sono annotate spese anticipate e spese prenotate a debito con l'espressa disposizione che *"vi è titolo per il recupero"*²⁴⁸.

La trasmissione avviene ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo articolo 5 convenzione 23 settembre 2010 per come modificata con convenzione del 28 dicembre 2017²⁴⁹.

Alla esatta quantificazione di quanto vada recuperato e alle successive attività di recupero, provvedono in relazione alle fasi di competenza il

²⁴⁶ rif. circolare Min. Giust. n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004

²⁴⁷ l'ufficio giudiziario competente al recupero è individuato dall'articolo 208 tusg

²⁴⁸ Ministero della Giustizia -Provvedimento 30 novembre 2020 - Rimborso spese generali forfettarie- *"in assenza di esplicita menzione nel provvedimento di liquidazione degli onorari ai difensori "in caso di provvedimento di liquidazione onorari al difensore che non contenga l'esplicita menzione del rimborso forfettario delle spese generali, l'Ufficio spese pagate dall'Erario, nel compilare il modello di pagamento IASG, deve aggiungere tale rimborso spese generali forfettarie in ragione del 15 %"*

²⁴⁹ L'ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la seguente documentazione: a) nota di trasmissione di cui all'allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all'allegato modello A1, per il processo civile; b) copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito; c) copia del foglio delle notizie relativo ad ogni fase e grado del processo anche se negativo; d) copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull'esistenza, sulla struttura o sulla quantificazione del credito. L'ufficio trasmette, altresì, alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello B, copia degli atti e dei provvedimenti di cui alla lettera d), emessi o acquisiti successivamente al primo invio della documentazione ovvero successivamente all'iscrizione a ruolo del credito. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l'eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM.

Concessionario Equitaliagiustizia ²⁵⁰ e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ²⁵¹.

La fase della riscossione è regolamentata dalla Convenzione tra Ministero della giustizia e Equitalia Giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La convenzione è stata stipulata in data 23 settembre 2010, modificata in data 28 Dicembre 2017.

Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA

Dalla data del 1° luglio 2017 la situazione è ,quindi, la seguente ²⁵²:

■ Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue l’attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione,

■ L’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

²⁵⁰ Ai sensi dell’articolo 227-bis Testo Unico spese dello Stato“1. Per la quantificazione dell’importo si applica la disposizione di cui all’art. 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati dalla società Equitalia Giustizia S.p.a. (ora Agenzia- Riscossione. Nel sistema antecedente al D.Lgs. 8-7-1997, n. 237, tale riscossione era demandata alla amministrazione finanziaria, la quale vi provvedeva a mezzo dei cancellieri e degli agenti demaniali dipendenti, salvo specifiche eccezioni. Per la natura finanziaria dell’attività, il cancelliere era equiparato all’agente delle finanze (art. 205, R.D. 23-12-1865, n. 2701), e come tale dipendeva funzionalmente anche dal Ministero delle finanze. Con gli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 237/1997 veniva disposto che, a partire dal 1 gennaio 1998, gli adempimenti, già di competenza degli uffici del Ministero delle finanze, in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate (tra cui rientrano le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative e tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari), saranno curati dai concessionari del servizio riscossione tributi. A seguito di tale riforma, è da ritenersi cessata la funzione del cancelliere quale agente delle finanze (nota Mm. Giust, n. 8/4180/60/2, in data 23-12-1997, Aff. Civ., Uff. IV)

²⁵¹ L’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.(cfr = DOG..10/08/2017.0151207.U)

²⁵² cfr = DOG..10/08/2017.0151207.U

Per i richiamati Decreto Legislativo 13 Aprile 1999 n. 112 e Decreto Presidente della Repubblica 26/04/1986 n. 131 *sono esenti dalle imposte di registro gli atti relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.*

c) Agenzia delle Entrate –Riscossione: prenotazione a debito imposta di registro

In relazione al recupero delle spese di giustizia a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società equitaliagiustizia che svolge funzioni diverse dalla riscossione ²⁵³.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «*Agenzia delle entrate-Riscossione*», ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate.

L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione ai sensi di legge. ²⁵⁴

La natura dell'Ente in oggetto e le questioni relative all'applicazione allo stesso degli articoli 157 e 158 del testo unico spese di giustizia ²⁵⁵ hanno sollevato il problema se i provvedimenti nelle procedure di esecuzioni azionati dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione siano o meno soggetti all'imposta di registro.

Per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, Settore servizi-Ufficio Servizi fiscali previa qualificazione dell'Agenzia delle Entrate –Riscossione (ADER) come Amministrazione dello Stato, *ritiene ad essa applicabile la prenotazione a debito a richiesta del cancelliere* ²⁵⁶.

Il Tribunale di Torino a seguito del sopra richiamato indirizzo dell'Agenzia delle Entrate Piemontese, ha posto, per tramite la Presidenza della Corte di Appello ²⁵⁷, al Ministero della Giustizia apposito quesito diretto a stabilire se *nei giudizi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'imposta di registro e le anticipazioni forfettarie debbano essere prenotate a debito, ai sensi rispettivamente dell'art.59 lett. a) d.P.R. 131/1986 e dell'art.158 d.P.R. 115/2002.*

²⁵³ nello specifico: quantificazione del credito, iscrizione a ruolo, notifiche delle cartelle di pagamento, riscossione dei pagamenti "volontari"

²⁵⁴ cfr= DPR 602/1973

²⁵⁵ Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

²⁵⁶ in nota ministero della giustizia DAG.16/02/2023.0038312.U

²⁵⁷ protocollo n. 208/S del 9 gennaio 2023 con la quale la Presidenza della Corte di Appello di Torino ha presentato specifico quesito al Ministero della Giustizia.

Per gli uffici ministeriali di via Arenula²⁵⁸ l' *Agenzia delle Entrate-Riscossione* non può essere equiparata all'amministrazione dello Stato²⁵⁹, atteso che per l'inquadramento tra le altre amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico occorre un previo intervento legislativo (al pari di quanto è accaduto per le Agenzie fiscali con il citato D.L. n. 16 del 2012), nel caso di specie mancante.

Rimane pertanto esclusa l'applicazione dell'art. 158 d.P.R. 115/2002 nei confronti dell' *Agenzia delle Entrate-Riscossione*, con conseguente obbligo per la stessa di corrispondere le spese connesse all'instaurazione di un giudizio civile, se a suo carico in qualità di parte del giudizio.

Il problema ha, da ultimo, trovato soluzione normativa con la pubblicazione²⁶⁰ e l'entrata in vigore dal 31 marzo 2023 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34 che all'articolo 22 ha disposto: *all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola «demanio», sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione»*²⁶¹.

L' *Agenzia delle Entrate - Riscossione* viene, quindi, riconosciuta quale amministrazione pubblica di cui all'articolo 3 q) tuscg, e per le quali si applicano gli effetti di cui all'articolo 158 tuscg e nello specifico, per quel che interessa per il presente lavoro, la lettera c) del comma 1 ai sensi del quale i provvedimenti in cui è parte l' *Agenzia delle Entrate-Riscossione* sono registrati con la prenotazione a debito dell'imposta di registro.

²⁵⁸ Ministero della Giustizia DAG.16/02/2023.0038312.U

²⁵⁹ il d.l. n. 4 del 4 febbraio 2010, convertito in legge 21 marzo 2010 n. 50, poi confluito nel d.lgs. del 2011 n. 159, con il quale è stata istituita la predetta Agenzia, non riconosce alla stessa la possibilità di prenotare a debito le spese del processo civile. In base alla legge istitutiva, l' *Agenzia delle Entrate-Riscossione* è un ente pubblico economico (art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225), sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo dell' *Agenzia delle entrate*. cfr DAG.16/02/2023.0038312.U

²⁶⁰ in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 30 marzo 2023

²⁶¹ LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. *Art. 12 Contenzioso in materia tributaria e riscossione comma 5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio*

PARTE QUINTA

✓ La Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali

a) aspetti generali ed individuazione dei momenti di criticità dell'istituto

Nell'ambito della registrazione degli atti giudiziari, così come avviene per la registrazione degli atti tra privati, il pagamento di quanto liquidato dall'Agenzia delle Entrate costituisce la forma ordinaria di registrazione ²⁶².

Ai sensi dell'articolo 16 del testo unico imposta di registro “ *la registrazione della sentenza è eseguita previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio* ”. ²⁶³

In questa parte del lavoro affrontiamo le problematiche inerenti la registrazione dei provvedimenti giudiziari con “*pagamento [quando e se dovuto] differito*”.

Registrazione che si effettua per mezzo dello specifico strumento della *prenotazione a debito* ²⁶⁴ senza *contemporaneo pagamento delle imposte dovute* ²⁶⁵.

Imposte che, una volta determinate nel loro ammontare [= *liquidazione dell'imposta*] da parte dell'Agenzia delle Entrate ²⁶⁶, vanno “*annotate*”,

²⁶² art. 54 testo unico imposta di registro “ *all'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del primo comma dell'articolo 16 ovvero se la liquidazione è differita a norma del secondo comma dello stesso articolo, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta..* ”

²⁶³ Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

²⁶⁴ lettera s) articolo 3 D.P.R. 30 maggio 2020 n. 115 (testo unico spese di giustizia) : “ ***prenotazione a debito*** è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, ***per la quale non vi è pagamento***, ai fini dell' eventuale successivo recupero ”.

²⁶⁵ circolare Agenzia delle Entrate n 13/E del 23 marzo 2004 che se anche relativa, nello specifico, alla ipotesi di cui alla lettera a) trova applicazione in tutte le ipotesi previste dall'articolo 59 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

²⁶⁶ *cf*r Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso da ultimo risoluzione Agenzia delle entrate prot. 75690 del 22 marzo 2021 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

dalla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, nel modello 2/A/SG²⁶⁷, e nel foglio notizie²⁶⁸.

L'Ufficio di cancelleria al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito "...deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta...."²⁶⁹

Particolari criticità, nell'istituto in esame, si manifestano al momento :

a) dell'invio per la registrazione in relazione all'individuazione dell'ufficio tenuto all'adempimento e ai termini entro ai quali trasmettere ;

b) della individuazione del soggetto a carico del quale si registra a debito, attività di competenza della cancelleria giudiziaria;

c) della valutazione, all'atto della restituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate alla Cancelleria giudiziaria, sulla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge per il recupero di quanto prenotato a debito, attività di competenza della cancelleria giudiziaria;

d) dell'individuazione dei soggetti tenuti al rimborso, nel *quantum*, di quanto lo Stato abbia prenotato a debito.

b) individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito

Per alcune tipologie di provvedimenti giurisdizionali, in relazione alla specificità dei soggetti parti del giudizio o dell'oggetto (*petitum*) della causa, l'Agenzia delle Entrate, previa specifica richiesta degli Uffici giudiziari²⁷⁰, procede a registrare [= *liquidare*] l'atto, senza richiederne il contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta .

²⁶⁷ registri, previsti dall'articolo 160 testo unico spese di giustizia , istituiti con Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 - *Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari*, oggi in uso informatico nel programma SIAMM

²⁶⁸ Foglio Notizie art. 280 Testo Unico spese di giustizia.. Come sottolinea la circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004 : *Il foglio delle notizie è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio. Per la circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9, "poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero."* Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), " nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito".

²⁶⁹ risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015

²⁷⁰ risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015

Materialmente l'importo dovuto per la registrazione, avutane comunicazione della registrazione [= liquidazione] a cura dell'Agenzia delle Entrate²⁷¹ con restituzione dei provvedimenti registrati²⁷², viene, a cura dalla cancelleria giudiziaria competente, prenotato a debito²⁷³ con l'annotazione dell'importo per come liquidato nei registri²⁷⁴ e nel foglio notizie²⁷⁵.

Le ipotesi di registrazione con prenotazione a debito sono, espressamente, previste dalla normativa vigente nell'articolo 59 del testo unico imposta di registro.

Il richiamato articolo “...enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute.

*È una norma di carattere eccezionale che deve essere applicata nei limiti previsti e con le modalità indicate dalla legge, sotto la personale responsabilità di quanti (rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, cancellieri, procuratori delle parti e parti stesse) intervengono, ciascuno per le proprie funzioni, nell'attività richiesta per la registrazione stessa”*²⁷⁶.

Ai sensi dell'articolo in commento, quindi, si registrano a debito:

a) *le sentenze, «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato*²⁷⁷ e le persone o

²⁷¹ la registrazione viene effettuata “a debito” immediatamente dopo la liquidazione, concludendosi con ciò l'iter amministrativo presso gli uffici finanziari

²⁷² articolo 73 testo unico spese di giustizia “l'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi.”

²⁷³ art. 3 lettera s) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prenotazione a debito “è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero”

²⁷⁴ Ogni spesa, anticipata o prenotata a debito, va annotata nei registri previsti dall'articolo 161 “i pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati” D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, registri individuati dal Decreto Ministeriale Giustizia del 28 maggio 2003 - *Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari*. Nello specifico le spese prenotate a debito vanno annotate nel registro mod. 2/A/SG

²⁷⁵ vedi nota n. 265

²⁷⁶ Ufficio del Registro di Rossano prot. 1542/1995

²⁷⁷ Ministero della Giustizia circolare DAG.04/11/2013.0145935.U “motivi di economia procedurale conformi peraltro alla ratio dell'istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l'articolo 158 del DPR n. 115 del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a

gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) *gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;*

c) *gli atti relativi alla procedura fallimentare;*

d) *le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.*

È stato precisato che il termine “*sentenze*”, a cui fa riferimento la disposizione citata, si riferisce anche alle sentenze civili e non soltanto a quelle penali.

Infatti, il giudice civile può essere chiamato ad accertare *incidenter tantum* la sussistenza del reato, al fine di decidere sul risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 codice civile ²⁷⁸.

Nelle soprarichiamate ipotesi il Legislatore ha ritenuto opportuno derogare al generale meccanismo di applicazione dell'imposta [= pagamento contestuale dell'imposta di registro alla registrazione dell'atto] privilegiando esigenze diverse a quelle prettamente di natura fiscale e, nello specifico, :

→ nei casi di cui alla lettera a) articolo 59 TUR:

di non gravare immediatamente con l'imposta sulle amministrazioni dello Stato parte in causa o sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in cui è lo Stato stesso ad anticipare le spese;

→ nel caso di cui alla lettera c) articolo 59 TUR:

di non gravare immediatamente con l'imposta sulla procedura fallimentare in corso ²⁷⁹, per evitare in particolare le ipotesi di assenza di liquidità da parte del fallimento stesso

→ nel caso di cui alla lettera d) articolo 59 TUR:

di non gravare con il pagamento dell'imposta sulla vittima di un fatto [potenzialmente] costituente reato, che abbia ottenuto dall'Autorità giudiziaria un risarcimento del danno subito .

c) modalità per la registrazione a debito

debito dell'imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell'amministrazione pubblica.”

²⁷⁸ cfr., Corte Costituzionale sent. 414/1989.

²⁷⁹ in considerazione della *specialità* della procedura fallimentare.

In materia di registrazione a debito e, in particolare dei soggetti tenuti a richiederla, trova applicazione l'art. 60 Testo Unico Imposta di registro che, in relazione alle modalità per la registrazione a debito, al comma 1 espressamente prevede :

1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'articolo 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

La procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata²⁸⁰ "... solo in presenza di formale richiesta dell'organo designato cioè del cancelliere giudiziario.... è quest'ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito".

Dall'obbligo del cancelliere giudiziario²⁸¹ a chiedere la registrazione a debito derivano le responsabilità, di cui all'articolo 61 testo unico imposta di registro ai sensi del quale è tenuto a "...pagare in proprio le imposte sugli atti quando non ha osservato le disposizioni contenute nell'articolo 60 testo unico imposta di registro ovvero abbia fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito".

d) ufficio competente a chiedere la registrazione

In ai sensi dell'articolo 10 lettera c) Testo Unico Imposta di registro sono obbligati a richiedere la registrazione " i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato".²⁸²

²⁸⁰ Ministero delle Finanze risoluzione 17 novembre 1994 n 350

²⁸¹ figura che come abbiamo visto non esiste tra le professionalità in servizio negli uffici giudiziari; le figure competenti a richiedere la registrazione, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, sono il Cancelliere (figura residuale) il Cancelliere Esperto, il Funzionario Giudiziario, il Direttore.

²⁸² Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131 Articolo 69 – Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia. *Chi omette la richiesta di registrazione*

Per il Ministero delle Finanze²⁸³ “ *la procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell’organo designato cioè del cancelliere giudiziario....*

È quest’ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito”.

Al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito “ *il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna .*”²⁸⁴.

Ai sensi dell’articolo 13 comma 3²⁸⁵ testo unico imposta di registro per i provvedimenti in esame “ *i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell’articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi “.*

L’Ufficio di cancelleria competente a chiedere la registrazione a debito, nel processo civile , lettere a) e c) articolo 59 comma 1 TUR, è quello del giudice che ha emesso il provvedimento definitivo del grado o fase del giudizio.

Nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 TUR competente, riguardo alle specifiche sentenze in materia del giudice civile, a chiedere la registrazione è la cancelleria del giudice in cui si definisce il giudizio.

degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 e’ punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Per la circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37 precisandosi che i pubblici ufficiali obbligati a richiedere la registrazione all’ufficio nella cui circoscrizione gli stessi risiedono, sono quelli indicati nelle lettere b) e c) dello stesso articolo 10 ossia i funzionari di cui sopra all’ufficio nella cui circoscrizione risiede il contribuente tenuto al pagamento del tributo.. si realizza il duplice scopo di distribuire fra un maggiore numero di uffici gli obblighi commessi all’applicazione della norma e, nel contempo, di agevolare l’attività di riscossione. Vedasi anche Circolare n. 267/E/1998/180046 del 19 novembre 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Entrate.

²⁸³ R.M. n. IV-8-350 del 17 novembre 1994

²⁸⁴ risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015.

²⁸⁵ Comma sostituito dall’art. 6, L. 2 dicembre 1991, n. 399. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 7-quater, comma 43, lett. a), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, in sede di conversione, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

Nel processo penale nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è, divenuto definitivo il titolo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione.²⁸⁶

Nelle ipotesi di giudizio penale gli Uffici ministeriali di via Arenula²⁸⁷ hanno specificato che *“con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell'esecuzione e cancelleria tenuta all'annotazione di cui all'art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l'atto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all'Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni[ndr = ora trenta giorni] previsto dall'art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002”*

Nel caso di prenotazione a debito della sentenza come in tutti i casi di spese prenotate a debito gli uffici di cancelleria devono procedere all'annotazione della somma prenotata nel foglio delle notizie²⁸⁸.

Per la direttiva ministeriale Giustizia del 27 giugno 2003²⁸⁹ *“poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero.”*

Sempre per la richiamata direttiva ministeriale *“ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”*.

Anche nelle ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione²⁹⁰, competente a chiederne, nelle modalità della prenotazione a debito, è la cancelleria giudiziaria.

Per l'Agenzia delle Entrate²⁹¹ *“...l'interpretazione secondo cui i decreti emessi in tema di equa riparazione, ex legge 24 marzo 2001 n.89, sono soggetti alla registrazione in termini fissi e il cancelliere è l'organo tenuto a richiedere la registrazione a debito ex art. 10 lettera c) del testo unico*

²⁸⁶ ai sensi del disposto di cui all'articolo 208 comma 1 lett. b) testo unico spese di giustizia combinato con l'articolo 665 codice di procedura penale. Vedasi in materia Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U

²⁸⁷ Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U

²⁸⁸ vedi nota n. 7

²⁸⁹ Ministero della Giustizia circolare n 9 del 27/06/2003.

²⁹⁰ legge 24 marzo 2001 n. 89

²⁹¹ circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate

*dell'imposta di registro*²⁹² con le modalità previste dall'articolo 60 [ndr= prenotazione a debito] è stata condivisa dall'Avvocatura dello Stato che ha posto in rilievo come tale procedura semplificata ..eviti..una inutile complicazione (pagamento dell'imposta di registro da parte del ricorrente e successivo rimborso della stessa somma da parte dell'Amministrazione)..”

A seguito dell'entrata in vigore del testo unico spese di giustizia ricordiamo che, ai fini della registrazione, “ fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche ”²⁹³.

L'atto iscritto a repertorio²⁹⁴ è quindi trasmesso in copia all'agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale²⁹⁵

All'atto dell'avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull'originale” e riportati nel registro repertorio in uso presso l'a cancelleria giudiziaria..

e) registrazione a debito a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate

Nell'ambito dell'istituto in esame l'attività dell'Agenzia delle Entrate non si limita ed esaurisce nella mera attività di registrazione .

L'Ufficio finanziario locale “ ...è invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito ”. ²⁹⁶

Non è in linea con le disposizioni vigenti la procedura dell'ufficio che pur in assenza di formale richiesta in tal senso promanante dall'organo designato , provvede automaticamente a registrare a debito la sentenza”²⁹⁷

²⁹² cfr. risoluzione 17 novembre 1994 n. IV-8-350 e Consiglio di Stato parere n. 1368/96 del 28 ottobre 1996

²⁹³ articolo 278 testo unico spese di giustizia.

²⁹⁴ registro in uso nelle cancellerie giudiziarie e soggetto all'obbligo di verifica quadrimestrale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

²⁹⁵ circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n. 20875/U del 9/2/2010 (cit.)

²⁹⁶ Ministero delle Finanze risoluzione 17 novembre 1994 n. 350.

²⁹⁷ R.M. n. IV-8-350 del 17 novembre 1994

Ai sensi del punto 2 dell'art 60 Testo Unico Imposta di registro ²⁹⁸ *...l'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario.*

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.”

f) registrazione a debito a seguito di segnalazione delle parti del giudizio

Anche le parti processuali , a seguito delle modifiche operate al testo unico spese di giustizia dal decreto legge 20 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 2 dicembre 2016 n. 225, possono segnalare alla cancellerie *la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito .*

Ai sensi del novellato articolo 73 testo unico spese di giustizia punto 2-*quater le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.*

In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione .

Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 T.U. imposta di registro per i provvedimenti in esame *i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato* ²⁹⁹ *quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.*

Il richiamato articolo 13 comma 3 del Testo Unico imposta di registro ai sensi del quale gli uffici di cancelleria devono *attendere 10 giorni dalla*

²⁹⁸ per come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158

²⁹⁹ riguardo le sentenze penali il termine *di trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario decorre dalla data di annotazione della irrevocabilità e non da quello in cui il provvedimento è passato in giudicato* cfr. Ministero della Giustizia n. 20875 del 10 febbraio 2010

data di pubblicazione o emanazione del provvedimento va collegato al disposto di cui all'articolo 73 punto 2-quater ai sensi del quale le parti in causa *nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione*³⁰⁰ del provvedimento possono effettuare la segnalazione all'ufficio giudiziario.

Logicamente il termine assegnato alle parti non è, e non potrebbe essere altrimenti, perentorio.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana³⁰¹ nel rispondere ad una nota della Corte di Appello di Firenze³⁰² ha tenuto a precisare che si ... ” *ritiene opportuno che laddove l'ufficio giudiziario pur in assenza di segnalazione di parte (ovvero in caso di richiesta tardiva pervenuta prima della trasmissione del provvedimento) rilevi la ricorrenza dei requisiti di cui al predetto art. 59 , comma 1, lettera d), lo stesso ufficio proceda comunque a richiedere la registrazione a debito all'Agenzia delle Entrate... ”* .

g) individuazione della parte obbligata nell'ipotesi di cui all'art. 59 lett. d) dpr 131/1986

L'articolo 59, lettera d), del testo unico imposta di registro prevede che per le “*sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato*” (lett. d) si deve procedere alla “*registrazione a debito*” dell'imposta di registro.

Il comma 1 dell'articolo 60 testo unico imposta di registro, relativamente alla modalità di registrazione a debito, ne dispone che “*si esegue a norma dell'articolo 16*”.

Articolo 59 va correlato al comma secondo dell'articolo 60 ai sensi del quale nelle *sentenze di cui alla lettera d) dell'articolo precedente* deve, sempre, *essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito*”.

La disposizione di cui al secondo comma dell'artico 60 testo unico imposta di registro determina, quindi, la soggettività passiva al tributo, *al fine di facilitare l'ufficio nel recupero dell'imposta prenotata a debito.*³⁰³

³⁰⁰ da sottolineare l'incongruità di far decorrere termini a carico dell'utenza dal depositato o pubblicazione del provvedimento anziché, come per logica, dalla notifica o comunicazione alla parte dell'emissione del provvedimento stesso.

³⁰¹ Settore Servizi- Ufficio Servizi Fiscali – Agenzia Regionale Firenze senza numero e data

³⁰² protocollo in uscita n. 6344 del 21 maggio 2021

³⁰³ circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37

Nell'ipotesi in esame, infatti, l'espressa indicazione della parte *nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito* comporta, per questa fattispecie, non applicabile ³⁰⁴ il principio generale della solidarietà, nel pagamento dell'imposta di cui all' articolo 57 TUR, tra le parti in causa e i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto .

Ai sensi dell'articolo 61 TUR “...i cancellieri...devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo....”.

Per la Suprema Corte di Cassazione ³⁰⁵ l'imposta deve essere recuperata "nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno".

La condanna per fatto costituente reato per i Giudici di Legittimità non necessita della ricorrenza di una “concreta fattispecie di reato” ma anche soltanto di una “fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato”.

Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione ³⁰⁶ la normativa in esame per la sua applicabilità “non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, ma che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato” .

Nel premettere che nell'art. 60, la indicazione della “parte obbligata al risarcimento del danno” non è equiparabile al “soggetto condannato in sentenza” ³⁰⁷, creando maggiori incertezze in una materia già di per sé ermetica, poiché, risultando lo stesso già dalla sentenza, non avrebbe avuto giustificazione, da parte del legislatore, l'utilizzo di una diversa terminologia, a chi compete l'individuazione nel concreto della parte tenuta al pagamento dell'imposta ?

Per l'Amministrazione finanziaria ³⁰⁸ “ il cancelliere è legittimato alla richiesta prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto della sentenza in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della registrazione a debito..

³⁰⁴ circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37

³⁰⁵ Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952

³⁰⁶ Cassazione 20 novembre 1990 n. 11198, 12 agosto 1995 n. 8845, 20 luglio 2002 n. 10641)

³⁰⁷ il legislatore non si è espresso : “ove non risulti dalla sentenza, deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”.

³⁰⁸ R.M. n. IV-8-350 del 17 novembre 1994

Depositata la sentenza, da parte del giudice, il *Cancelliere*³⁰⁹, *previo esame della stessa e degli atti del fascicolo processuale, deve identificare “in calce o a margine dell’originale della sentenza” la “parte obbligata al risarcimento danno”, ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di “atti costituenti reato” in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna.*”³¹⁰

Per la giurisprudenza di merito³¹¹ *la identificazione della parte obbligata, come responsabile di “fatti costituenti reato”, costituisce, secondo la ratio della norma, oggetto di valutazione postuma desumibile dal contesto della motivazione, dagli atti processuali e dal “petitum” e “causa petendi” del giudizio, soprattutto ove la responsabilità penale “non risulta dal testo della decisione che il giudice abbia, nemmeno per implicito, valorizzato a tal fine fatti integranti i requisiti oggettivi e soggettivi di figure criminose”.*

Pur dando atto della disciplina di fatto in uso i richiamati indirizzi ministeriale e giurisprudenziale pongono in essere una *chiara forzatura della norma in esame* ponendosi, inoltre, in contrasto con la vigenza contrattuale, e relativa efficacia normativa³¹², del personale giudiziario e con l’applicazione pratica del servizio relativo alla registrazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Con la c.d. *valutazione postuma* di cui all’indirizzo giurisprudenziale si attribuirebbe, a parere di chi scrive e non solo, al funzionario di cancelleria, che provvede agli adempimenti relativi alla registrazione, il potere interpretativo del provvedimento giurisdizionale, in specie nella ventilata³¹³ ipotesi ove la responsabilità penale “non risulta dal testo della decisione che il giudice abbia, nemmeno per implicito, valorizzato a tal fine fatti integranti i requisiti oggettivi e soggettivi di figure criminose”.

Potere interpretativo che esula dalle competenze del funzionario di cancelleria³¹⁴.

³⁰⁹ figura del Cancelliere da individuarsi nel personale giudiziario con qualifica di Cancelliere (figura residuale) , Cancelliere Esperto , Funzionario giudiziario.

³¹⁰ risoluzione 17 novembre 1994 n. 330 del Ministero delle Finanze

³¹¹ Corte appello Roma, 31 gennaio 2002

³¹² ricordiamo che a seguito della c.d. *privatizzazione del pubblico impiego* di cui al decreto legislativo n. 29/1993, la disciplina del lavoro dei pubblici dipendenti è regolata dal codice civile, dalle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa e dalla contrattazione collettiva il cui testo normativo di riferimento è il decreto legislativo n. 165/2001

³¹³ vedi nota 308

³¹⁴ ci troviamo di fronte a scarico di responsabilità e delega di funzioni. In proposito vedasi Marilena Cerati “ *il recupero dell’imposta di registro sulle condanne per danni morali*” Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg. 178 e ss.

Il problema della *identificazione della parte obbligata, come responsabile di “fatti costituenti reato”* si porrebbe, inoltre, nei casi di provvedimenti relativi a procedimenti penali con più parti convenute e/o imputati condannati specie, nel processo penale, nelle ipotesi di contestuale e da più soggetti più violazioni di legge.

Il compito, quindi di valutare che il *fatto stesso sia astrattamente previsto dalla legge come reato* non rientra [rientrerebbe] certamente tra quelli per legge attribuiti al funzionario dell'ufficio giudiziario (nella legge indicato genericamente quale *cancelliere*).

Funzionario dell'ufficio giudiziario il quale è pur vero che risponde ai sensi dell'art. 61 TUR, delle ipotesi di inosservanza alle disposizioni del precedente articolo 60³¹⁵ ma non ha certamente potere interpretativo/integrativo dei (nei) provvedimenti giurisdizionali.

Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta va, andrebbe, e da parte del giudice, espressamente, e con chiarezza, indicato in sentenza.

Al *Cancelliere* spetta [spetterebbe] esclusivamente l'obbligo della trasmissione degli atti che rientrino *prima facie* nella indicazione ex art. 59 testo unico imposta di registro³¹⁶.

Nessun potere di “*valutazione postuma*”³¹⁷.

Nessun obbligo di *identificare in calce o a margine dell'originale della sentenza la parte obbligata al risarcimento danno, ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di atti costituenti reato in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna*,³¹⁸ ci risulta attribuito dalla legge o dalle specifiche norme relative ai profili professionali al personale amministrativo operante negli uffici giudiziari.³¹⁹

³¹⁵che prevede che i cancellieri “*devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito*” ..vedasi successivo paragrafo k)

³¹⁶ il Cancelliere *sarebbe solo legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi dal contesto della sentenza i presupposti per poter accedere alla prenotazione a debito* Ministero delle Finanze R.M. n IV-8-350 del 17/11/1994

³¹⁷ già richiamato indirizzo della Corte appello Roma, 31 gennaio 2002, non appare strano, a chi scrive, come costante sia da parte degli organi di giurisdizione declinare al personale amministrativo responsabilità rientranti tra i “poteri” del giudice.

³¹⁸ nota n. 308

³¹⁹ per le competenze delle qualifiche relative alle figure di Cancelliere Esperto, Funzionario Giudiziario e Direttore vedi, da ultimo, decreto ministeriale Giustizia del 9 novembre 2017.

Ma, nell'applicazione pratica della normativa, il problema dell'individuazione che tanto sembra appassionare dottrina e giurisprudenza è [ci appare] un falso problema.

In motivazione e, più nello specifico, nel dispositivo della sentenza³²⁰ è il giudice che indica le parti tenute al risarcimento quantificando l'importo del risarcimento.

La c.d. *valutazione postuma desumibile dal contesto della motivazione, dagli atti processuali e dal "petitum" e "causa petendi" del giudizio* si risolve quindi in una applicazione del *decisum*.

Applicazione del *decisum* in cui il Funzionario di cancelleria³²¹, dovrà procedere alla registrazione a debito dei provvedimenti giudiziari in danno dei condannati e, rilevabili dai dispositivi, nei seguenti casi:

- 1) *ordinanze penali portanti liquidazione provvisoria;*
- 2) *sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisoria esecutiva;*
- 3) *sentenze civili che contengono condanna al risarcimento danni allorché si configuri una delle seguenti ipotesi:*
 - *il danno patrimoniale e non patrimoniale oggetto della condanna trova il proprio titolo, secondo la motivazione della sentenza, in un reato accertato precedentemente dal giudice penale;*
 - *l'autore del fatto illecito e' condannato, pur in assenza di procedimento penale, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, anche di quelli non patrimoniali (o morali).³²²*

³²⁰ Articolo 132 codice di procedura civile . La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica italiana. Essa deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. Motivazione e dispositivo concorrono a formare la decisione, la mancanza dell'una o dell'altro rende la sentenza inesistente. La motivazione descrive il processo cognitivo attraverso cui il giudice decide la controversia , il dispositivo è la parte finale della sentenza, nella quale è riportata la decisione in quanto tale.

³²¹ Circolare del 4 luglio 1989 n. 33- Ministero delle Finanze – Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

³²² *...poiché i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto, l'eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all'articolo 59 , lettera d).. nota Ministero della Giustizia n. 1670/99/U del 21 giugno 1999*

h) registrazione a debito: termini - passaggio in giudicato e irrevocabilità

La materia relativa ai termini per la registrazione degli atti giudiziari è disciplinata dall'articolo 13 del testo unico imposta di registro e dagli articoli 73, 73-bis e 73-ter testo unico spese di giustizia³²³.

Ai sensi della richiamata normativa :

- per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato;

- per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), testo unico imposta di registro diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti nello specifico sentenze decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione i cancellieri hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni³²⁴, gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi³²⁵;

- per le sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

Per le sentenze degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato bisogna fare una, importante distinzione:

≈ se il provvedimento è emesso nel procedimento civile la registrazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi, quindi dal loro passaggio in giudicato secondo le regole del codice di rito civile;

³²³ in materia sono intervenute importanti operate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158 e dal decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016 n. 225.

³²⁴ es. **il verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 362 codice civile**, aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione(cfr= Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U. **Il verbale di inventario procedure di eredità giacente**, è soggetto al regime della registrazione (cfr= Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circ. Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U)

³²⁵ ossia il domicilio o la residenza anagrafica delle parti processuali.

≈ se il provvedimento è emesso nel procedimento penale ³²⁶ la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.

La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame..

la Direzione Generale del Ministero della Giustizia ³²⁷, sia in relazione ai provvedimenti civili ma con particolare attenzione ai provvedimenti penali, ha sottoposto la modifica normativa all'attenzione degli uffici giudiziari, ribadendo, in particolare, che “è stata, pertanto, eliminata la trasmissione all'ufficio finanziario, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale.

La liquidazione dell'imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l'adempimento, secondo il combinato disposto del nuovo articolo 73 ter e del novellato articolo 78 del Testo Unico delle spese di giustizia ... deve essere curato dall'ufficio del giudice dell'esecuzione.

Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

Consequentemente dovrà essere prenotata a debito l'imposta di registro liquidata dall'ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato”.

Registrazione della sentenza che, nel processo penale, dovrà essere richiesta entro il citato termine di legge [NDR = entro trenta giorni dal passaggio in giudicato] decorrente dalla data di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza stessa. ³²⁸

La normativa del testo unico spese di giustizia in materia di registrazione a debito dei provvedimenti penali che attengono alla liquidazione del danno civile derivante da reato “deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile. ³²⁹ ”

³²⁶ nel processo penale in materia di condanna al risarcimento del danno trova applicazione la disposizione di cui al comma 2-quater dell'articolo 73 testo unico imposta di registro che riconosce alle parti il potere di segnalare alla cancelleria la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito

³²⁷ circolare del 14 luglio 2009

³²⁸ cfr. Ministero della Giustizia prot. n. 20875 del 9 febbraio 2010 ,prot. n.206456 del 3 novembre 2017 e prot. 229118 del 23 novembre 2019

³²⁹ Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U

Gli Uffici ministeriali di via Arenula hanno precisato³³⁰ che “*sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato vanno registrate e i cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per l’invio all’ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell’irrevocabilità della sentenza e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.*”

È stato osservato che il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l’immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l’ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell’esecuzione, la cui cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli artt. 73 bis e 73 ter del D.P.R. n. 115/2002.

A ciò – si rileva - si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] previsti dalla legge.

Come è noto, l’irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso gravame consegue, ai sensi dell’art. 648 c.p.p., dallo spirare del termine per proporre l’impugnazione ovvero di quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile e, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

Questa preliminare disposizione porta di per sé ad escludere che il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] entro il quale la cancelleria del giudice dell’esecuzione deve trasmettere all’ufficio finanziario la sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla commissione di reati decorra dal momento stesso dell’irrevocabilità.

Così facendo, infatti, non si terrebbero nel debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostative rispetto al passaggio in giudicato della sentenza.

Proprio in questa prospettiva l’art. 27 del D.M. n. 334/89, recante il regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, prescrive – in linea con l’art. 625, comma 4, c.p.p. – l’obbligo per la cancelleria di annotare sull’originale della sentenza (o del decreto di condanna) l’irrevocabilità.

³³⁰ Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U

Non sfugge la fondamentale rilevanza dell'annotazione del passaggio in giudicato del provvedimento, alla quale sono collegati importantissimi effetti giuridici, primo fra tutti la correlazione tra il regime delle impugnazioni tardive ed il rimedio di cui all'art. 670 c.p.p., che opera in una fase successiva al predetto adempimento.

Giova aggiungere che quando l'ordinamento ha inteso attribuire autonoma e diretta efficacia all'oggettiva irrevocabilità del provvedimento di condanna, lo ha fatto con previsione espressa. In tal senso depono l'art. 28, comma 1, seconda parte delle norme regolamentari citate, che – per evidenti ragioni di celerità ed urgenza - prescrive alla cancelleria della Corte di Cassazione di comunicare il rigetto del ricorso all'ufficio esecuzione del pubblico ministero funzionalmente competente perché proceda ai sensi del Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, pur in assenza dell'annotazione della irrevocabilità sull'originale del provvedimento.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell'irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.

Questa conclusione, peraltro, è del tutto coerente con i principi già affermati dalla sopra richiamata circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile, la quale ha ben posto in luce come la sentenza debba essere inviata “comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame”, così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento.

Con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell'esecuzione e cancelleria tenuta all'annotazione di cui all'art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l'atto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all'Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] previsto dall'art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002.”

i) registrazione a debito: appello dei coimputati nel processo penale e delle controparti nel processo civile

Assodato che, come dall'indirizzo ministeriale riportato, nel processo penale i termini per la registrazione a debito nei casi di accoglimento della domanda di parte civile decorrono, ex articolo 27 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale D.M. 30 settembre 1989 n.

334³³¹, dall'annotazione dell'irrevocabilità della sentenza come si pone il disposto di cui all'articolo art. 587 codice di procedura penale ai sensi del quale *l'impugnazione se non fondata su motivi esclusivamente personali giova anche agli altri imputati non appellanti ?*

Nel caso concreto se un imputato non appella, a differenza dei coimputati, all'atto dell'annotazione dell'irrevocabilità della sentenza nei suoi confronti il provvedimento va trasmesso all'Agenzia delle Entrate ?

Oppure in esecuzione del disposto di cui all'articolo 73-ter bisogna attendere la definitività del procedimento anche nei confronti dei coimputati appellanti considerato che *..la liquidazione dell'imposta di registro sarà effettuata in unica soluzione..*³³²

Prima delle modifiche normative³³³ operate ai testi unici imposta di registro e spese di giustizia le sentenze, anche penali, con contenuto civilistico venivano sottoposte alla registrazione al momento dell'emissione senza attenderne il passaggio in giudicato.

La definitività del giudizio nel successivo grado di appello comportava il *salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato*³³⁴.

Per il Ministero della Giustizia³³⁵ in materia di recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito, prima della modifica normativa che comporta la registrazione del provvedimento a definitività del processo penale, *“ quando una sentenza penale di condanna di primo grado passa in giudicato solo nei confronti di taluni imputati, mentre per altri viene proposto appello, l'ufficio recupero crediti presso l'ufficio di primo grado deve procedere all'attività di riscossione, per gli importi relativi alle voci individuate dall'art. 211 T.U., a carico dei soli imputati condannati per i quali la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile.. ”*³³⁶.

La richiamata direttiva trova applicazione anche alla luce dei modificati articolo 73 e 73-bis testo unico spese di giustizia e alla luce, quindi, dell'introdotta *unicità* di registrazione dei provvedimenti

³³¹ pubblicato in gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 5 ottobre 1989

³³² cfr Ministero della Giustizia prot. n. 20875 del 9 febbraio 2010

³³³ da ultimo decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016 n. 225

³³⁴ cfr comma 1 articolo 37 testo unico imposta di registro.

³³⁵ Ministero della Giustizia circolare 26 giugno 2003 n. 9

³³⁶ per la richiamata ministeriale giustizia 9/2003 i richiamati criteri dovevano essere adottati anche nel caso di sentenza penale di condanna a carico di più imputati, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per alcuni ricorrenti e passata in giudicato per altri a seguito del rigetto del ricorso dagli stessi proposto.

giurisdizionali di condanna per risarcimento danni prodotto da fatti costituenti reato?

Nel silenzio ministeriale due le ipotesi che si possono avanzare :

a) la sentenza irrevocabile a carico dell'imputato che non ha proposto appello vada registrata, in relazione alla somma comminata a titolo di risarcimento ³³⁷, fatti salvi, per l'interessato, l'eventuale rimborso ad esito positivo relativamente agli effetti civilistici dell'appello dei coimputati;

b) attendere, per la registrazione, l'esito dell'impugnazione dei coimputati e registrare, in caso di condanna al risarcimento danni, i due provvedimenti, all'esecutorietà del provvedimento di appello.

Quest' ultima ipotesi risponderebbe, al meglio a parere di scrive , al principio normativo dell'introdotta *unicità* di registrazione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna per risarcimento danni prodotto da fatti costituenti reato ³³⁸ .

Ipotesi che trova [troverebbe] giustificazione nella direttiva del Ministero della Giustizia del luglio 2005 ³³⁹ ai sensi della quale *“il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante di cui all'articolo 587 c.p.p. non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l'imputato non impugnante , restando ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivi contenute nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario (vedi per tutte Cass., Sez. Unite, sent. n. 9 del 24.3.1995dep. 23.6.1995) “.*

Nel processo civile, come visto, l'obbligo di registrazione a debito decorre , ai sensi dell'articolo 73 c. 2-ter testo unico spese di giustizia dal passaggio in giudicato del provvedimento.

Non esiste nel contenzioso civile una norma di contenuto analogo all'articolo art. 587 codice di procedura penale.

Ma può [potrebbe] verificarsi il caso di presenza di più parti processuali , ad esempio più convenuti coautori del fatto costituente reato .

In materia l'articolo 331 codice di procedura civile dispone l'integrazione del contraddittorio, nel caso di appello di una sola delle parti soccombenti, nelle ipotesi di cause inscindibili (*litis consorzio necessario* articolo 102 codice di procedura civile) .

³³⁷ è nella prassi quanto sembrerebbe facciano le cancellerie giudiziarie

³³⁸ decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016 n. 225.

³³⁹ Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I – luglio 2005 senza numero di protocollo a firma del Direttore Generale.

Similare alle ipotesi di cui all' art. 587 codice di procedura penale ci sarebbe [potrebbe esserci] l'articolo 336 codice di procedura civile ai sensi del quale “ *la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.*

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli effetti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.

Riteniamo che le problematiche scaturenti nel processo penale nell'ipotesi di cui art. 587 codice di procedura penale si riscontrino [potenzialmente] anche nel processo civile nelle ipotesi di cui all'articolo 102 codice di procedura civile (litis consorzio necessario)³⁴⁰ .

O nell'ipotesi in cui all'appello di uno solo dei convenuti parte nel processo di primo grado, e su richiesta, venga sospesa in tutto o in parte l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.

Nelle due ipotesi prospettate (litis consorzio necessario e sospensione dell'esecutività della sentenza di primo riguardo alla parte non appellante) le soluzioni sarebbero[dovrebbero essere] analoghe a quelle richiamate per le ipotesi del processo penale.

Un chiarimento sul punto sarebbe, comunque, auspicabile e necessario da parte delle amministrazioni ministeriali competenti .

j) registrazione a debito: decadenza e prescrizione

In materia di registrazione a debito di una sentenza “...il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del Cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Di conseguenza, risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo D.P.R. 131/1986 ³⁴¹ “.

I termini di prescrizione, decennale ³⁴², a carico degli uffici giudiziari non coincidono con i termini di prescrizione a carico delle Agenzie delle Entrate.

Per quest'ultime, infatti, “...la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire , indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla

³⁴⁰ problematiche di attualità in particolare nelle ipotesi di colpa (collegiale) medica. Ricordiamo che la c.d. La legge Gelli ha previsto l'azione diretta del paziente contro l'assicurazione stabilendo però il litisconsorzio necessario di medico o struttura sanitaria.

³⁴¹ da ultimo Cassazione Civile Sezione Tributaria Sentenza n. 16381 del 3 marzo 2020

³⁴² circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003

prenotazione a debito e quindi anche prima dell'avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti.. ³⁴³.

Il Titolo VIII del testo unico in esame, negli articoli 76 (decadenza dall'azione della finanza) 77 (decadenza dell'azione del contribuente) e 78 (prescrizione del diritto all'imposta), disciplinano i casi di decadenza nei termini di richiesta e di prescrizione dell'imposta stessa.

La decadenza dell'azione di recupero da parte dell'amministrazione disciplinata dall'articolo 76 del testo unico imposta di registro il cui contenuto conferma, ove ve ne fosse bisogno, la "ermeticità" delle disposizioni normative in una materia in cui la chiarezza dovrebbe, viceversa, esserne il filo conduttore.

k) responsabilità in materia di registrazione a debito

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Testo Unico Imposta di registro *"i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito"*.

L'ipotesi omissiva del citato articolo 61, comma 2, è diversa dall'ipotesi, più grave, di cui all'articolo 69 Testo Unico imposta di registro.

Il caso disciplinato, e sanzionato ³⁴⁴, dall'articolo 69 riguarda, infatti, l'omessa richiesta di registrazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate in data 19 novembre 1998 ha emanato direttiva ³⁴⁵ in materia di sanzioni varie correlate all'attività degli uffici non solo in relazione alla riscossione dell'imposta ma anche, ex articolo 73 Testo Unico imposta di registro, agli adempimenti e tenuta dei registri repertorio ³⁴⁶.

³⁴³ Ministero della Giustizia prot. 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004

³⁴⁴ sanzione amministrativa dal centoventi al quattrocentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.

³⁴⁵ Circolare n. 267/E/1998/180046, 19 novembre 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Entrate

³⁴⁶ vedasi Articolo 67 Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

PARTE SESTA

✓ i casi di prenotazione a debito

a) provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia una Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, testo unico sull'imposta di registro, dispone che: «*si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato*³⁴⁷ ».

Per l'Agenzia delle Entrate³⁴⁸ nella *registrazione delle sentenze in cui è parte un'amministrazione statale trova applicazione la previsione recata dall'art. 59, comma 1, del DPR 26 aprile 1986 n. 131, che alla lettera a) stabilisce la registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, per le sentenze, i provvedimenti e gli atti in cui è parte una amministrazione dello Stato...*”.

Per il Consiglio di Stato³⁴⁹ *“...occorre attribuire la massima ampiezza alla formula utilizzata nella norma in esame (art. 59 lett. a).*

Ciò comporta che tutte le sentenze relative a procedimenti in cui una parte sia un'amministrazione statale devono poter godere del beneficio della registrazione a debito.

Nessuna discrezionalità può essere esercitata in merito, atteso che occorre soltanto effettuare una ricognizione dell'esistenza del presupposto di fatto consistente nella presenza, in qualità di parte, di una amministrazione dello Stato”.

Consiglio di Stato e Agenzia delle Entrate nelle direttive indicate, in stretta applicazione della normativa del testo unico imposta di registro, danno [darebbero] per applicabile il regime dalla prenotazione a debito della sentenza, e dei provvedimenti giurisdizionali in genere, nei casi in cui nel giudizio è *parte una amministrazione dello Stato.*

³⁴⁷ articolo 3 tusc lettera q) *“amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico “*

³⁴⁸ risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015

³⁴⁹ parere n. 1368/96 del 22 ottobre 1996

Per il Consiglio di Stato *la presenza, in qualità di parte, di una amministrazione dello Stato nel giudizio né è addirittura presupposto per l'applicazione dell'istituto in discorso.*

Ma la [sola] presenza, quale parte processuale, di Pubblica Amministrazione, alla luce della normativa del testo unico spese di giustizia, si pensi alla disposizione normativa di cui all'articolo 73 tusc che *dispone la trasmissione degli atti alla registrazione solo se gli stessi sono soggetti all'imposta di registro*, è [sarebbe] elemento unico a stabilire l'obbligo della registrazione dell'atto con prenotazione a debito dell'imposta di registro?

Per l'indirizzo ministeriale giustizia³⁵⁰ l'istituto della prenotazione a debito dell'imposta di registro *“..deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa.”*

La direttiva di cui sopra va ad integrare, essendone una specificazione, il precedente indirizzo ministeriale³⁵¹ del 10 febbraio 2010.

Per gli Uffici ministeriali giustizia direttiva del febbraio 2010 *“..l'istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all'imposta di registro deve essere applicato nei casi in cui l'Amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento delle spese...”*.

Per il richiamato indirizzo ministeriale Giustizia presupposto per la registrazione del provvedimento è [sarebbe] :

- a) la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione, anche se ne ammette la registrazione a debito nei casi di amministrazione pubblica non costituita e
- b) rigetto della domanda di parte privata, e la definizione del giudizio favorevole all'amministrazione stessa.

Quanto sopra è stato ulteriormente specificato, se pur in tema di registrazione ordinanze di equa ripartizione, ma applicabile in generale a tutti i casi, nella direttiva del 28 novembre 2018³⁵².

Per gli uffici ministeriali di via Arenula *“..i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio*

³⁵⁰ Ministero della Giustizia circolare del 10/02/2010 prot. 1228.E e 10/02/2010 prot. 20605.U

³⁵¹ nota Ministero della Giustizia DAG.10/02/2010.0020605.U

³⁵² DAG.28/11/2018.0237277.U

della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna [ndr= della parte privata] ...”

Specificando, la ministeriale in esame, che “ *nel caso di rigetto totale e come pure di inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale si esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all’Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopraindicati*”.

Il Consiglio di Stato ³⁵³, in materia di recupero delle spese di registrazione ,ha precisato che, ai sensi dell'articolo 158,comma 3 “...sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore” ³⁵⁴.

I richiamati indirizzi ministeriali se pur in [apparente] contrasto al dettato letterale di cui all’articolo 59 TUR che ne prevede [ne sembra prevedere] la registrazione per il solo fatto che parte processuale sia una amministrazione pubblica, sono [sembrano essere] correttamente conformi alla vigente normativa ed in particolare con le disposizioni del testo unico spese di giustizia.

Il richiamato articolo 59 va, infatti, coordinato con le disposizioni di cui D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ³⁵⁵ e, nello specifico con gli articoli 158 e 159 ³⁵⁶ e con l’articolo 73 c.2-ter e, per il processo penale, con gli articoli 73-bis e ter ³⁵⁷ .

E’ la stessa Agenzia delle Entrate ³⁵⁸ che evidenzia e sottolinea come “*per l’applicazione di tale disposizione occorre tener conto delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115*” .

Per il disposto di cui al primo comma dell'art. 158 del testo unico spese di giustizia , nel processo, civile o amministrativo, in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, è, tra l’altro, prenotata a debito, *se a carico* dell'Amministrazione l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettere a) e b), del Testo Unico Imposta di registro .

³⁵³ circolare del 02/08/2002, n. 564

³⁵⁴ *cf.* Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 11.07.2005

³⁵⁵ Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

³⁵⁶ vedi anche successivi paragrafi h),i) e j)

³⁵⁷ artt. 73 bis e ter tusc in relazione alla lettera d) del richiamato articolo 59

³⁵⁸ *cf.* Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015

Il richiamato articolo 158 tuscg, in tema di registrazione, va combinato con quanto disposto dall' articolo 73 tuscg che subordina, espressamente, l'invio alla registrazione del provvedimento solo se *soggetto all'imposta di registro*.

Il Problema è capire se l'enunciazione *soggetto all'imposta di registro* valga, o meno, nell' *ipotesi di non recupero di quanto registrato a debito*.

In caso di soccombenza della Pubblica Amministrazione la somma liquidata a titolo di imposta di registro non è soggetta a recupero quindi possiamo asserire che la condizione di atto non *soggetto all'imposta di registro* è stata soddisfatta e non è necessario trasmettere l'atto per la registrazione?

Per gli uffici di via Arenula ³⁵⁹, in regime normativo previgente all'entrata in vigore del testo unico spese di giustizia che prevedeva l'invio degli atti alla registrazione anche se gli stessi erano esenti dall'imposta di registro, “ *non può, tuttavia, sottacerti l'irrazionalità di tale previsione normativa che impone agli uffici giudiziari e finanziari un'inutile e gravosa attività a fonte della quale lo Stato non percepisce alcuna imposta o diritto*”

Ulteriori precisazioni si hanno inoltre, e da parte del Ministero della giustizia, in relazione alle procedure esecutive in danno dell'amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Gli uffici ministeriali, nella circolare 30 ottobre 2013 ³⁶⁰, hanno sottolineato come la Direzione Generale del Contenzioso abbia “*segnalato che non trova da parte di vari uffici giudiziari sistematica ed omogenea applicazione della disciplina della prenotazione a debito delle spese di giustizia nei giudizi in cui è parte l'amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 158 del D.P.R. 30 maggio n. 115*”.

Rilevanti criticità si hanno, per la richiamata direttiva ministeriale, nei giudizi esecutivi in danno dell'amministrazione pubblica.

In tali procedure “ *le spese sono anticipate dal creditore pignorante e dagli intervenuti nel corso del giudizio e prelevate dall'attivo o rimborsate in sede di distribuzione*.

Pertanto nel corso di tali processi, non si procede alla prenotazione a debito di spese a carico dell'amministrazione esecutata “.

Il problema si pone “ *con riferimento all'imposta di registro che, gravando sull'ordinanza di assegnazione in danno dell'amministrazione pubblica, deve essere prenotata a debito*”.

³⁵⁹circolare n. 7/97 del 5 luglio 1997

³⁶⁰ circolare Ministero della Giustizia DAG.04/11/2013.0145935.U

Dalla richiamata segnalazione degli uffici ministeriali del contenzioso risulta, nello specifico, che “ *alcuni uffici giudiziari non provvedano in tal senso e conseguentemente il creditore anticipa il pagamento richiedendone il rimborso , talvolta anche per le vie legali, con aggravio di spese per l'amministrazione* ³⁶¹ ” .

Le maggiori criticità si verificano in particolare nell'espropriazione presso terzi.

Presso la Banca d'Italia “ *che svolge ruolo di tesoriere della pubblica amministrazione restano accantonate somme oggetto del vincolo pignoratorio al solo scopo di assicurare il rimborso dell'imposta di registro in ragione di quanto disposto dal giudice nell'ordinanza di assegnazione...* ” ³⁶² .

Il Ministero della Giustizia nella direttiva in esame ³⁶³ conclude che “ .. *di conseguenza motivi di economia procedurale , conformi peraltro alla ratio dell'istituto della prenotazione a debito , rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l'articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito dell'imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell'amministrazione pubblica.* ”

La direttiva ministeriale del novembre 2013 va comunque letta in relazione al successivo orientamento del novembre 2018 ³⁶⁴ ai sensi del quale si prenota a debito il provvedimento di *definizione del giudizio civile con condanna della parte privata* e lo si trasmette alla registrazione solo se *[nei confronti della quale] vi è titolo per il recupero* ³⁶⁵ .

Dai richiamati indirizzi ministeriali, dalla normativa vigente , nello specifico articolo 158 tusc [si prenota a debito la somma solo se *a carico dell'amministrazione*] e articolo 73 tusc [si trasmetto all'ufficio finanziario i soli provvedimenti giudiziari *soggetti ad imposta di registro*] e agli ovvi motivi di economicità dell'attività amministrativa [appare *irrazionale imporre agli uffici giudiziari e finanziari un'inutile e gravosa attività a fonte della quale lo Stato non percepisce alcuna imposta*] si può riassumere che :

³⁶¹ circolare Ministero della Giustizia DAG.04/11/2013.0145935.U

³⁶² A difesa degli uffici giudiziari c'è da sottolineare che spesso i giudici dell'esecuzione *dimenticano* il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 135 testo unico spese di giustizia.

³⁶³ circolare Ministero della Giustizia DAG.04/11/2013.0145935.U

³⁶⁴ DAG.28/11/2018.0237277.U

³⁶⁵ *i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione rif.* = circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

≈ nei giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione il provvedimento che ne definisce il giudizio è [sarebbe] soggetto alla registrazione, e successiva prenotazione a debito dell'imposta di registro per come quantificata dalla competente Agenzia delle Entrate, solo in caso di soccombenza di parte privata e pubblica amministrazione legittimata al recupero nei confronti del soccombente dell'imposta di registro unitamente al recupero delle altre spese di giustizia.

Al momento per gli Uffici finanziari sembra prevalere l'indirizzo secondo il quale la sola presenza quale parte nel giudizio di una pubblica amministrazione ne comporti, a prescindere dall'esito del giudizio, l'obbligo di registrazione.

Per l'Agenzie delle Entrate³⁶⁶ infatti *“si può, quindi, affermare che ogni qualvolta l'amministrazione dello Stato è 'parte processuale' nel giudizio, il provvedimento giudiziario deve essere sottoposto a registrazione a debito e, in caso di soccombenza definitiva dello Stato - con il passaggio in giudicato del provvedimento decisorio -, il cancelliere deve procedere ad annullare d'ufficio la partita di credito dell'erario.”*

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha competenza funzionale in materia di imposta di registro³⁶⁷

La registrazione a debito non è, infine, condizionata dalla *potenziale impossibilità di recupero dell'imposta*.

Ad esempio nelle procedure in materia di revoca o diniego di status di rifugiato politico il relativo provvedimento, a seguito di impugnazione³⁶⁸, se pur l'imposta di registro *ha possibilità remote di essere recuperata va sottoposto alla registrazione con prenotazione a debito*³⁶⁹.

Nei casi di registrazione a debito ai sensi dell'articolo 159 testo unico spese di giustizia con Amministrazione Pubblica parte nel giudizio definito con compensazioni delle spese l'amministrazione finanziaria³⁷⁰ ha invitato gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura:

*"IMPOSTA di REGISTRO a DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002"*³⁷¹.

³⁶⁶Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 11.07.2005

³⁶⁷ cfr risoluzione del 21 settembre 2007 n. 263 e Ministero Giustizia DAG.19/08/2020.0131379.U

³⁶⁸ articolo 35 e 35 bis dlgs n. 25 del 2008

³⁶⁹ cfr Ufficio studi Ispettorato Ministeriale giustizia 6 febbraio 2017 allegata alla nota IGE n. 2412 in DAG.19/08/2020.0131379.U

³⁷⁰ Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 risoluzione n. 95/E

³⁷¹ conf. Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U

b) individuazione di pubblica amministrazione legittimata alla prenotazione a debito

Ai sensi dell' art. 3, lett. q) Testo Unico spese di giustizia ³⁷² “ *amministrazione ammessa alla prenotazione a debito è l'amministrazione dello Stato o altra pubblica Amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico....*”

Non poche le problematiche relative alla pratica applicazione dell'articolo 158 testo unico spese di giustizia, ed in particolare all'esatta individuazione di “*altra pubblica Amministrazione*”.

E' fuori da ogni dubbio che i Ministeri rientrino nel concetto di *Amministrazione dello Stato* di cui al sopra richiamato articolo 3 lettera q) testo unico spese di giustizia.

Per l'individuazione di “*altra pubblica amministrazione*” bisogna fare riferimento all'esistenza di specifica normativa e/o a direttive ministeriali in materia :

- le disposizioni di cui all'art. 158 del testo unico spese di giustizia si applicano *nei confronti delle Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio* ³⁷³ e dell'*Agenzia delle Entrate-Riscossione* ³⁷⁴ ;

- le disposizioni di cui all'art. 158 del testo unico spese di giustizia si applicano anche *all'AG.E.A. (agenzia per le erogazioni in agricoltura che, ai sensi dell'articolo 2 comma 4bis dlgs n 165/1999, è subentrata all'AIMA azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)* ³⁷⁵ ;

³⁷² Articolo 3 (Definizioni) (R) *Le definizioni hanno il solo fine di facilitare la stesura delle disposizioni del testo unico e di evitare dubbi interpretativi. Obiettivo, quest'ultimo, necessario soprattutto nei casi in cui la terminologia delle norme originarie non è univoca cfr. Relazione Illustrativa del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia di Spese di Giustizia*

³⁷³ circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U e Legge 26 aprile 2012, n. 44 conversione decreto 2 marzo 2012 n. 16 art. 12 c. 5. *Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio*

³⁷⁴ Decreto legge 30 marzo 2012 n. 34 c. 1. *All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola «demanio», sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione.».*

³⁷⁵ risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo agosto 2005, parere Avvocatura Generale dello Stato nota n. 108369 del 16 agosto 2005, risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo – settore imposte indirette ufficio registro e altri tributi indiretti prot.0111679 del 31 agosto 2015

a contrario

- all'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati *non si applica l'articolo 158 TUSG*³⁷⁶.

Un errore, che comunemente si commette, è di considerare pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione della normativa sulla prenotazione a debito delle spese, imposta di registro compresa, la difesa processuale dell'ente pubblico da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Ai sensi dell'art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n 1611 "*l'avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello stato o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità*".

Appare chiaro come la normativa richiamata, art. 44 RD 1611/1933, attiene alla sola concessione del *patrocinio legale* ad opera dell'Avvocatura dello Stato null'altro disponendo circa le spese del processo che non, per legge, previste in anticipazione sono a carico della parte privata patrocinata dalla detta Avvocatura.³⁷⁷

La difesa dell'Ente pubblico da parte dell'Avvocatura dello Stato, quindi, a contrario di quanto da molti ritenuto, *non qualifica* l'ente stesso quale amministrazione pubblica per gli effetti di cui all'articolo 159 tusc *in assenza di una espressa previsione di legge legittimante*.

La stessa giurisprudenza di legittimità ne ha confermato l'assunto quanto ha escluso che le Università godano degli effetti di cui all'articolo 158 tusc *per il sol fatto di essere difese dall'Avvocatura dello Stato il cui patrocinio legale non ne comporta l'esenzione normativa relativa al pagamento delle spese*³⁷⁸.

Esclusi dal novero di Amministrazioni Pubbliche ai fini della registrazione a debito dei provvedimenti Regioni, enti territoriali³⁷⁹, amministrazioni locali, aziende sanitarie.

³⁷⁶ nota prot. 7891 /2017 ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze- Direzione della giustizia tributaria – Ufficio III

³⁷⁷ in ordine di servizio n 7 del 3 marzo 2009 , è questo, in sintesi, quanto scritto e trasmesso al Superiore Ministero della Giustizia , dallo scrivente nella mia, allora, qualità di Dirigente del Tribunale di Vibo Valentia

³⁷⁸ Cassazione sezione lavoro n 20682/2020 in materia di obbligo di pagamento del contributo unificato e del raddoppio dello stesso ex art. 13 comma 1 quater

³⁷⁹ Cass. Civ. Sez. V 29 ottobre 2020, n. 23879 "*..gli enti territoriali...non essendo detti enti altra Amministrazione pubblica diversa dall'amministrazione dello Stato..*"

Per il ministero della Giustizia ³⁸⁰ “ *deve inoltre escludersi per le amministrazioni comunali il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui le stesse siano parte, considerando che tale istituto consiste nella “annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero” ai sensi art. 3 comma 1, lettera s) del d.P.R. n. 115/2002 e che, in base alla lettera q) della medesima norma, l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è “l’amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”, qualifica questa non riconoscibile ai Comuni in assenza di una espressa previsione di legge legittimante tale estensione agli enti locali “*

Dello stesso indirizzo la giurisprudenza tributaria ³⁸¹ .

Escluse dal beneficio della prenotazione a debito per i provvedimenti in cui siano parti in causa, in assenza di specifica disposizione a favore, gli enti pubblici economici e le società a totale partecipazione pubblica diretta ³⁸² .

c) provvedimenti per equa riparazione e ingiusta detenzione

I decreti che definiscono i procedimenti di **equa riparazione** per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo sono soggetti *all’obbligo di registrazione (a debito)* ³⁸³ .

Soggetti *all’obbligo di registrazione (a debito)* le ordinanze che definiscono giudizi per risarcimento danni per riparazione da ingiusta detenzione ³⁸⁴ .

Le ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione, legge 24 marzo 2001 n. 89, e di riparazione per ingiusta detenzione, artt. 314 e 315 codice di procedura penale, non rientrano, come potrebbe sembrare, tra le ipotesi di cui alla lettera d) articolo 59 testo unico spese di giustizia ma tra le ipotesi di cui alla lettera a) del richiamato articolo.

³⁸⁰ provvedimento 27 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021

³⁸¹ sent. n. 3838/3 del 23.4.2018, Commissione tributaria regionale per la Campania richiamata dall’indirizzo ministeriale di cui alla nota che precede

³⁸² Enti che godono di *autonomia patrimoniale*

³⁸³ circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003, circolare ministero Giust. n 12/95 del 30 giugno 1995, e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004

³⁸⁴ Min. Gius. nota 26 ottobre 2005 prot. 0030430.U, 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV, Agenzia delle entrate n 13/E del 23 marzo 2004.

Per l' Agenzia delle Entrate ³⁸⁵ i decreti di equa riparazione sono “.. *pronunciati in procedimenti in cui è sempre parte lo Stato, giacché, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge n. 89/2001 il ricorso è proposto nei confronti del Ministero della Giustizia..del Ministero della Difesa...del Ministero delle Finanze ...del Presidente del Consiglio dei Ministri ..*”

Rientrando, quindi, e sempre per direttiva dell' Agenzia delle Entrate ³⁸⁶ detti provvedimenti “...*tra gli atti per i quali è prevista la registrazione a debito..*”.

I decreti emessi in tema di equa riparazione, ex lege 24 marzo 2001, n. 89 sono soggetti alla registrazione in termine fisso e il cancelliere è l'organo tenuto a richiedere la “*registrazione a debito ex articolo 10, lettera c), del testo unico dell'imposta di registro*”³⁸⁷ .

L'Avvocatura Generale dello Stato ³⁸⁸ ha posto in rilievo come “ *tale procedura semplifica anche le modalità di pagamento delle somme che il decreto ingiunge all'Amministrazione di pagare, evitando un'inutile complicazione (pagamento dell'imposta di registro da parte del ricorrente e successivo rimborso della stessa somma da parte dell'Amministrazione).*”

Ovviamente se la condanna diventerà definitiva le spese prenotate a debito non verranno rimosse; mentre in caso di annullamento o di riforma del decreto a seguito di sentenza da parte della Suprema Corte si potrà procedere al recupero del tributo che risulterà all'esito effettivamente dovuto”

Anche le ordinanze che definiscono i ricorsi per **ingiusta detenzione** per il Ministero della Giustizia ³⁸⁹ “..*rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso per effetto del combinato disposto degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR n. 131/1986 e dell'art. 8 comma 1 , lett. b) della tariffa , parte prima allegata al medesimo Testo Unico.*”

Tali ordinanze sono, infatti, riconducibili agli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio..

... le suddette ordinanze rientrano tra i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le

³⁸⁵ circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell' Agenzia delle Entrate

³⁸⁶ circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell' Agenzia delle Entrate

³⁸⁷ cfr. Ris. n. 350 del 17 novembre 1994, e Consiglio di Stato parere n. 1368/96 del 28 ottobre 1996

³⁸⁸ consultazione n. 10708/03 del 21 novembre 2003

³⁸⁹ Ministero della Giustizia DAG. n. 30490.U del 26 ottobre 2005.

amministrazioni dello Stato per i quali è prevista la registrazione a debito ex art. 59 comma 1 lettera a) del DPR 131/1986..”.

Per l’Agenzia delle Entrate ³⁹⁰, conformemente a parere espresso dal Consiglio di Stato ³⁹¹, “.. in ordine alle modalità operative di registrazione, le ordinanze rientrano tra "(...) i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato (...)" per i quali è prevista la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta (articolo 59, comma 1, lettera a, atteso che la domanda riparatoria viene proposta proprio nei confronti dello Stato e il provvedimento della Corte d'Appello va notificata al Ministro dell'Economia e Finanze (Tesoro).

In proposito si rinvia alle istruzioni amministrative impartite con circolare n. 13 del 23 marzo 2004 dell’Agenzia delle Entrate, in tema di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo..”.

Per la direttiva giustizia ³⁹² “ i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna. Pertanto nel caso di rigetto totale e nulla per le spese come pure di inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale si esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all’Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopraindicati”. ³⁹³

d) provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui una o più parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato nella Parte Terza del testo unico spese di giustizia , articoli dal 74 al 145 ³⁹⁴.

³⁹⁰ risoluzione dell’11 luglio 2005 n. 86 dell’Agenzia delle Entrate.

³⁹¹ parere del Consiglio di Stato del 28 ottobre 1996, n. 1368/96

³⁹² DAG.28/11/2018.0237277.U

³⁹³ la richiamata direttiva ministeriale giustizia (cit. nota n. 276) da atto che *tenuto conto della rilevanza fiscale* è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di *far conoscere il proprio orientamento*

³⁹⁴ Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato nella Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 articoli dal 74 al 145, composta : - da una parte generale, il Titolo I articoli dal 74 al 89, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario; - da un Titolo II articoli dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale; - da un Titolo III articoli dal 115 al 118 , che si occupa dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale; - da un Titolo IV, articoli dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ; -

L'obbligo di pagamento, da parte dei privati, delle spese occorrenti nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano conosce, nel processo civile, una importante eccezione, secondo comma dell'articolo 8 testo unico spese di giustizia, “ *se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato* ³⁹⁵, *le spese sono anticipate* ³⁹⁶ *dall'erario o prenotate a debito* ³⁹⁷. ”

Anche nel processo penale con l'ammissione dell'azione civile ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 testo unico spese di giustizia *se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.*

Nel processo penale con parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato a favore della stessa si producono gli effetti di cui agli articoli 107 e 108 testo unico spese di giustizia.

da un Titolo V articoli dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV a particolari procedure (processo avverso i provvedimenti di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea; processi previsti, in materia di adozione e affidamento dei minori, dalla legge n. 184/1983 per come modificata dalla legge n. 149/2001; processo in cui è parte un fallimento; processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

³⁹⁵ l'istituto, in relazione alle spese, investe quattro distinti rapporti che si intrecciano tra loro, mantenendo ognuno la propria autonomia: - tra parte ammessa al beneficio e lo Stato, rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002;- tra parte ammessa al beneficio e difensore rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002;- tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio, rapporto regolamentato dalla normativa dei codici di rito, art. 91 c.p.c nel processo civile e, in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, 541 c.p.p;- tra professionista e Stato rapporto regolamentato dalla normativa in generale (cfr = Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019) : *la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato (cfr Cass. N. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estranee*” Cassazione Civile II sezione n. 22448-19 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019.

³⁹⁶ art. 3 DPR 115/02 lettera t) Anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “

³⁹⁷ art. 3 DPR 115/02“ lettera s) Prenotazione a debito: è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero

Tra le spese prenotate a debito a favore della parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato sia nel processo civile che nel processo penale con parte civile³⁹⁸ rientra anche l'imposta di registro³⁹⁹.

Nel processo civile con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la registrazione a debito avviene ai sensi della lettera a) articolo 59 TUR.

Nel processo penale attesa la natura del provvedimento civilistico l'anticipazione a debito dell'imposta di registro avviene ai sensi della lettera d) dell'articolo 59 TUR, anche nelle ipotesi in cui parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il provvedimento che definisce il giudizio (da ricordare che nel civile, con esclusione delle cause per risarcimento danni prodotti da fatti costituenti reato, va registrata la sentenza anche se in pendenza dei termini per l'appello) è [sarebbe] da trasmettere alla registrazione anche se parte ammessa risultasse soccombente nel giudizio.

In tali ipotesi, infatti, non può [potrebbe] trovare applicazione quanto scritto⁴⁰⁰ in relazione a provvedimenti che vedono soccombente Pubblica Amministrazione parte nel processo.

Infatti se pur *nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito può essere effettuata nei confronti dell'ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio*⁴⁰¹ ricordiamo che il patrocinio a spese dello Stato può essere, nei cinque anni dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, revocato, e la revoca comporta il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a debito a favore della parte ammessa.

e) provvedimenti che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato

La disciplina previgente all'attuale Testo Unico imposta di registro non prevedeva l'ipotesi di registrazione a debito delle "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", ipotesi introdotta dalla normativa vigente con la lettera d) dell'articolo 59 in esame.

In relazione alla portata e al significato, ai fini della registrazione, del fatto costituente reato per indirizzo costante della giurisprudenza di

³⁹⁸ nei procedimenti in cui vi sia costituzione di parte civile e la relativa domanda sia accolta ex art. 541 c.p.p.

³⁹⁹ lettera c) comma 1 articolo 108 e lettera d) comma 2 articolo 131 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115DPR 131 del 1986

⁴⁰⁰ precedente lettera a)

⁴⁰¹ Ministero Giustizia DAG.08/02/2011.0015318.U

legittimità ⁴⁰² non si “ richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, ma che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato” ⁴⁰³.

Per La Corte costituzionale ⁴⁰⁴ la ratio dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 “ non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio ”.

Per gli Uffici ministeriali Giustizia di via Arenula ⁴⁰⁵ “...è certo che l’articolo 59 lett. d) DPR del 1986 abbia inserito nella precedente regolamentazione della materia una ipotesi di esenzione tributaria in favore del soggetto danneggiato, altrimenti obbligato alla anticipazione della spesa di registrazione della sentenza a lui favorevole , indipendentemente dalla sede, penale o civile, della relativa pronuncia, con conseguente esclusivo recupero delle spese prenotate a debito a carico della parte condannata al risarcimento.

La ratio di tale disposizione non è ispirata a ragioni di ordine fiscale ma a motivi etico sociali, avendo il legislatore ritenuto di dover tutelare, in tal modo, la posizione del danneggiato.”

Facendo prevalere non le ragioni di ordine fiscale ma motivi etico sociali ⁴⁰⁶.

Infatti “...il motivo dell’introduzione di tale norma si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico-morali, in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l’imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio.” ⁴⁰⁷

Il disposto di cui alla lettera d) comma 1 dell’articolo 59 testo unico imposta di registro deve essere , per il processo civile, coordinato con l’ art. 73 DPR 115/2002 comma 2-ter ai sensi del quale : la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno

⁴⁰² cfr . = Cassazione 20 novembre 1990 n. 11198, 12 agosto 1995 n. 8845, 20 luglio 2002 n. 10641

⁴⁰³ vedi anche quanto riportato nel paragrafo j)

⁴⁰⁴ sentenza n. 414 del 18 luglio 1989

⁴⁰⁵ Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

⁴⁰⁶ Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

⁴⁰⁷ circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 3

prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

Articolo 73 comma 2-ter che , relativamente ai termini di registrazione deve essere, a sua volta, integrato con quanto disposto dall'articolo 13 comma 3 T.U. imposta di registro ai sensi del quale per le sentenze in oggetto “... i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.”⁴⁰⁸

Nel processo penale l'articolo 59 lettera d) va coordinato in relazione ai tempi di registrazione con l'articolo 73-bis testo unico spese di giustizia e, relativamente all'individuazione dell' ufficio giudiziario competente a richiederla [la registrazione] con l'articolo 73-ter testo unico spese di giustizia.

f) risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato nel processo penale

Soggette a registrazione le sentenze penali con condanna, ex articolo 538 e ss codice di procedura penale, dell'imputato a risarcire il danno, quantificato o meno [articolo 540 codice di procedura penale] nel suo ammontare, a favore di parte civile.

Le direttive ministeriali Giustizia⁴⁰⁹ hanno, più volte , ribadito che *si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni a favore della parte civile.*

Dalle norme che disciplinano l'esercizio dell'azione civile nel processo penale⁴¹⁰ che “...prevedono la partecipazione nel processo penale di soggetti non titolari di pretese penali” si evidenzia “..in modo chiaro l'instaurazione in esso di una lite civile avente ad oggetto il risarcimento del danno” .

A ciò aggiungasi che “ ai sensi dell'articolo 75 c.p.p. l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita (principio dell'alternanza) nel processo penale fino a quando nel giudizio civile non sia stata pronunciata sentenza di merito non passata in giudicato e che

⁴⁰⁸ comma sostituito dall'art. 6, L. 2 dicembre 1991, n. 399, successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7-quater, comma 43, lett. a), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

⁴⁰⁹ circolare Ministero Giustizia n 12 del 30 giugno 1995, n. 9 del 3 settembre 1997, n. 1325/99/U del 12 maggio 1999, 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44

⁴¹⁰ articoli 74 e ss codice di procedura penale

l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio civile.."⁴¹¹

Per l'amministrazione Finanziaria ⁴¹² " *sono da assoggettare a registrazione non soltanto le sentenze del giudice civile , ma anche quelle del giudice penale o speciale quando , nello statuire in materia di controversie civili , assumono perciò stesso rilievo agli effetti dell'imposta di registro..* ".

In materia penale "*si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato*"⁴¹³ [ndr = senza quantificazione del quantum dovuto la cui determinazione è rimessa al magistrato in sede civile] ".

La circolare del ministero delle Finanze del 4 luglio 1989 ⁴¹⁴ nello statuire che " *sono soggette a registrazione a debito le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisoria esecutiva* " era stata, erroneamente, interpretata " *nel senso che l'obbligo di registrazione riguardasse soltanto le sentenze penali che contengono la liquidazione di una provvisoria e non anche quella di mera condanna generica.* " ⁴¹⁵.

Per il Ministero della Giustizia ⁴¹⁶ invece , e a chiarimento, anche " *le sentenze penali di condanna generica al risarcimento dei danni, nelle quali il valore economico della prestazione non è espressamente determinata ,devono essere assoggettate all'imposta di registro in misura fissa* ".

Per gli Uffici ministeriali giustizia di via Arenula " *..ciò in quanto il giudice penale nel comminare una condanna generica al risarcimento del danno incide su un rapporto di natura esclusivamente civilistica* " ⁴¹⁷ .

Deve, inoltre, ritenersi che *le sentenze penali che definiscono la controversia sull'an debeat e cioè sulla sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose sono soggette a registrazione con applicazione della sola imposta di registro in misura*

⁴¹¹ Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997 conforme Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale degli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, nota del 7 aprile 1997.

⁴¹² Agenzia delle Entrate risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009

⁴¹³ circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U

⁴¹⁴ circolare Ministero delle Finanze n. 310333/89 del 4 luglio 1989

⁴¹⁵ Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997

⁴¹⁶ Ministero della Giustizia circolare n. 8/2533/17 Ques. 87/111 del 18 novembre 1989

⁴¹⁷ Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997 conf. circolare prot. n. 1/6160/U/44 del 1 giugno 2005

fissa sebbene contengano una mera declaratoria juris da cui esula ogni statuizione relativa alla misura e all'esistenza del quantum" ⁴¹⁸.

L'interpretazione ministeriale non è stata condivisa da parte della dottrina.

Si è anzitutto ⁴¹⁹ evidenziato come il *riconoscimento della mera declaratoria juris fatto dal ministero induce a concludere sull'inesistenza di una decisione giurisdizionale di una lite*.

Tale declaratoria non solo non incide sul quantum ma nemmeno lontanamente sull'an, ne tantomeno contiene statuizioni sulla competenza o sulla giurisdizione".

Sul punto dottrinale non concordiamo.

Si è avuto modo di sottolineare ⁴²⁰ il *carattere eccezionale* della norma in esame.

Per l'Agenzia delle Entrate ⁴²¹, *"..la sussistenza dell'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell'ambito del processo penale.."*.

Assodata la natura civilistica della domanda, se pur nei termini e nelle formalità tipiche del processo penale, non rinveniamo problematiche relative alla competenza o alla giurisdizione.

All'asserita mancata incidenza sul *quantum* e sull'*an* sopperisce, ove ve ne fosse bisogno, il disposto di cui all' articolo 8 della Tariffa, Parte prima lettera d) allegata al T.U. imposta di registro che dispone la registrazione dei provvedimenti giudiziari anche *se non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale*.

Dalla lettura delle direttive ministeriali giustizia il problema sembra non porsi " *in quanto il giudice penale nel comminare una condanna generica al risarcimento del danno incide su un rapporto di natura esclusivamente civilistica*" ⁴²².

Dal comunicato alla Presidenza del Senato ⁴²³ in materia di imposta di registro che interessano le sentenze penali leggiamo che *"..a seconda del contenuto concretamente assunto, sono variabili le modalità di*

⁴¹⁸ Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997

⁴¹⁹ In Rivista delle Cancellerie anno 1997 nota a pagina 467

⁴²⁰ Ufficio del Registro di Rossano prot. 1542/1995

⁴²¹ risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009

⁴²²Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997 conf. circolare prot. n. 1/6160/U/44 del 1 giugno 2005

⁴²³ 9 dicembre 2020 Senato della Repubblica XVIII Disegno di legge n 2041

liquidazione dell'imposta di registro sulle sentenze penali recanti condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile: la tassazione avverrà in maniera proporzionale, mediante applicazione della pertinente aliquota pari al 3 per cento, in caso di condanna al pagamento sia di una somma già compiutamente determinata dal giudice penale, sia di una somma riconosciuta a titolo di provvisionale, in attesa che il giudice civile determini l'esatto ammontare del danno risarcibile; l'imposta sarà invece applicata nella misura fissa di euro 200 in caso di sentenza penale recante condanna generica al risarcimento del danno, da determinare poi separatamente in sede civile...”.

Per alcuni ⁴²⁴ “...sarebbe certamente da registrare la sentenza penale se il suo contenuto garantisse la stabilità (del giudicato) della condanna sull'an debeatur anche in sede di prosecuzione del giudizio civile innanzi al giudice civile.

Ma ciò, purtroppo, non è così.

Invero secondo la giurisprudenza oramai consolidata dalla Cassazione (cfr., Sez. III civ., n. 9105 del 18 ottobre 1996) «il giudice in sede di liquidazione del quantum può liberamente non solo determinare l'entità dei danni ma anche negarne l'esistenza senza che in ciò possa ravvisarsi una violazione del giudicato formatosi sulla condanna generica, concernendo questa esclusivamente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose »”. ⁴²⁵

A quanto sopra si può eccepire, richiamando specifico indirizzo ministeriale giustizia ⁴²⁶, che “ *qualora l'imposta venga [venisse] determinata sulla base della sentenza o del provvedimento interinale emessi nel successivo giudizio sul quantum debeat in misura proporzionale (art. 8 della Tariffa, Parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986) potrà darsi luogo al conguaglio (art. 37 primo comma, D.P.R. citato) tra l'imposta sopra determinata e quella fissa dovuta per la registrazione delle sentenze penali di cui trattasi..”*

L'eccezione sollevata da parte della dottrina non [ci] pare del tutto infondata.

Come, peraltro, non [ci] convince la soluzione del *conguaglio*.

La questione va [andrebbe] inquadrata nell'intero “ *quadro normativo* ” che non è limitato al solo testo unico imposta di registro ma coinvolge, nelle fasi di quanto prenotato a debito, anche il testo unico spese dello Stato ed in particolare tutta la disciplina relativa al recupero.

⁴²⁴ In Rivista delle Cancellerie anno 1997 nota a pagina 467

⁴²⁵ In Rivista delle Cancellerie anno 1997 nota a pagina 467

⁴²⁶ circolare n. 9 del 3 settembre 1997

Gli uffici giudiziari sono “ *tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di spese, anticipate o prenotate a debito* ”⁴²⁷.

Divenuta esecutiva la sentenza penale le cancellerie si attiveranno ⁴²⁸ al recupero, nei confronti dell'imputato condannato, dell'imposta di registro prenotata a debito, se pur nell'importo fisso, senza dover attendere la conclusione, dell'eventuale, giudizio civile.

Di fatto l'imputato paga [pagherebbe] senza che sul punto relativo vi sia stata una pronuncia definitiva, tenendo conto che, come già sottolineato ⁴²⁹, “ *..il giudice in sede di liquidazione del quantum può liberamente non solo determinare l'entità dei danni ma anche negarne l'esistenza..* ” e che nel giudizio civile potrebbe risultare vincitore avverso le pretese di controparte.

In questo caso quanto pagato a seguito della registrazione del provvedimento penale non entra in conguaglio con quanto dovuto per il provvedimento civile, essendo anche esso ad importo fisso ma a carico dell'altra parte, importo per il quale dal quadro normativo in vigore non ne viene neanche prevista la restituzione .

Allo stato attuale, pur ribadendo le manifestate perplessità, riepilogando si dovrà, nel processo penale, come da indirizzo ministeriale del 4 luglio 1989 ⁴³⁰, procedere alla registrazione a debito dei provvedimenti giudiziari ascrivibili ad una delle seguenti categorie:

- 1) *ordinanze penali portanti liquidazione provvisoria;*
- 2) *sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisoria esecutiva;*

Anche la conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile è soggetto, per somme superiori ai € 51.645,69 ⁴³¹, a registrazione.

In tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso ⁴³².

⁴²⁷ nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell' 8 febbraio 2011

⁴²⁸ nei termini e nelle formalità di cui alla convenzione tra Ministero della Giustizia e Equitaliagiustizia spa del 28 dicembre 2017

⁴²⁹ richiamata Cassazione Sez. III civ., n. 9105 del 18 ottobre 1996

⁴³⁰ Circolare del 4 luglio 1989 n. 33 del Ministero Finanze

⁴³¹ articolo 9, comma 9, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000)

⁴³² Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009

g) risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato nel processo civile

Col termine generico di sentenze, l'articolo 59, lettera d), Testo Unico imposta di registro *si riferisce sia alle sentenze penali*⁴³³ *sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.*⁴³⁴.

Il disposto dell'articolo 59, lett. d), del testo unico imposta di registro *“va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato”*⁴³⁵.

Al termine *“sentenze”* di cui all'articolo 59 lett. d) testo Unico imposta di registro, deve darsi una *lettura estensiva* ed è *atto a comprendere anche provvedimenti dotati di forma diversa, ma ugualmente soggetti a registrazione, quali, in specie, le ordinanze di cui all'art. 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno acquisito l'efficacia di sentenza..”*⁴³⁶.

Ma quale è l'esatto, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, significato da attribuire all'espressione *“danni prodotti da fatti costituenti reato”*?

La ricorrenza della previsione normativa di cui alla lettera d) articolo 59 testo unico imposta di registro presuppone necessariamente l'accertamento giudiziale del reato da parte del giudice penale⁴³⁷?

Alle precedenti domande hanno, e da tempo, dato risposta giurisprudenza, dottrina e le direttive del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e Finanza e, specie a livello centrale, dall'Agenzia delle Entrate.

⁴³³ avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell'art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno.

⁴³⁴ Corte Costituzionale sentenza del 18 luglio 1989 n. 414

⁴³⁵ Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952.

⁴³⁶ Circolare Ministero Giustizia prot. n. 5/99 del 10 novembre 1999

⁴³⁷ rientra nella competenza funzionale del giudice penale il potere di accertare se un fatto costituisca o meno reato

L'istituto in esame trova applicazione, anche in assenza di procedimento penale ⁴³⁸.

E trova, nello specifico, applicazione alle sentenze emesse in sede civile che contengano condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali, ex articolo 2043 codice civile (risarcimento per fatto illecito) ⁴³⁹, sia non patrimoniali (o morali) ⁴⁴⁰ derivanti dal fatto illecito ⁴⁴¹, nelle ipotesi previste dal combinato disposto degli articoli 2059 codice civile [che prescrive il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge], e articoli 185 ⁴⁴² e 198 codice penale ⁴⁴³.

Per il Ministero della Giustizia ⁴⁴⁴ “ *poiché i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto, l'eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all'art. 59 lettera d)*

Per l'Amministrazione finanziaria ⁴⁴⁵ “ *..la sussistenza dell'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell'ambito del processo penale..”*

Per i giudici di legittimità la norma dell'articolo 59, lett. d), testo unico imposta di registro si riferisce “ *genericamente alle sentenze di condanna*

⁴³⁸ cfr Ministero delle Finanze circolare n. 33 del 4 luglio 1989

⁴³⁹ art 2043. (Risarcimento per fatto illecito). *Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

⁴⁴⁰ il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale oppure nei casi espressamente previsti dalla legge ai sensi dell'articolo 2059 c.c. (Cass. Civ. sent. n. 1766 del 20 gennaio 2014.

⁴⁴¹ “si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull'imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato” nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999

⁴⁴² il secondo comma dell'art. 185 codice penale prevede la risarcibilità del danno morale cagionato dal reato.

⁴⁴³ Per dottrina e giurisprudenza *il danno patrimoniale ex articolo 2043 c.c. è atipico perché per il suo risarcimento è necessario e sufficiente che si sia cagionato un danno ingiusto, cioè una lesione ad un diritto o a un interesse protetto; il danno non patrimoniale ex articolo 2059 è tipico perché può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge .*

⁴⁴⁴ nota n.1670/99/U del 21 giugno 1999. In materia di danno morale e biologico Agenzia delle Entrate di Firenze risoluzione prot. 179367 dell'11 ottobre 2011. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 codice civile vedasi le sentenze Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 26972, 26973,26974,26975 dell'11 novembre 2008.

⁴⁴⁵ Agenzia delle Entrate risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009

al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato inteso in senso ampio in modo da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale”⁴⁴⁶.

Inoltre ⁴⁴⁷ il potere del giudice civile di “*accertare la sussistenza del reato è riconosciuto anche ove sia intervenuta declaratoria di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato*”.

Anche in caso di estinzione del reato (articolo 198 codice penale) ⁴⁴⁸, il danno non patrimoniale può essere richiesto ricorrendo alla giurisdizione civile ⁴⁴⁹.

Il provvedimento in grado di appello ex articolo 578 codice di procedura penale che dichiara estinto il processo per amnistia o per prescrizione “*confermando, la condanna al risarcimento danni derivanti da fatti costituenti reato contenuta nella sentenza di primo grado è soggetto a registrazione a debito*” ⁴⁵⁰.

Il giudice civile, quindi, anche nel caso in cui sia verificata una causa di estinzione dell'azione penale può accertare se un fatto rivesta i caratteri del reato ai fini dell'attribuzione dei danni non patrimoniali.

Riassumendo si dovrà come da indirizzo ministeriale del 4 luglio 1989 ⁴⁵¹, procedere alla registrazione a debito delle sentenze civili che contengono condanna al risarcimento danni allorché si configuri una delle seguenti ipotesi:

a) il danno patrimoniale e non patrimoniale oggetto della condanna trova il proprio titolo, secondo la motivazione della sentenza, in un reato accertato precedentemente dal giudice penale;

⁴⁴⁶ Cass. Civ. Sez. V, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007 e n. 24096 del 12/11/2014.

⁴⁴⁷ Cass, Civ. Sez. III sentenza n 1546 del 12 maggio 1956

⁴⁴⁸ art. 198 codice penale l'estinzione del reato non fa cadere l'obbligo del risarcimento del danno morale.

⁴⁴⁹ “*..i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento del danno, l'eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all'art. 59, lettera d) citato...*” nota n. 1670/99/U del 21 giugno 1999 Ministero Giustizia.

⁴⁵⁰ Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

⁴⁵¹ Circolare del 4 luglio 1989 n. 33 del Ministero Finanze

b) l'autore del fatto illecito è condannato, pur in assenza di procedimento penale, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali anche di quelli non patrimoniali (o morali)⁴⁵².

h) provvedimenti relativi alla procedura fallimentare o in giudizi ordinari in cui è parte il fallimento

Nella procedura fallimentare non si applica l'istituto del patrocinio a spese dello Stato ma, relativamente alle spese necessarie alla stessa in assenza di attivo fallimentare, le disposizioni espressamente previste dalla Parte IV – Titolo I- del Testo Unico spese di giustizia.

Nell'ambito delle procedure fallimentari bisogna tenere conto, ai fini del presente lavoro:

- a) della procedura fallimentare in senso proprio;
- b) delle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento

► la procedura fallimentare in senso proprio è “la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura” espressamente disciplinata, dagli articoli 146 e 147 Testo Unico spese di giustizia⁴⁵³.

Nella procedura fallimentare per la sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione, l'imposta di registro è prenotata a debito.⁴⁵⁴

Principali criticità che si erano riscontrate, e superate, in materia fallimentare e concorsuale relativamente agli obblighi di registrazione : **a) sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione [circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002] ; **b) sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione [circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998] salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto [risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996, conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006] per il Ministero delle Finanze “se con la

⁴⁵² Ai sensi della nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999 si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull'imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato

⁴⁵³ modifiche alla legge fallimentare si sono avute con il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 1255, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 con D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

⁴⁵⁴ articolo 59 lettera c) dpr 131/1986 e art. 146 comma 2 lettera a) dpr 115/2002

*sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86 [risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006] ; c) **decreto di omologazione del concordato preventivo** – vi è l'obbligo di registrazione [Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007]; d) **sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo** è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso [risoluzione n. 479/E Agenzia Entrate 17 dicembre 2008] .*

► le procedure ordinarie in cui è parte un fallimento ipotesi disciplinata dall'art. 144 Testo Unico spese di giustizia nelle sole ipotesi in cui, in assenza di attivo fallimentare, si necessita che sia lo Stato ad anticiparne le spese; nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire con prenotazione a debito.

L'articolo 59 lettera c) testo unico imposta di registro è specifico nel limitare la registrazione a debito alla *procedura fallimentare* escludendone, quindi, la possibile ipotesi in cui il fallimento è parte in un giudizio ordinario.

L'ipotesi che si possono verificare sono :

- che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio ne chieda la registrazione a debito,

o

- che sia l'Agenzia delle Entrate che nella fase della liquidazione chieda il pagamento al Fallimento.

La prima delle ipotesi ha, a parere di chi scrive, legittimazione normativa a sostegno.

l'articolo 144 T.U. spese di giustizia prevede che “ *nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio* “.

Nell'ipotesi in esame, quindi, non trova [troverebbe] applicazione l'articolo 59 lettera c) testo unico imposta di registro che riguarda, esclusivamente, la *procedura fallimentare*.

Trattandosi di giudizio ordinario in cui è parte il fallimento, le *spese* a cui fa riferimento il richiamato articolo 144 T.U. spese di giustizia non sono limitate a quelle previste e necessarie al giudizio (contributo unificato, anticipazione forfettaria, diritti di copia oltre le spese anticipate necessarie per onorari di avvocato ed eventuale consulente di parte) ma anche a quelle necessarie alla registrazione del provvedimento.

La seconda ipotesi, ossia quella che sia l'Agenzia delle Entrate a, nella fase della liquidazione, chiederne il pagamento al fallimento trova (troverebbe) giustificazione nel principio della c.d. *solidarietà passiva* in riferimento alle imposte di registro ex articolo 57 decreto presidente della Repubblica n. 131/1986⁴⁵⁵ che ne permetterebbe l'imputazione, nella richiesta dell'imposta, a carico della procedura fallimentare.

In tale ipotesi la liquidazione a carico del fallimento dovrebbe essere proceduta dalla richiesta, da parte dell'Agenzia delle Entrate, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento⁴⁵⁶ a *registrare a debito*.⁴⁵⁷

L'ipotesi in commento appare però contraria ai *principi di economicità e celerità* delle procedure amministrative.

i) provvedimenti relativi alle procedure di crisi di impresa e dell'insolvenza- esclusione dell'istituto della prenotazione a debito

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14⁴⁵⁸ ha dato attuazione alla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 per la riforma della disciplina dell'insolvenza modificando profondamente la legge fallimentare .

⁴⁵⁵ Ai sensi dell'art. 57, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, «*oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti e le parti in causa*».

⁴⁵⁶ come vedremo nel prosieguo del lavoro la richiesta di prenotazione a debito è subordinata a specifica richiesta della cancelleria del giudice

⁴⁵⁷ e qui si verificherebbe l'assurdo che l'importo della registrazione non richiesto alle parti private dall'Agenzia delle Entrate per il fatto di essere prenotato a debito andrebbe richiesto alle stesse parti private, in caso di soccombenza in giudizio di quest'ultime, dalla cancelleria .

⁴⁵⁸ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – supplemento Ordinario n. 6

Il richiamato decreto legislativo ⁴⁵⁹ ha riunito in un medesimo testo normativo la trattazione dei differenti istituti, attualmente contenuti nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. “legge fallimentare”) e in alcune leggi speciali, dando vita al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Ai sensi dell’art. 349 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (rubricato: “Sostituzione dei termini fallimento e fallito”): “1. *nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.*

Con il Codice ⁴⁶⁰ in materia concorsuale viene introdotta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e il concordato minore (artt.74-83), d.lgs. n.14/2019 già contemplate dalla l. n.3/2012 ⁴⁶¹.

In alternativa alla ristrutturazione dei debiti del consumatore o al concordato minore, il codice prevede la liquidazione controllata del sovraindebitato art. 268 (procedura simile alla liquidazione giudiziale).

Soggetti a registrazione i provvedimenti adottati nelle procedure in esame .

Stante l’assenza di direttive ministeriali in materia riteniamo la registrazione da effettuarsi nelle modalità ordinarie non risultando essere stata estesa a tali procedure l’istituto della prenotazione a debito.

⁴⁵⁹ come modificato, da ultimo, dal [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e dal [D.L. 24 febbraio 2023, n. 13](#)

⁴⁶⁰ L’entrata in vigore del Codice, originariamente prevista a decorrere dal 15 agosto 2020 (applicabile con riferimento ai procedimenti avviati successivamente a tale data), a seguito della grave crisi epidemiologica da COVID-19, intervenuta nel 2020, è stata rinviata al 1° settembre 2021. Con l’articolo 5 (*Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Detto articolo dispone che: «All’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2».

⁴⁶¹ nella quale è prevista la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti emessa dal Tribunale - Ufficio Crisi di Impresa e sovraindebitamento

PARTE SETTIMA

✓ *Recupero dell'imposta di registro nei casi di prenotazione a debito* *a) recupero della spesa prenotata a debito:- aspetti generali, principio di solidarietà passiva (esclusione)*

Tutte le parti del giudizio sono tenute al pagamento dell' imposta di registro in osservanza alla regola normativa ⁴⁶² che le parti del processo sono obbligate in solido alla corresponsione dell' intera imposta di registro.

In virtù di tale principio l' Agenzia delle Entrate può chiederne il pagamento indifferentemente ad una delle parti processuali ⁴⁶³.

La parte alla quale viene inoltrata la richiesta, è tenuta al pagamento dell'intera imposta richiesta, fatta salva la possibilità, nelle ipotesi previste dalla legge, di chiedere, azione di regresso nei confronti di parte soccombente, all' altra parte di restituire tutta, o quota in caso di compensazione, la somma versata.

Ricordiamo, infatti, che la condanna del giudice alle spese processuali copre *anche* le spese di registrazione dell'atto.

La condanna al pagamento integrale delle spese giudiziali, o in quota, impone alla parte soccombente anche il pagamento della tassa di registrazione che è considerata spesa di lite secondo la norma generale ⁴⁶⁴ o per meglio dire spesa "*connessa al processo*" ⁴⁶⁵.

E' con la stessa sentenza registrata che si agirà nei confronti del debitore per il recupero.

Sentenza che però non può essere azionata direttamente ma è titolo per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo ⁴⁶⁶, infatti per la

⁴⁶² art. 57 testo unico imposta di registro

⁴⁶³ da anni è all' esame del Parlamento la proposta di normativa (disegno di legge Senato della Repubblica n. 892 XVIII Legislatura 2018-2022 presentato in data 24 ottobre 2018) che superi il principio di solidarietà dell' imposta di registro e ne preveda, per il principio di soccombenza, il pagamento a carico della sola parte soccombente.

⁴⁶⁴ rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

⁴⁶⁵ Consiglio di Stato provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003

⁴⁶⁶ si continua ad oberare il cittadino di inutili e dispendiosi atti quando sarebbe semplice agire con lo stesso titolo .

giurisprudenza di legittimità il titolo registrato non costituisce *titolo esecutivo* ⁴⁶⁷.

Il titolo *in base al quale si può procedere esecutivamente sui beni della controparte per ottenerne il rimborso non è (solo) la sentenza da essa invocata, bensì quella che accerti l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso* ⁴⁶⁸.

Le spese di registrazione della sentenza *non spettano in mancanza della prova di averne anticipato l'intero l'importo* ⁴⁶⁹.

Ne consegue che *la parte che abbia sostenuto le spese di registrazione ha il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte – sia pur nella misura risultante dalla ripartizione delle spese contenuta nella sentenza impugnata – solo in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra condebitori solidali* ⁴⁷⁰.

Le spese di registrazione *non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco* ⁴⁷¹.

I principi generali sopra enunciati trovano delle limitazioni nel caso in cui, in materia di registrazione del provvedimento giudiziario, l'imposta di registro sia prenotata a debito ai sensi dell'articolo 59 T.U. imposta di registro comma 1 lettere a) e d).

Va, preliminarmente, evidenziato come l'attività di recupero delle spese processuali *“per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali”*. ⁴⁷²

Con riferimento ai recupero delle spese processuali, anticipate e/o prenotate a debito da parte dello Stato gli Uffici ministeriali di via Arenula hanno evidenziato, come *i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.*” ⁴⁷³

Nell'evidenziare che le prenotazioni a debito sono fatte a fini meramente contabili i relativi importi *saranno recuperati solo in presenza del*

⁴⁶⁷ Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

⁴⁶⁸ Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

⁴⁶⁹ Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

⁴⁷⁰ *cf.* Cass. civ. Sez. 1, 21 febbraio 2001 n. 2500; Cass. civ. Sez. 2, 16 giugno 2008 n. 16212 e 27 giugno 2011 n. 14192 Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

⁴⁷¹ Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

⁴⁷² circolare Ministero della Giustizia dell'08/02/2011, prot. n.0016318

⁴⁷³ rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

*presupposto della condanna della parte privata mentre non si procederà a nessun recupero nell'ipotesi di condanna delle Amministrazioni dello Stato*⁴⁷⁴.

Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia⁴⁷⁵, “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito ”⁴⁷⁶

In materia di provvedimento registrato a debito vale, in linea generale e con l'esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo 59 testo unico imposta di registro, il principio⁴⁷⁷ di solidarietà passiva tra le parti “*chi ha adempiuto può comunque esercitare l'azione di regresso, ai sensi dell'articolo 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali diverse dalle Amministrazioni dello Stato e nei limiti della quota d'imposta su di esse gravante...*”⁴⁷⁸.

Quando parte processuale è una pubblica amministrazione, o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato⁴⁷⁹, i principi generali relativi al recupero vanno, con particolare riferimento all'ipotesi di compensazione delle spese, coordinati con le disposizioni di cui all'articolo 159 testo unico spese di giustizia⁴⁸⁰ e all'articolo 132 testo unico spese di giustizia⁴⁸¹.

Maggiore specificità riveste invece la registrazione a debito nelle ipotesi di cui all'articolo 59 c. 1 lettera d) testo unico imposta di registro in cui lo Stato, che non è parte del giudizio, provvede in favore della parte privata danneggiata.

Come meglio vedremo nel prosieguo del lavoro nelle ipotesi di registrazione a debito ex lettera d) comma 1 art. 59 testo unico imposta di registro ai fini dell'obbligo del pagamento dell'imposta di registro, deve ritenersi *non applicabile il principio della solidarietà* tra le parti processuali di cui all' articolo 57 testo unico imposta di registro.

Infatti, nella ipotesi in esame ai sensi dell'articolo 60 comma 2 T.U. imposta di registro nelle *sentenze di cui alla lettera d) dell'articolo 59 deve*

⁴⁷⁴ cfr. Cass. sez. III, 18.4.2000 n. 5028; sez. I, 22.4.2002, n. 5859, Comm. Trib. reg. Lazio 23.5.2000

⁴⁷⁵ circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j)

⁴⁷⁶ per il *foglio delle notizie* vedasi la precedente nota n. 6

⁴⁷⁷ art. 57 testo unico imposta di registro

⁴⁷⁸ Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 450/E del 21 novembre 2008.

⁴⁷⁹ articolo 59 lettera a) testo unico imposta di registro, art. 108 lettera c) testo unico spese di giustizia e art. 131 comma 2 lettera d) testo unico spese di giustizia

⁴⁸⁰ compensazione spese con Amministrazione pubblica parte processuale

⁴⁸¹ compensazione spese con parte processuale privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno , nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

b) Amministrazione competente al recupero delle spese di registrazione a debito

Per il Ministero delle Finanze ⁴⁸² sono gli “uffici di Cancelleria (quindi l'Amministrazione Giustizia) *competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a debito*”, dovendo gli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) attenersi soltanto “*ai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione*” ⁴⁸³.

Anche per il Consiglio di Stato ⁴⁸⁴ in relazione alla competenza al recupero nelle ipotesi di registrazione a debito, di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, “... *il nuovo Testo Unico abbia, in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari...*”

Nell'immediatezza dell'entrata in vigore del testo unico spese di giustizia, infatti, per il Consiglio di Stato, chiamato a dirimere un “conflitto interpretativo” tra Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze “*non appare, infatti, fondata l'obiezione sollevata dal Ministero della Giustizia in ordine alla circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del Testo Unico sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali.*

Proprio le disposizioni della Parte VII del Testo Unico, riguardanti le "riscossioni", e in ispecie quelle contenute nel titolo I, recante le disposizioni generali, portano a concludere che, in realtà, le riscossioni di cui si tratta non si riferiscono soltanto alle ipotesi di recupero delle spese processuali in senso stretto, tra cui quelle relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si riferiscono pure al complesso delle spese in qualche modo "connesse" al processo ⁴⁸⁵, *come quelle relative alle*

⁴⁸² Circolare n. 37 del 10 giugno 1986 e Circolare n. 16 del 30 marzo 1989

⁴⁸³ prima della riforma di cui al testo unico spese di giustizia il recupero delle imposte prenotate a debito veniva effettuato con una nota di pagamento compilata dal cancelliere ai sensi del combinato disposto dell'art. 61, comma 1 del DPR 131/1986 (che rinviava al R.D. 3282/1923 sul gratuito patrocinio) e dall'art. 43 del codice di procedura civile

⁴⁸⁴ provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003

⁴⁸⁵ “*lascia perplessi il parere del Consiglio di Stato , laddove a fronte delle deduzioni del ministero della Giustizia non trova altro , per sostenere la soluzione contraria, che far riferimento al concetto di «spese in qualche modo connesse». Quale sia il tipo di connessione sfugge, posto che si tratta , appunto, di imposta di registro e non di spese di natura giuridica processuale. Sarebbe come addebitare agli uffici giudiziari la riscossione delle multe solo perché competenti avverso le opposizioni.* “cfr. Marilena

pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative ed anche, per quanto riguarda il processo penale, alle spese di mantenimento dei detenuti.

In quest'ottica, il mancato esplicito riferimento ad un caso particolare dell'imposta di registro prenotata a debito non sembra possa assumere valore determinante, ai fini di escludere la competenza degli uffici giudiziari, soccorrendo in proposito l'attribuzione a tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208 del Testo Unico, che si pone come norma di chiusura, essendo sempre applicabile "se non diversamente stabilito in modo espresso".⁴⁸⁶

Il sopra richiamato indirizzo del Consiglio di Stato appare, a dir poco, discutibile.

La sopra richiamata soluzione interpretativa ci pare, innanzitutto, in contrasto con quanto si ricava dal disposto letterale di cui al Paragrafo 1, lett. b) della Relazione Tecnico - Amministrativa al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 155 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" che ha mantenuto distinte le competenze tra Uffici giudiziari e Uffici finanziari.

Per la richiamata Relazione Tecnico-amministrativa T.U. spese di giustizia "*Sono rimaste in vigore le norme sul recupero delle spese e delle pene, da parte dei cancellieri come agenti della riscossione, e quelle sull'ufficio registro, come ufficio per l'incasso del riscosso e per il pagamento delle spese anticipate, mentre con le riforme generali dal 1996 in poi la riscossione e i pagamenti relativi alle spese di giustizia, uniformate alle altre entrate patrimoniali dello Stato, sono stati attribuiti ai concessionari*".

All'individuazione della competenza al recupero delle imposte di registro nelle ipotesi in esame da parte delle Cancellerie Giudiziarie ⁴⁸⁷ concorrerebbe, a parere degli Uffici finanziari e del Consiglio di Stato, il D.P.R. n. 115 del 2002 il quale :

a) all'art. 208 lo identifica come "*ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione*" e

Cerati "*il recupero dell'imposta di registro sulle condanne per danni morali*" in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg. 178 e ss

⁴⁸⁶ parere n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 richiamato in Ministero Giustizia prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004.

⁴⁸⁷ con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi, negli uffici giudiziari, gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale. L'ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di "UFFICIO RECUPERO CREDITI"

b) all'art. 213, attribuendogli la competenza in ordine alla "iscrizione a ruolo" dell'imposta, lega tale potere alla scadenza del "termine computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento", con prova evidente sulla competenza (*invito di pagamento*) per l'esercizio della azione di recupero.

Nulla di più inesatto e strumentale.

A parere di chi scrive è proprio la formulazione del testo unico spese di giustizia che ne esclude [escluderebbe] la competenza a carico delle cancellerie giudiziarie le quali hanno, per espressa disposizione della richiamata normativa, competenza a recuperare:

≈ nel processo penale, ai sensi del disposto di cui all'articolo 200 tusc, : le spese processuali, le pene pecuniarie ⁴⁸⁸, le sanzioni amministrative pecuniarie, le spese di mantenimento dei detenuti ⁴⁸⁹, le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

≈ nel processo civile, tributario e amministrativo ai sensi del disposto di cui all'articolo 201 tusc : le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

≈ le sanzioni pecuniarie processuali penali e civili ai sensi del disposto di cui all'articolo 202 tusc .

L'imposta di registro, e quindi la relativa competenza al recupero a carico delle cancellerie, non sono richiamate nella sopra elencata normativa, a meno di non voler far rientrare l'imposta di registro nel novero delle spese processuali.

Per spese processuali si intendono le spese necessarie al funzionamento del processo o per meglio specificare, il *costo* che la parte privata deve sopportare nel processo.

Spese processuali espressamente previste dalla legge e nello specifico : contributo unificato, diritto di copia, diritto di notifica, anticipazioni forfettarie .

⁴⁸⁸ in materia di recupero pene pecuniarie vedasi : a) circolare Ministero della Giustizia " in tema di adempimenti procedurali conseguenti all'entrata in vigore del d.lgs. 7/2016 e 8/2016" prot. n. 60154 del 4 aprile 2016; b) circolari Ministero della Giustizia con " indicazioni operative per gli uffici giudiziari" prot. n. 147874 del 4 agosto 2017 e prot. n. 9958 del 16 gennaio 2018; c) circolare Ministero della Giustizia " in tema di conversione della pena pecuniaria a carico di soggetti irreperibili non condannati anche a pena detentiva" prot. n. 218487 del 12 novembre 2019; d) circolare Ministero della Giustizia " conversione della pena pecuniaria inesigibile – estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione- chiusura partite di credito" prot. n. 38467 del 23 febbraio 2021.

⁴⁸⁹ in materia di procedure per il recupero delle spese di mantenimento in carcere circolare Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 25 settembre 2015 n. 0190789 e circolare del 16 novembre 2017 n. 0366175

L'imposta di registro non è una spesa del processo ma una imposta con la quale lo Stato colpisce i provvedimenti giurisdizionali che hanno ad oggetto l'esistenza, la modificazione, estinzione o attuazione di un diritto soggettivo.

L'imposta di registro va, correttamente, inquadrata quale *imposta indiretta* essendo infatti "*imposta d'atto*" va a tassare gli "*aspetti patrimoniali e non*" scaturenti dal provvedimento.

E che l'imposta di registro non rientri tra le spese processuali di cui all'articolo 208 tusg trova, tra l'altro, conferma nella richiesta del citato parere al Consiglio di Stato avanzata dal Ministero della Giustizia in cui si ecccepiva proprio "*la circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del Testo Unico sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali*"⁴⁹⁰ spese processuali nelle quali non rientrerebbero, evidentemente per gli uffici ministeriali di via Arenula, le imposte di registrazione.

Inoltre, è [sarebbe] proprio "*la finalità di razionalizzazione ed economizzazione del sistema delle spese di giustizia poste a base del Testo Unico*" che giustificherebbe, come inizialmente sostenuto dallo stesso Ministero della Giustizia, la competenza al recupero dell'imposta in esame in capo agli uffici finanziari delle Agenzie delle Entrate.

Il sistema del recupero dell'imposta di registro è infatti disciplinata dal testo unico imposta di registro che ne individua la competenza proprio in capo all'Ufficio finanziario.

Per l'articolo 15 del richiamato T.U., comma 1 lettera a "*in mancanza delle richieste da parte dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c)* [nello specifico = i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni] *la registrazione è eseguita d'ufficio previa riscossione dell'imposta dovuta.*

Per il successivo articolo 16 "*...la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio con la data del giorno in cui è stata richiesta..*"

Per l'articolo 54 comma 5 "*..quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'articolo 15 l'ufficio del registro [= ora Agenzia delle Entrate] notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta...*"

E' in questo modo che, differentemente da quanto sostenuto nel parere dal Consiglio di Stato, e in piena applicazione del dato normativo che

⁴⁹⁰ rif. in circolare Ministero della Giustizia 1 marzo 2004 prot. n. 1/2896/44/U-04

resterebbe ..”*immutato l'assetto delle competenze che si è ormai da tempo consolidato, si eviterebbero, inoltre, gli inconvenienti di ordine organizzativo ed economico di cui fa cenno il Ministero dell'Economia e delle Finanze*”.

Le competenze della cancelleria in materia di imposta di registro sono espressamente indicate sia nel Testo Unico spese di giustizia(TUSG) sia nel Testo Unico (TUR) imposta di registro , e in nessuno dei richiamati testi unici è disposta l'attività di recupero dell'imposta di registro da parte delle cancellerie giudiziarie.

Né assume [assumerebbe], a favore della competenza al recupero in carico delle cancellerie giudiziarie l'assunto che “.. *appare improntato a criteri di maggiore equità il principio che - come segnalato nella relazione ministeriale* ⁴⁹¹ - *caratterizza la riscossione a cura degli uffici giudiziari, secondo cui la riscossione stessa avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ossia quando risultano definite le posizioni delle parti interessate, mentre la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire, indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito, e quindi anche prima dell'avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti...*” .

Al superamento dei sopra evidenziati *inconvenienti* soccorre [soccorrerebbe] il disposto di cui all'articolo 37 T.U. imposta di registro nella parte in cui si dispone il *salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato*.

E', non da ultimo, proprio “...*il mancato esplicito riferimento ad un caso particolare dell'imposta di registro prenotata a debito.. che assume... valore determinante, ai fini di escludere la competenza degli uffici giudiziari, soccorrendo in proposito l'attribuzione a tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208 del Testo Unico* ⁴⁹², *che si pone come norma di chiusura, essendo sempre applicabile se non diversamente stabilito in modo espresso*”.

Tra l'altro lo stesso articolo 61 T.U. imposta di registro nel disporre relativamente al *recupero delle imposte prenotate a debito* nulla dispone, nello specifico, in relazione all'attività di recupero limitandosi, al comma 2, a stabilire che “...*i cancellieri ...devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno chiesto la registrazione a debito quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito..*” .

⁴⁹¹ posizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentate al Consiglio di Stato in occasione della richiesta del parere

⁴⁹² norma di rango regolamentare

La soluzione adottata dagli Uffici finanziari e dal Consiglio di Stato appare rispondere invece alla logica, alquanto risibile, del “*visto che la cancelleria deve già recuperare le altre spese processuali ..per connessione recuperi anche le imposte di registro per le condanne al risarcimento dei danni morali conseguenti a reato*”⁴⁹³.

La sopra richiamata soluzione non trova, come visto, legittimazione normativa ma si ricava dagli indirizzi interpretativi dell'amministrazione finanziaria.

Indirizzi che sono vincolanti per gli organi e gli uffici destinatari ⁴⁹⁴, i quali possono disapplicarle solo quando siano *contra legem* ⁴⁹⁵.

c) ufficio di cancelleria competente al recupero delle spese di registrazione a debito

Per il Ministero della Giustizia “*in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell'importo in registrazione è l'ufficio giudiziario*” ⁴⁹⁶.

Per stabilire quale sia l'ufficio di cancelleria competente al recupero delle spese di registrazione della sentenza prenotata a debito si fa, analogamente al recupero delle spese processuali [= di giustizia], riferimento all'articolo 208 del tusc ai sensi del quale:

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

*b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione.*⁴⁹⁷

Con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia ⁴⁹⁸ sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale che si occupavano del recupero delle spese.

⁴⁹³ vedasi in proposito Marilena Cerati “*il recupero dell'imposta di registro sulle condanne per danni morali*” in Rivista delle Cancellerie anno 2012

⁴⁹⁴ cfr Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 ottobre 2010, n. 7521.

⁴⁹⁵cfr Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 17 aprile 2018, n. 2284, Tar Lazio – Roma, sez. II, sentenza del 23 settembre 2021, n. 9883

⁴⁹⁶ circolare prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004

⁴⁹⁷ comma così sostituito dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 .

⁴⁹⁸ il 30 giugno 2002

L'ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale ⁴⁹⁹, ha assunto, per determinazione ministeriale ⁵⁰⁰, la denominazione di "UFFICIO RECUPERO CREDITI".

Risolta ⁵⁰¹ la problematica, più volte segnalata da diversi uffici giudiziari, relativa all'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari.

Per gli Uffici di via Arenula " *il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett. d) DPR 131/86 allorché la sentenza di primo grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata).*

Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge, non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio.

La normativa vigente del resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali".

La competenza al recupero delle spese da parte degli Uffici di cancelleria trova un limite quando parte processuale è una Amministrazione dello Stato diversa dal Ministero della Giustizia che sia risultata vincitrice nella controversia.

Nel caso prospettato quando parte del processo è una pubblica amministrazione, diversa dal Ministero della Giustizia, per l'ulteriore fase di recupero di competenza dell'amministrazione Pubblica interessata ⁵⁰² *copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento*

⁴⁹⁹ L'attività di recupero è stata tradizionalmente curata, prima dell'entrata in vigore del testo unico spese di giustizia, dai servizi del Campione penale e del Campione civile. Il termine «Campione» indicava il registro su cui erano iscritte le partite di credito vantate dall'erario, ufficio campione era quindi l'ufficio addetto alla tenuta e gestione di tali registri.

⁵⁰⁰ da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U

⁵⁰¹ Circolare Ministero Giustizia DAG 25/01/2006.0009512.U

⁵⁰² circolare n 9 del 26 giugno 2003

della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U.

Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.

Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva.

Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processuale⁵⁰³ a prova dell'avvenuto adempimento.

Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio .”

Inoltre, per gli Uffici ministeriali di via Arenula⁵⁰⁴ ,“ ..la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parte nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa e abbia pertanto titolo per la riscossione delle spese processuali.

Quando l'amministrazione pubblica è la parte soccombente non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione.

Nel caso in cui siano parti più amministrazioni per le quali trova applicazione l'art 158 il foglio notizie deve essere inviato a tutte le amministrazioni parti nel processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito.

Nel caso in cui la sentenza che definisce l'eventuale gravame modifichi la precedente statuizione e peraltro condanni la parte diversa dall'amministrazione anche alle spese dei gradi precedenti l 'ufficio giudiziario inoltrerà all'amministrazione anche la copia del foglio notizie relativo al grado precedente.”

In materia il parere del Comitato consultivo dell'Avvocatura Generale dello Stato⁵⁰⁵, richiamato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia⁵⁰⁶, che “ ... evidenza che le spese prenotate a debito nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativa, devono essere recuperate, in caso di condanna della

⁵⁰³ come meglio precisato dalla nota Ministero Giustizia DAG.19/07/2011.0007630.U “..copia della nota inviata alla pubblica amministrazione parte nel processo deve essere conservata nel sottofascicolo delle spese nota ..”

⁵⁰⁴ nota Ministero Giustizia DAG.19/07/2011.0007630.U

⁵⁰⁵ seduta del 10 ottobre 2003, con parere inoltrato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

⁵⁰⁶ nota 19 dicembre 2003, n. 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia

controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione.

Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un'analogo nota all'ufficio dell'impugnazione, sino al giudicato, l'ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi..”

L'Agenzia delle Entrate ⁵⁰⁷ ha, inoltre, precisato che *la nota del cancelliere, emessa per l'esazione dell'imposta di registro prenotata a debito ai sensi del citato Articolo 59, comma 1, lett. d) del TU n. 131 del 1986, costituisce avviso di liquidazione e di riscossione dell'imposta già determinata al momento della registrazione a debito, atteso che con la nota di pagamento non viene avanzata una pretesa impositiva diversa rispetto a quella già desumibile dagli elementi indicati nella sentenza.*

d) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: aspetti generali

Competente al recupero nel caso di prenotazione a debito è l'ufficio recupero crediti secondo le regole dei cui all'articolo 208 testo unico spese di giustizia.

Nel caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'importo della sentenza prenotata a debito ai sensi dell'articolo 59 lettera a) testo unico imposta di registro, va recuperata nei confronti di parte abbiente risultata soccombente.

Titolo per il recupero è, ex articolo 208 testo unico spese di giustizia, il provvedimento che definisce il giudizio.

L' art. 133 Testo Unico spese di giustizia - Pagamento in favore dello Stato – dispone che *“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”*

⁵⁰⁷ Risoluzione del 08/05/2003 n. 100 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Il Ministero della Giustizia ⁵⁰⁸ pone l'accento sulla opportunità *“che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”*⁵⁰⁹.

Nessun recupero nelle ipotesi di una Amministrazione statale parte processuale risultata soccombente in giudizio nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso in esame, infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte ⁵¹⁰ *“... il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.”*

Viceversa vi è titolo, salva diversa statuizione da parte del magistrato che definisce il giudizio, per il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente in giudizio nei confronti di Amministrazione Pubblica parte processuale.

Tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio ⁵¹¹ il rapporto è regolamentato dalla normativa dei codici di rito, art 91 codice di procedura civile nel processo civile e, in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, dall' articolo 541 codice di procedura penale.

Il rapporto tra le parti, la cui regolamentazione è codicistica, e il principio generale del testo unico spese di giustizia, articoli 131, per il processo civile e 107 e 108, per il processo penale, ai sensi del quale l'ammissione produce effetti *solo* riguardo le spese che necessitano al non abbiente, fa sì che anche parte ammessa [soccombente] sia tenuta a sostenere le spese del giudizio di controparte non ammessa [vincitrice] imposta di registro compresa.

Nessuna azione di recupero *“può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente”*⁵¹², quindi, nel caso in esame la registrazione *“anticipata”* dallo Stato rimane a carico dell'Erario e

⁵⁰⁸ Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011

⁵⁰⁹ L'assenza dell'imputazione delle spese allo Stato impedisce alla Cancelleria di poter agire per il recupero e il foglio notizie viene chiuso con il *non c'è titolo per il recupero per mancanza di titolo*

⁵¹⁰ Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583

⁵¹¹ escluso, come precedentemente visto, le amministrazioni dello Stato nel caso di soccombenza in giudizio di quest'ultime.

⁵¹² circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U

nessuna azione di recupero può essere effettuata a meno di [eventuale] revoca del patrocinio stesso ⁵¹³ ex articolo 136 Testo Unico spese di giustizia.

Problema si pone nel caso in cui le parti processuali, attore e convenuto o imputato e parte civile, siano entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato ⁵¹⁴.

In questo caso parte soccombente, o condannata, è tenuta a rifondere all'Erario l'imposta di registro da questo prenotato a debito nei confronti di altra parte ?

L'esclusione, dal recupero delle spese nelle ipotesi in esame, è stata ribadita da, recente, giurisprudenza della Corte di Cassazione ⁵¹⁵.

Per i giudici di legittimità *“ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'Erario..”*

Principio quello sopra richiamato che se pur espresso in riferimento ad un processo penale ed in relazione all'applicabilità dell'articolo 110 tusc trova logica, e coerente, applicazione anche riguardo al processo civile e ai margini di applicabilità dell'articolo 133 tusc e all'istituto del recupero dell'imposta di registro prenotata a debito.

Quanto sopra, infine, a conferma che il principio della soccombenza in relazione al recupero delle spese *non può operare tra soggetti, lo Stato e la parte ammessa, al gratuito patrocinio che non sono parti contrapposte.* ⁵¹⁶

⁵¹³ Nota ministero Giustizia prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005. Dalla Relazione al testo unico spese di giustizia leggiamo che *“la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese..”*

⁵¹⁴ Per approfondimento sul punto vedasi Caglioti Gaetano Walter in *“ProfessioneGiustizia.it – il Portale degli operatori della Giustizia- lunedì 6 marzo 2023 “la riduzione degli onorari al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Criticità e “ipotesi” di soluzione”* Salvis Juribus – rivista di informazione giuridica sabato 21 gennaio 2023 *“gratuito patrocinio: contestualità di parti, in diversa posizione processuale, ammesse e regime delle spese”* Il Caso.it – foglio di informazione giuridica – sabato 21 gennaio 2023 *“gratuito patrocinio: contestualità di parti, in diversa posizione processuale, ammesse e regime delle spese”*

⁵¹⁵ Cassazione Penale Sez. 5 nn. 33103/2020 e 31533 /2021, Sez. 7 n. 33365/2021

⁵¹⁶ cfr = Cassazione n. 42508/2009

In materia è auspicabile, a livello normativo, un intervento che permetta una più incisiva tutela del non abbiente in piena applicazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 24, comma terzo, legge Costituzionale ⁵¹⁷.

e) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: compensazione delle spese

Nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese ⁵¹⁸, “ *le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.*”⁵¹⁹

Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. il giudice può compensare tra le parti le spese processuali .

L'imposta di registro non è [non sarebbe] spesa processuale quindi il recupero si effettua [effettuerebbe] anche, ed in relazione alla quota, nell'ipotesi di compensazione delle spese.

Per la giurisprudenza di legittimità ⁵²⁰“ *...quando la sentenza stabilisce la compensazione delle spese di giudizio, si ritiene che la compensazione riguardi anche le spese di registrazione...*”

Il sopra indicato indirizzo è stato superato.

Come già visto *le spese di registrazione non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco* ⁵²¹.

⁵¹⁷ Autorevole dottrina in materia ha evidenziato come “ *la contraddizione più grande sarebbe quella che lo Stato, dopo aver garantito l'accesso gratuito alla giustizia nel rispetto dell'articolo 24 della Carta Costituzionale , ricacci il non abbiente nella indigenza in nome del potere-dovere sociale di recuperare quanto sborsato*” cfr Nicola Iannello “*ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato*” in ANVAG

⁵¹⁸ la compensazione riguarda tutte le spese, anche quelle di registrazione, le stesse debbono, quindi, intendersi poste in misura della metà a carico di entrambe le parti del processo.

⁵¹⁹ circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U e DAG 14/04/2015.009943.U

⁵²⁰ cfr = Cass. sent. 2500 del 21.02.2001.

⁵²¹ Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

L'attuale indirizzo giurisprudenziale⁵²² nei giudizi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e compensazione delle spese appare conforme alle disposizioni normative del testo unico spese di giustizia.

Nelle ipotesi di compensazione delle spese con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato trova applicazione anche a regime normativo vigente una datata, è del 1882⁵²³, ma ancora attualissima e confermata dal quadro normativo del tuscg, disposizione del Ministero delle Finanze.

Per la richiamata direttiva della Direzione Generale Demanio e Tasse del Ministero delle Finanze *“La sentenza che pone fine alla lite colla compensazione delle spese quando sia stata registrata a debito, attribuisce il diritto di ripetere dalla parte non ammessa al beneficio della gratuita clientela la metà delle tasse di registro(Massima desunta dalla sentenza della Corte di Appello di Modena del 3 aprile 1882 in causa Finanze contro Bocci e Pelloni)”* .

In materia di registrazione dei provvedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato opera, a normativa vigente, l'articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale *“nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge”*.⁵²⁴

Mentre, come vedremo nel paragrafo che segue, l'analogo problema di *apparente contrasto* tra la normativa dell'imposta di registro e la normativa delle spese di giustizia ha trovato soluzione nei casi di compensazione spese in cui parte processuale è una pubblica amministrazione lo stesso non può dirsi nei casi in cui parte processuale è ammessa al patrocinio spese dello stato e il giudice dispone per la compensazione.

⁵²² il richiamato indirizzo giurisprudenziale di cui alla nota n. 515 è precedente all'entra in vigore del tuscg

⁵²³ rif. Normale n. 246 Ministero Finanze _ Direzione Generale Demanio e Tasse – del 1882

⁵²⁴ in Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia Articolo 132 (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese) (R) *La norma in commento riproduce una norma regolamentare già esistente, riscrivendola in maniera più chiara, e la inserisce nel testo unico per motivi sistematici. La prima ipotesi si ha quando ha vinto l'ammesso e ha interesse alla registrazione. La seconda quando ha vinto l'altra parte e ha interesse alla registrazione, oppure, indipendentemente dalla vittoria, la parte diversa dall'ammesso ha interesse alla registrazione.*

Nel caso in esame, infatti, disapplicando la parte dell'articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale *l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa* le varie Agenzie delle Entrate locali, applicano, erroneamente secondo il parere dello scrivente ⁵²⁵, l'articolo 59 lettera a) testo unico spese di giustizia provvedendo, all'atto della ricezione del provvedimento, alla registrazione a debito per l'intero importo.

Questo comporta da parte delle cancellerie l'obbligo di procedere al recupero della metà dell'importo registrato in una inutile, dispendiosa, e non dovuta, attività da parte degli uffici giudiziari.

Obbligo di recupero che tiene conto del fatto che lo Stato è pur vero non sia parte nel giudizio ma ne anticipa le spese a favore di parte non abbiente in applicazione ad un diritto costituzionale.

Da qui la più volte segnalata necessità da parte del Ministero della Giustizia ⁵²⁶ a *“che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”*.

Quindi imputazione delle spese anticipate e/o prenotate a debito con pagamento a favore dell'Erario in applicazione dei disposti di cui agli articoli 110 tusc, giudizio penale, e 133 tusc, giudizio civile.

L'assenza della espressa disposizione a che il pagamento avvenga a favore dello stato se non permette di recuperare le spese di giustizia che sono state anticipate e o prenotate a debito a favore dell'ammesso al patrocinio non sono però di ostacolo al recupero dell'imposta di registro prenotata a debito.

Sia in virtù del richiamato indirizzo ministeriale ⁵²⁷ sia per il principio ai sensi del quale *“chi ha adempiuto può comunque esercitare l'azione di regresso, ai sensi dell'articolo 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali diverse dalle Amministrazioni dello Stato e nei limiti della quota d'imposta su di esse gravante...”* ⁵²⁸.

Nell'ipotesi in esame stante, comunque, che la presenza di parte ammessa fa scattare il meccanismo della prenotazione a debito ex articolo

⁵²⁵ errore scientemente voluto.. infatti registrando per l'intero e non per la quota prenotata si *“scarica”* sulla cancelleria l'onere di recuperare l'importo dovuto dalla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

⁵²⁶ Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011

⁵²⁷ rif. Normale n. 246 Ministero Finanze _ Direzione Generale Demanio e Tasse – del 1882

⁵²⁸ Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 450/E del 21 novembre 2008.

59 testo unico imposta di registro , il detto articolo andrebbe coordinato con le disposizioni di cui all'articolo 132 testo unico spese di giustizia.

Per effetto di tale coordinamento dovrebbe essere a carico dell'Agenzia delle Entrate, escluso i casi in cui sia parte diversa dalla parte ammessa al patrocinio a chiedere la registrazione , a registrare, d'ufficio, a debito per la metà a favore dell'Erario e ad agire per la rimanente metà nei confronti della parte privata.⁵²⁹

Le spese processuali, e a maggior ragione le spese di registrazione dei provvedimenti, si recuperano anche nei confronti di parte rimasta contumace nel processo.

Per l'Agenzia delle Entrate⁵³⁰ *“parti in causa” si intendono “tutti coloro che hanno preso parte al giudizio” “e la cui sfera giuridica è stata in qualche modo interessata dagli effetti della pronuncia” (e, quindi, l'attore, il convenuto, ancorché contumace, e gli eventuali altri soggetti intervenuti nel processo medesimo ai sensi degli artt. 105-107 c.p.c.)*

La questione dell'obbligo a carico di parte soccombente contumace del pagamento delle spese di lite è stata affrontata dalla Corte di Cassazione⁵³¹ *“...ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace.”*

Per la Giustizia tributaria⁵³² *“ il presupposto dell'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro non può essere avvisato in una mera situazione processuale, ma nel fatto che un dato soggetto sia destinatario degli effetti del capo di sentenza in ordine al quale è applicabile l'imposta”.*

f) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è Amministrazione dello Stato: aspetti generali, ipotesi di compensazione

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un'Amministrazione dello Stato, l'articolo 59, primo comma, testo unico sull'imposta di registro dispone che: *«si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti*

⁵²⁹ non c'è chi non veda chiari motivi di economicità procedurale nella proposta e semplificazione delle attività delle cancellerie giudiziarie.

⁵³⁰ rif. Agenzia delle Entrate risoluzione 21 novembre 2013, n. 82/E

⁵³¹ Cassazione Sezione VI civile ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015

⁵³² Cfr. Comm. trib. prov. Milano, 24 ottobre 2016

contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».

L' articolo 59 TUR va coordinato con le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Il richiamato articolo 158, comma 1, stabilisce che *“Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:(...); c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; (...)”*.

Le spese prenotate a debito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 158, sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore ⁵³³.

Nelle ipotesi di registrazione a debito di sentenze relative a controversie in cui è parte l' Amministrazione dello Stato ex articolo 59 lettera a) testo unico imposta di registro *“ il recupero viene eseguito nei confronti della parte soccombente secondo le statuizioni del giudice in merito alle spese”* ⁵³⁴.

Nessun recupero va fatto nelle ipotesi di una amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

Nel caso in esame , infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte ⁵³⁵ *“... il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.”*

l'Agenzia delle Entrate in caso di soccombenza di una pubblica amministrazione ha precisato che: *“ ...in un giudizio civile in caso di soccombenza di un'amministrazione dello Stato e conseguente condanna alle spese di lite a favore della parte privata, la registrazione della sentenza avviene mediante l'istituto della prenotazione a debito.*

Attenzione però, se il cancelliere non ha richiesto la registrazione a debito e l'ufficio dell'Agenzia ha notificato alla parte privata un avviso di

⁵³³ *“ quando la sentenza stabilisce la compensazione delle spese di giudizio, si ritiene che la compensazione **riguardi anche le spese di registrazione...**(cfr = Cass. sent. 2500/2001 del 21.02.2001).*

⁵³⁴ Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

⁵³⁵ Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583

liquidazione con la richiesta di pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza è la stessa parte privata che deve presentare istanza di autotutela chiedendo l'annullamento dell'avviso..."⁵³⁶.

In caso di spese di registrazione a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risultata soccombente in giudizio nei confronti di Amministrazione pubblica vedasi quanto esposto nel precedente paragrafo d) .

In materia di giudizi in cui è parte una pubblica Amministrazione le maggiori criticità interpretative hanno riguardato la, corretta, applicazione dell'istituto della prenotazione nell'ipotesi in cui i procedimenti si concludano con la compensazione delle spese di giudizio.

Anche nei giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione *"le spese di registrazione non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco"*⁵³⁷.

Ai sensi dell'art. 159 testo unico spese di giustizia nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio *"...se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione"*⁵³⁸, *ed è pagata per il rimanente dall'altra parte"*⁵³⁹; *se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte"*.

Inquadrato correttamente l'istituto della prenotazione a debito nelle ipotesi di compensazione⁵⁴⁰ delle spese gli uffici giudiziari non dovranno procedere a nessuna attività di recupero atteso che la quota a carico della parte privata andrà riscossa dall'Agenzia delle Entrate.⁵⁴¹

⁵³⁶ La precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12)

⁵³⁷ Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

⁵³⁸ Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), *" nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito"* .

⁵³⁹ Se la parte privata non si attiva per il pagamento della propria quota dell'imposta di registro, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procederà alla notifica dei relativi avvisi (accertamento dell'imposta)

⁵⁴⁰ in materia anche Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U

⁵⁴¹ *"nell'ipotesi di procedimenti nei quali è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è*

Per l'Agenzia delle Entrate ⁵⁴² “...nel caso di compensazione delle spese di lite in un giudizio in cui è parte un'amministrazione dello Stato: il cancelliere deve richiedere la registrazione della sentenza con prenotazione a debito per la metà o per quota di compensazione dell'imposta, la parte privata deve procedere al pagamento della propria metà dell'imposta di registro.”

Per gli Uffici finanziari ⁵⁴³ dal combinato disposto degli articoli 57 del testo unico sull'imposta di registro e 159 del D.P.R. n. 115/2002 il principio di solidarietà passiva rileva soltanto per le parti processuali diverse dalle Amministrazioni Pubbliche e limitatamente alla quota di imposta .

In relazione alle competenze delle cancellerie giudiziarie il Ministero della Giustizia ⁵⁴⁴ richiamando le disposizioni già impartite ⁵⁴⁵ ha precisato che “...sul foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito..” .

In materia di contumacia della parte soccombente si rinvia a quanto scritto nel precedente paragrafo e).

g) recupero delle spese di registrazione a debito nelle procedure per equa riparazione e per riparazione per ingiusta detenzione

I provvedimenti a seguito di ricorso per equa riparazione e di riparazione per ingiusta detenzione rientrano, come visto, nelle ipotesi di registrazione ex lettera a) dell'articolo 59 testo unico imposta di registro.

prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta va corrisposta dall'altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10, lettera c), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell'imposta di registro. La quota residua di imposta dovrà, quindi, essere corrisposta dall'altra parte processuale. Qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procederà alla notifica dei relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati...” Agenzia delle Entrate risoluzione 95/E del 19 novembre 2015

⁵⁴² anche tale precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12.

⁵⁴³ risoluzione del 21 novembre 2008 n. 450/E

⁵⁴⁴ Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U

⁵⁴⁵ Ministero della Giustizia circolare n 9 del 26 giugno 2003.

Sia per i provvedimenti in materia di equa riparazione che di riparazione per ingiusta detenzione si applicano gli stessi principi sia in materia di registrazione sia in materia di (eventuale) recupero.

Nessuna azione di recupero nelle nei casi di accoglimento dei ricorsi⁵⁴⁶ con contestuale condanna dell'Amministrazione Pubblica⁵⁴⁷.

Recupero da effettuarsi in caso di rigetto dei ricorsi di parte privata.

Infatti nel caso di rigetto “...con provvedimento passato in giudicato della domanda... l'imposta prenotata a debito sarà recuperata ..in capo al ricorrente..”⁵⁴⁸.

L'imposta di registro - prenotata a debito per gli stessi decreti - sarà recuperata dagli uffici giudiziari⁵⁴⁹ in capo al ricorrente.

Non si procederà a nessun recupero nell'ipotesi di condanna dello Stato alla riparazione dei danni subiti per l'irragionevole durata del processo.⁵⁵⁰

Nella procedura per riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 315 cpp comma 2 si applicano in quanto compatibili le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario il quale all'art. 644 comma 2 l'ordinanza di inammissibilità è ricorribile in cassazione

Se la condanna diventerà definitiva le spese prenotate a debito non verranno rimosse; mentre in caso di annullamento o di riforma del decreto a seguito di sentenza da parte della Suprema Corte si potrà procedere al recupero del tributo che risulterà all'esito effettivamente dovuto”⁵⁵¹

Per il Ministero della Giustizia⁵⁵² la direttiva dell'Agenzia delle Entrate dell'11 luglio 2005 n. 86 “... fa riferimento alle sole ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione che accolgono il ricorso (con condanna alle spese o compensazione delle spese) oppure ancora alle ordinanze con rigetto della domanda e condanna alle spese....

⁵⁴⁶ “ non si procederà a nessun recupero nell'ipotesi di condanna dello Stato alla riparazione dei danni subiti per l'irragionevole durata del processo..” circolare 23 marzo 2004 n. 13/E Agenzia delle Entrate

⁵⁴⁷ come principio generale quanto enunciato da ultimo dalla Corte di Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583 “il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa”.

⁵⁴⁸ circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate

⁵⁴⁹Ministero della Giustizia prot. n. 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004

⁵⁵⁰Circolare Agenzia Entrate n. 13 del 23.03.2004

⁵⁵¹ consultazione n. 10708/03 del 21 novembre 2003 richiamata in Circolare Agenzia Entrate n. 13 del 23.03.2004

⁵⁵² DAG.28/11/2018.0237277.U

Che invece nell'ipotesi di rigetto totale della domanda per ingiusta detenzione, definito con il "nulla per le spese" o "inammissibile" (Ministero dell'economia e delle finanze non costituito) non sembra sia corretto l'invio dell'ordinanza all'Ufficio del Registro con conseguente prenotazione a debito dell'imposta relativa...

...Orbene alla luce di quanto procede e tenuto conto del tenore delle disposizioni citate in normativa, si può affermare che i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna.

Pertanto nel caso delle "ordinanze di rigetto totale e nulla per le spese" come pure di "inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale" questa Direzione generale esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all'Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopra indicati..".

Come già scritto però per l'Agenzia delle Entrate "si può, quindi, affermare che ogni qualvolta l'amministrazione dello Stato è 'parte processuale' nel giudizio, il provvedimento giudiziario deve essere sottoposto a registrazione a debito e, in caso di soccombenza definitiva dello Stato - con il passaggio in giudicato del provvedimento decisorio -, il cancelliere deve procedere ad annullare d'ufficio la partita di credito dell'erario"⁵⁵³.

Ovviamente se la condanna diventerà definitiva le spese prenotate a debito non verranno rimosse; mentre in caso di annullamento o di riforma del decreto a seguito di sentenza da parte della Suprema Corte si potrà procedere al recupero del tributo che risulterà all'esito effettivamente dovuto"⁵⁵⁴.

h) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze nelle procedure fallimentari : aspetti generali

Ai sensi dell' articolo 146 del testo unico spese di giustizia nella procedura fallimentare le spese occorrenti alla procedura sono prenotate a debito e anticipate dall'Erario.

Al determinarsi di disponibilità liquide o sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, il giudice delegato assicura, articolo 146 comma 4 testo unico spese di giustizia. il tempestivo recupero di quanto la procedura ha anticipato e/o prenotato a debito .

⁵⁵³ Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 11.07.2005

⁵⁵⁴ consultazione n. 10708/03 del 21 novembre 2003 richiamata in Agenzia Entrate n. 13 del 23.03.2004

Alla luce di quanto sopra non vi è valido titolo per il recupero nel caso di passivo fallimentare.

Per la sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione⁵⁵⁵, l'imposta di registro è prenotata a debito.⁵⁵⁶

Le spese di registrazione con prenotazione a debito della sentenza seguono le regole generali del richiamato articolo 146, quindi, sono poste a carico dell'attivo fallimentare.

Nel caso di chiusura del fallimento senza attivo tali spese rimangono a carico dell'Erario.

La normativa del testo unico spese di giustizia in caso di mancanza di attivo fallimentare non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento.⁵⁵⁷

Sulla base del testo unico il *credito si iscrive nel registro dei crediti*⁵⁵⁸ solo dopo che è sorto e, quindi, non si pone il problema dell'annullamento⁵⁵⁹.

La prassi, errata⁵⁶⁰, in molti uffici giudiziari porta [portava]⁵⁶¹ invece all'iscrizione delle somme sul registro dei crediti da recuperare con successivo annullamento del credito in caso di mancanza di attivo fallimentare.

Il recupero delle spese della procedura fallimentare con passivo vengono recuperate solo, articolo 147 testo unico spese di giustizia, nel caso di revoca del fallimento, per colpa del debitore o del creditore.

i) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze nelle procedure con fallimento parte processuale : aspetti generali e ipotesi di compensazione

⁵⁵⁵ In materia fallimentare e concorsuale vi è obbligo di registrazione relativamente: a) alla sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, b) alla sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare, c) al decreto di omologazione del concordato preventivo

⁵⁵⁶ articolo 59 lettera c) dpr 131/1986 e art. 146 comma 2 lettera a) dpr 115/2002

⁵⁵⁷ cfr. Ministero Giustizia 26 giugno 2003, n. 9, 1 aprile 2005 n. 1/4168/U/44, nota senza numero del 15 aprile 2005 e 30 marzo 2012, n. 46124/U.

⁵⁵⁸ registro mod. 3/SG (registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito) come da decreto interministeriale del 28 maggio 2003 istitutivo dei registri e dei relativi modelli. Il registro modello 3/SG è in uso ai soli uffici giudicanti

⁵⁵⁹ cfr. come da commento all'articolo 146 in Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

⁵⁶⁰ in molti casi ingenerata a seguito di *poco fondati* rilievi ispettivi

⁵⁶¹ in una inutile e dispendiosa attività

Diverso il caso del giudizio ordinario in cui il fallimento è parte con ammissione alle spese a carico dell'Erario ex articolo 144 testo unico spese di giustizia.

Il recupero di quanto registrato a debito, in caso in cui il fallimento risulti vincitore nel giudizio, avverrà a carico di parte soccombente e nelle misure ordinarie a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale si è definito il giudizio ⁵⁶².

In caso in cui il fallimento risulti soccombente le spese prenotate a debito a suo favore, quindi, anche l'eventuale imposta di registro andranno annotate, a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale la causa ordinaria si è conclusa, nel foglio notizie che andrà trasmesso alla cancelleria del giudice fallimentare per l'eventuale recupero in caso di attivo fallimentare.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula, con direttiva del 21 gennaio 2021 ⁵⁶³ “.. appare infine opportuno che le cancellerie civili, all'esito della causa ordinaria - in cui la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese per effetto del provvedimento giudiziale di compensazione – comunichino le spese relative al procedimento concluso alla cancelleria fallimentare, in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare.”

Nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire o meno con prenotazione a debito.

Due le tesi che si possono sostenere in merito :

a) essendo l'articolo 59 lettera c) Testo Unico imposta di registro specifico nel limitare la registrazione a debito alla *procedura fallimentare* ne esclude la possibilità nell'ipotesi in cui il fallimento è [sia] parte in un giudizio ordinario, quindi la registrazione della sentenza segue il regime ordinario;

b) disponendo l'articolo 144 *che il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio* nel caso in esame trovi applicazione la lettera a) dell'articolo 59 t.u. imposta di registro, quindi, la sentenza andrebbe registrata a debito.

Nell'ipotesi di giudizio ordinario con fallimento soccombente l'eventuale pagamento della imposta di registro richiesta dall'Agenzia

⁵⁶² per tramite il relativo Ufficio recupero crediti che invierà la richiesta recupero al Concessionario Equitalgiustizia.

⁵⁶³ Ministero della Giustizia DAG.22/01/2021.0013688.U anche in Foglio Informativo n. 2/2021.

delle Entrate in virtù del principio di solidarietà, a parte privata legittima quest'ultima a chiederne il rimborso al fallimento con azione di insinuazione nello stesso.

In materia di contumacia della parte privata soccombente si rinvia a quanto scritto nel precedente paragrafo d)

In materia di compensazione delle spese si applicano le regole generali dei giudizi ordinari di cui ai paragrafi che precedono.

j) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (art. 59 lett. d) D.P.R. n. 131/86).

Si registrano, a debito ex articolo 59 lettera d) ⁵⁶⁴ testo unico sull'imposta di registro "... le sentenze [civili ⁵⁶⁵ e penali ⁵⁶⁶] con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato.." ⁵⁶⁷ nonché "...le ordinanze di cui all'articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato.." ⁵⁶⁸

La registrazione a debito ai sensi dell'articolo 59 lettera d) del testo unico imposta di registro "...va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato" ⁵⁶⁹

Per la Corte Costituzionale ⁵⁷⁰ col termine generico di sentenze, l'art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato

⁵⁶⁴ "...al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna..". risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015.

⁵⁶⁵ "... l'imposta di registro debba trovare applicazione quando la sentenza civile liquidi anche il danno morale,..... poiché i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto, l'eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all'art. 59, lettera d) citato." nota n. 1670/99/U, in data 21 giugno 1999, del Miri. Giustizia, Aff. Civ.

⁵⁶⁶ "...si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni a favore della parte civile." Circolari Ministero Giustizia n. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, , n 12 del 30 giugno 1995, n 9 del 3 settembre 1997 , e prot. n 1/6160/U n 9 del 30 giugno 1998 e Circolare 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44.

⁵⁶⁷ nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999

⁵⁶⁸ circolare Ministero Giustizia n 5 del 10 novembre 1999

⁵⁶⁹ Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952

⁵⁷⁰Corte Costituzionale sentenza n. 414 del 18 luglio 1989

al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.”

Sempre per i Giudici della Legge ⁵⁷¹ “.. la ratio dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda non su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l'imposta, si appalesa spesso aleatorio.

Nei casi in esame dunque, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione dell'art. 60 del medesimo d.P.R., effettuano il recupero dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R..

Anche per la giurisprudenza di legittimità ⁵⁷² “...l'amministrazione finanziaria procede alla registrazione a debito della sentenza di condanna al risarcimento del danno...e,in applicazione dell'articolo 60 testo unico imposta di registro al recupero dell'imposta prenotata soltanto nei confronti della parte obbligata a detto risarcimento, senza che operi a discapito del danneggiato il principio di solidarietà di cui all'articolo 57 testo unico imposta di registro...”

Per gli Uffici ministeriali giustizia di via Arenula ⁵⁷³ “...è certo che l'articolo 59 lett. d) DPR del 1986 abbia inserito nella precedente regolamentazione della materia una ipotesi di esenzione tributaria in favore del soggetto danneggiato, altrimenti obbligato alla anticipazione della spesa di registrazione della sentenza a lui favorevole, indipendentemente dalla sede, penale o civile, della relativa pronuncia, con conseguente esclusivo recupero delle spese prenotate a debito a carico della parte condannata al risarcimento.

La ratio di tale disposizione non è ispirata a ragioni di ordine fiscale ma a motivi etico sociali, avendo il legislatore ritenuto di dover tutelare, in tal modo, la posizione del danneggiato.”

Ricevuta in restituzione la sentenza “... è il Cancelliere che deve procedere a recupero delle imposte nei confronti della “parte obbligata al risarcimento del danno..”⁵⁷⁴.

⁵⁷¹ che si è espressamente richiamata agli atti parlamentari che hanno portato all'approvazione del nuovo testo unico imposta di registro per come si legge in sentenza n 414 del 18 luglio 1989

⁵⁷²Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9618

⁵⁷³ Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

⁵⁷⁴ cfr circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37, , Ministero delle Finanze con Circolare n. 16 del 30 marzo 1989, parere Consiglio di Stato n. 4900/03 del 11

Nella fattispecie, quindi, *“uffici di Cancelleria sono competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a debito”, dovendo gli uffici del registro [oggi Agenzia delle Entrate] attenersi soltanto “ai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione.*

*In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario..”*⁵⁷⁵.

L'Agenzia ha precisato⁵⁷⁶ che *la nota del cancelliere, emessa per l'esazione dell'imposta di registro prenotata a debito ai sensi del citato Articolo 59, comma 1, lett. d) del TU n. 131 del 1986, costituisce avviso di liquidazione e di riscossione dell'imposta già determinata al momento della registrazione a debito, atteso che con la nota di pagamento non viene avanzata una pretesa impositiva diversa rispetto a quella già desumibile dagli elementi indicati nella sentenza.*

Come hanno avuto modo di precisare i giudici di Legittimità, l'imposta deve essere recuperata *“nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno”*⁵⁷⁷, deve quindi ritenersi *non applicabile il principio della solidarietà* tra le parti processuali di cui all' articolo 57 testo unico imposta di registro⁵⁷⁸

Nelle ipotesi di registrazione in commento lo Stato non è parte processuale *“...non si sostituisce al predetto soggetto in favore del quale è emessa la statuizione, ma si pone quale unico immediato creditore dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno...”*⁵⁷⁹.

Essendo lo Stato estraneo al giudizio le cancellerie giudiziarie, per come individuate ai sensi dell'articolo 208 testo unico spese di giustizia, provvederanno al recupero nei confronti delle parti a danno delle quali è stata disposta la prenotazione a debito stessa.

dicembre 2003 e circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia .

⁵⁷⁵ cfr circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37, , Ministero delle Finanze con Circolare n. 16 del 30 marzo 1989, parere Consiglio di Stato n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 e circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia .

⁵⁷⁶ Risoluzione del 08/05/2003 n. 100 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

⁵⁷⁷ Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952

⁵⁷⁸ *“la norma ha , quindi, escluso il principio di solidarietà nel pagamento dell'imposta nei confronti del danneggiato , prevedendo che il soggetto inciso sia esclusivamente il condannato al risarcimento danni”* Agenzia delle Entrate n. 7807 del 21 gennaio 2015

⁵⁷⁹ circolare 18 novembre 1989 n. 8/2533/17.Q.87./III

Eventuali compensazioni, totali o parziali, rientreranno tra i rapporti delle parti stesse dovendo la cancelleria provvedere al recupero dell'intera somma prenotata a debito.

Per il principio di tassatività degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato⁵⁸⁰ e per il combinato disposto di cui agli articoli 107 e 108 testo unico spese di giustizia nel processo penale vanno recuperate nei confronti dell'imputato condannato anche se ammesso al patrocinio le spese anticipate e/o prenotate a debito a favore di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato e , quindi, anche l'imposta di registro.

Caso diverso nel processo civile in cui tra gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rientra anche l'ipotesi della prenotazione a debito della registrazione della sentenza con la conseguenza che la parte ammessa soccombente nel giudizio non è tenuta al rimborso dell'imposta in esame prenotata a debito.⁵⁸¹

In materia di contumacia della parte soccombente si rinvia a quanto scritto nel precedente paragrafo d) .

⁵⁸⁰ Ministero della Giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U

⁵⁸¹ una chiara disparità di trattamento su situazioni economiche costituzionalmente tutelate

PARTE OTTAVA

✓ ESENZIONE

a) Aspetti generali

In materia tributaria/fiscale le norme che stabiliscono agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva [*cfr* articolo 14 preleggi] .

Le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione .⁵⁸²

La stessa Corte di Cassazione ha, infatti, avuto più volte modo⁵⁸³ di chiarire che le norme agevolative, in quanto norme speciali e derogatorie delle norme generali, sono di stretta interpretazione .

Normativa, quella esentiva, che non ammette “ *interpretazioni analogica o estensiva.. con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa*”⁵⁸⁴

Difficile una esaustiva indicazione dei provvedimenti esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e, quindi, anche della registrazione⁵⁸⁵.

La stessa tabella Allegata al Testo Unico imposta di registro⁵⁸⁶ e relativa agli *Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione* , negli articoli 2 e 11 appare alquanto generica⁵⁸⁷ .

⁵⁸² *cfr.* Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso risoluzione n. 266/E del 30 ottobre 2009

⁵⁸³ per tutte =Corte di Cassazione 5 marzo 2009, n. 5270

⁵⁸⁴ *cfr.* Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106 e Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso risoluzione n. 266/E del 30 ottobre 2009

⁵⁸⁵ *gli atti non soggetti all'imposta di registro non devono essere inviati all'agenzia delle entrate per la registrazione (cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione n. 21/E del 27 febbraio 2002 e Ministero della Giustizia circolare n. 4 del 28 giugno 2002) come invece avveniva prima dell'entrata in vigore del testo unico spese di giustizia.*

⁵⁸⁶ D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986)

⁵⁸⁷ ricordiamo che al DPR 131/1986 sono allegati una tariffa e una tabella

Il richiamato articolo 2 della Tabella si limita ⁵⁸⁸ ad individuare l'esenzione per gli *Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa* ⁵⁸⁹, *dell'Autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali Amministrativi Regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.*

Meno generico, ma in parte superato, quando indicato dall'articolo 10 della Tabella che prevede l'esenzione relativamente a: *sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori* ⁵⁹⁰; *atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533* ⁵⁹¹; *atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392* ⁵⁹²; *contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.*

Come visto presupposto per la registrazione dell'atto giurisdizionale è la definizione, anche parziale, del giudizio ⁵⁹³: *nell'ambito degli atti giudiziari in materia di controversie civili, l'imposta di registro si applica ai soli atti dotati di contenuto decisorio rispetto ad una vicenda contenziosa.*

Non soggetti alla registrazione i provvedimenti che, senza entrare nel merito:

⁵⁸⁸ «L'ambito di previsione dell'art. 2 della tabella dovrebbe essere destinato ad abbracciare tutta l'area degli atti giudiziari che non trovi la propria collocazione né nell'art. 8, né subordinatamente nell'art. 9», sulla base della considerazione che «sarebbe arduo individuare la ragione in base alla quale identici effetti sarebbero colpiti da imposta di registro, se prodotti da atti negoziali, mentre sfuggirebbero a imposizione, se provocati da provvedimenti giudiziari»; conseguentemente si è ritenuto che «l'art. 2 della tabella citata regoli il trattamento tributario di quei provvedimenti giudiziari che, oltre a non essere specificatamente previsti nell'art. 8 della tariffa parte prima, non hanno nemmeno ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale». Ris. Min. Fin. 7 giugno 1988 n. 220660

⁵⁸⁹ Parte prima della Tariffa Allegata al Testo Unico spese di giustizia che, come visto, nell'articolo 8 indica ai fini della registrazione *tutto e il contrario tutto*.

⁵⁹⁰ l'articolo 44 della legge 21 settembre 1991 n. 374 istitutiva del Giudice di Pace prevedeva la soppressione degli uffici del giudice conciliatore una volta esaurite le relative pendenze. Il richiamato articolo è stato abrogato dall'art. 3 legge 16 dicembre 1999 n. 479, che ha soppresso definitivamente gli uffici di conciliazione

⁵⁹¹ disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria

⁵⁹² procedure in materia di locazioni articolo 57 e articolo 44

⁵⁹³ rif. art. 37 dpr 131/1986 e art. 8 Tabella Allegata dpr 131/1986

≈ che si pronunciano sulla competenza territoriale del magistrato adito⁵⁹⁴,
≈ si pronunciano che sull'incompetenza per materia o per valore⁵⁹⁵,
≈ che dichiarino cessata la materia del contendere⁵⁹⁶,
≈ che dichiarino l'estinzione del giudizio⁵⁹⁷ anche a seguito di rinuncia espressa al giudizio⁵⁹⁸,
≈ che dichiarino l'incompetenza per ragioni di continenza⁵⁹⁹,
≈ il provvedimento con il quale vengono disposti il sequestro conservativo e il sequestro giudiziario⁶⁰⁰,
≈ i provvedimenti di ripartizione di somme tra creditori adottati in mancanza di controversie⁶⁰¹,

⁵⁹⁴ Agenzia delle Entrate risoluzione n. 45/E del 09.05.2001

⁵⁹⁵ Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010, Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013 prot.88604/U, circolare Ministero Giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U, e DAG.14/04/2021.0078541.U

⁵⁹⁶ Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010, Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013 prot.88604/U e circolare Ministero Giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U e DAG.14/04/2021.0078541.U

⁵⁹⁷ ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio- *inesistente l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 263/E del 21 settembre 2007- anche se viene contestualmente disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell'articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in considerazione del carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti* - risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491/98 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021.0078541.U

⁵⁹⁸ Risoluzione 21 settembre 2007, n. 263/E dell'Agenzia delle Entrate e Circolare DAG.14/04/2021 0078541.U

⁵⁹⁹ la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l'incompetenza per ragioni di continenza (giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16/11/2007)

⁶⁰⁰ Agenzia delle Entrate risoluzione 14 settembre 2007, n. 255/E *non sono soggetti a registrazione, in quanto privi di natura definitiva, i provvedimenti cautelari non anticipatori (o conservativi) quali il sequestro conservativo (articolo 671, codice di procedura civile) e il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito..”*

⁶⁰¹ risoluzione Min. Finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005 Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi “...le cancellerie giudiziarie hanno l'obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” *In sintesi* :

ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : no registrazione

- ≈ i provvedimenti in materia di giurisdizione volontaria ⁶⁰² ,
- ≈ le ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto per morosità o finita locazione ⁶⁰³ ,
- ≈ le sentenze penali di competenza del giudice di pace di non luogo a procedere per avvenuta estinzione del reato conseguente a intervenuta condotta riparatoria-risarcitoria del danno sensi dell'art. 35, d.) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) ⁶⁰⁴ ,
- ≈ i provvedimenti di liquidazione onorari ⁶⁰⁵ ,
- ≈ i provvedimenti a natura sanzionatoria,

provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento: no registrazione ordinanze assegnazione beni mobili immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi :si registrazione

⁶⁰² con riferimento agli atti di volontaria giurisdizione non produttivi di effetti patrimoniali e non riconducibili quindi all'art. 9 della tariffa (Risoluzione Ministero delle Finanze 7 giugno 1988 n. 220660). Sebbene pronunciati in sede di volontaria giurisdizione per i provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistrato- vi è l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03, Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U.. Soggetti a registrazione pur trattandosi di atti di volontaria giurisdizione, “il provvedimento previsto dall'art. 379, secondo comma, Codice civile, per la concessione di una equa indennità al tutore, nonché l'atto con cui il pretore liquida un compenso al curatore dell'eredità giacente”. ris. 7 giugno 1988, n. 220660. La sentenza dichiarativa di morte presunta è soggetta alla registrazione prevista dal testo unico imposta di registro (nota n 403420 del 2.12.1969 Min. Fin. e nota n 4/2606/61-7 del 13.3.1970 ministero giustizia) (nota bene- mia considerazione- in materia di assenza non ho rinvenuto ne norme ne indirizzi ministeriali ritengo quindi che anche le sentenze in materia di assenza ex art 49 cc siano soggette a registrazione)

⁶⁰³ gli atti giudiziari in questione non intervengono a conclusione di una “controversia” nel senso voluto dall'art. 37, t.u.r., ma “rappresentano provvedimenti intesi a prevenire l'instaurarsi della lite stessa” Ministero delle Finanze circolare 22/01/1986 n 8/201201 Dir. Gen. Tasse e imposte indirette affari, Div. VIII .

⁶⁰⁴ Agenzia delle Entrate risoluzione 6 agosto 2009, n. 206/E, per la quale “la sentenza che dichiara l'estinzione del reato, ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, si limita a prendere atto di una condotta riparatoria/risarcitoria, avvenuta al di fuori del processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito. Cio` si evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000 non si sostanzia ne` in un provvedimento di condanna, ne` di accertamento nei confronti delle parti, ma “dichiara (...) estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo”. Ne consegue che il provvedimento in parola non avendo natura definitiva del giudizio non e` soggetto all'obbligo di registrazione, ai sensi dell'articolo 2 della Tabella, allegata TUR”.

⁶⁰⁵ vedi successiva lett. e)

≈ i provvedimenti conclusivi di attività amministrative ⁶⁰⁶ .

Le sentenze recanti condanna al pagamento di somme di danaro sono sempre soggette all'imposta di registro prevista per la registrazione delle sentenze a nulla rileva il fatto che il diritto sottostante risulta esente da imposizione.

L'imposta conseguente alla sentenza ha come presupposto l'atto giudiziale ed è dovuta per il costo connesso alla fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione giustizia. ⁶⁰⁷

In linea con i principi di celerità, razionalizzazione ed economicità che sottengono alle attività delle pubbliche amministrazioni, il testo unico spese di giustizia ⁶⁰⁸, ha introdotto l'obbligo della registrazione, e quindi dell'invio degli atti alle locali Agenzie delle Entrate ⁶⁰⁹, dei soli provvedimenti soggetti alla riscossione dell'imposta ⁶¹⁰, .

In sintesi ne restano esclusi tutti gli atti dell'autorità giudiziaria non riconducibili alla giurisdizione contenziosa in materia civile e privi della concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti ⁶¹¹ .

L'esenzione dall'imposta di registro si ha, inoltre, avuto riguardo sia all'organo che emette il provvedimento giurisdizionale sia avuto riguardo alla materia oggetto della controversia .

b) Esenzione in relazione al soggetto giudicante

Sono esenti dalla registrazione:

- a) Gli atti della Corte Costituzionale (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);
- b) del Consiglio di Stato (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);

⁶⁰⁶ esempio correzione errore materiale vedi argomento specifico lettera c)

⁶⁰⁷ Cassazione Civile sez. V ordinanza n. 20818 del 6 settembre 2017

⁶⁰⁸ articolo 73 comma 1 testo unico spese di giustizia

⁶⁰⁹ D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ART. 278 (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.

⁶¹⁰ La richiamata soluzione accolta favorevolmente da tutti gli operatori di giustizia ha eliminato una notevole ed inutile mole di lavoro da parte delle cancellerie e degli uffici finanziari e ha dato una, da tempo e da più parti auspicata, ragionevole soluzione alle problematiche derivanti dall'obbligo di trasmettere per la registrazione tutti gli atti anche se esentati dall'imposta di registro.

⁶¹¹ Ministero delle Finanze risoluzione 3 giugno 1991 n. 310106 e 21 settembre 2007 n. 263, Agenzia delle Entrate -direzioe Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008

c) della Corte dei Conti (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);

d) I provvedimenti dei Tribunali Amministrativi Regionali (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);

e) delle commissioni tributarie (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);

f) degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro) ⁶¹².

Per quel che ci interessa relativamente ai provvedimenti della giurisdizione ordinaria non sono soggetti a registrazione:

a) I provvedimenti della Corte di Cassazione (art. 73, comma secondo bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in vigore dal 4 luglio 2009);

c) Esenzione in relazione al procedimento

L'esenzione in questione può operare sia in relazione alla procedura dichiarata esente per legge [esempio in materia di lavoro] sia in relazione al contenuto del provvedimento a prescindere dalla materia oggetto della controversia [esempio provvedimenti di condanna inferiori alle 1.033 €].

Non soggetti all'imposta di registro quei provvedimenti che pur avendo natura decisoria non intervengono, neppure parzialmente, nel merito del giudizio ⁶¹³.

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure con *interesse pubblico* quali quelli relativi al contenzioso elettorale ⁶¹⁴.

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative all'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rimborso delle imposte e tasse ⁶¹⁵.

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative alle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ⁶¹⁶.

⁶¹² sono giudici speciali: il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, i Commissari regionali liquidatori di usi civici, i Tribunali militari e le Commissioni tributarie.

⁶¹³ provvedimenti sulla competenza, sull'estinzione del giudizio, in cui venga disposto il sequestro conservativo o giudiziario, le ordinanze istruttorie in corso di giudizio.

⁶¹⁴ articolo 2 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986

⁶¹⁵ articolo 5 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986

⁶¹⁶ articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali ⁶¹⁷.

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative contratti di mezzadria, di colonia, soccida, per pascolo e alimenti di animali ⁶¹⁸.

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative alle controversie in materia di locazione di immobili urbani ⁶¹⁹.

Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi alla procedura della tutela, dell'affiliazione e dell'affidamento ⁶²⁰.

Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi alla procedura di amministrazione di sostegno, dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'incapacità naturale ⁶²¹.

Non soggetti a registrazione i provvedimenti traslativi o dichiarativi aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro immobiliare ⁶²².

Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi a procedure per le quali lo Stato *agevola il ricorso alla giurisdizione* ⁶²³ non *aggravando il costo del procedimento* quali quelli relativi alle opposizioni a sanzioni amministrativa ex articolo 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 ⁶²⁴.

Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi ai *procedimenti relativi all'azione civile in materia di violenza nelle relazioni familiari* ⁶²⁵ per i quali lo Stato agevola il ricorso alla giurisdizione.

Esenti, per le chiare finalità, dall'imposta di registro i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento ex articolo 282-bis, comma 3, codice di procedura penale e articolo 342-ter, comma secondo, codice civile ⁶²⁶

⁶¹⁷ articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986

⁶¹⁸ articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986

⁶¹⁹ articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986

⁶²⁰ articolo 46 disposizioni di attuazione del codice civile

⁶²¹ articolo 46 bis disposizioni di attuazione del codice civile

⁶²² articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986

⁶²³ *cf.* sentenza Corte Costituzionale 18 marzo 2004 n. 98

⁶²⁴ l'esenzione si applica anche ai gradi successivi Agenzia delle Entrate risoluzione 30 ottobre 2008 n. 408

⁶²⁵ art. 7 Legge 4 aprile 2001 n.154/2001

⁶²⁶ articolo 9, comma 8, legge 23 dicembre 1999 n. 488

Non soggetti a registrazione i provvedimenti intesi a *prevenire l'instaurarsi di una lite giudiziaria* ⁶²⁷ quali le ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o sfratto per morosità o finita locazione ⁶²⁸.

Non soggette a registrazione i provvedimenti relativi alle Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007, non soggette a imposta di registro in base al valore della domanda, inferiore ad € 1.033, che fa rientrare la controversia nella competenza per valore del giudice di pace e trova applicazione l'articolo 46 della legge 374/1991.

Non costituisce presupposto per l'assoggettamento all'imposta di registro il carattere esecutivo del provvedimento giudiziario, fatto salvo che per i decreti ingiuntivi ⁶²⁹ che scontano l'imposta di registro nei soli casi di:

a) decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex articolo 642 codice di procedura civile;

b) decreti ingiuntivi dichiarati esecutori ex articolo 647 codice di procedura civile;

c) a seguito di concessione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione ex articolo 648 codice di procedura civile;

d) a seguito di rigetto ⁶³⁰ o accoglimento parziale dell'opposizione ⁶³¹ ex articolo 653 codice di procedura civile ;

e) a seguito della dichiarazione di esecutorietà ex articolo 654 codice di procedura civile.

In relazione ai giudizi innanzi al Giudice di pace non soggetta a registrazione “ *la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a*

⁶²⁷ cfr dal parere reso dall'Avvocatura dello Stato alla Direzione Generale delle Tasse del Ministero delle Finanze e riportato nella circolare 8(201201 del 22 gennaio 1986

⁶²⁸ Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Tasse- circolare 8/201201 del 22 gennaio 1986

⁶²⁹ cfr. Cass. Civ., sez. VI – V, ord. n. 12480/2018.

⁶³⁰ decreti ingiuntivi esecutivi revocati “..se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell'imposta proporzionale quest'ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta in misura fissa..” (Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006)

⁶³¹ *Le sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)*

*decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l'incompetenza per ragioni di continenza (giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione".*⁶³²

d) Esenzione in relazione al quantum liquidato inferiore a € 1.033

A prescindere dell'oggetto della controversia, dell'ufficio giudiziario adito e dal grado di giudizio sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a euro 51.645,69.⁶³³

Riguardo all'autorità giurisdizionale titolare del giudizio *le sentenze ed il verbale di conciliazione* nei procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1.033 sono esenti dall'imposta di registro *"in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale della controversia"*⁶³⁴

L'Agenzia delle Entrate facendo seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n 16310 del 16 luglio 2014⁶³⁵ con risoluzione n 97/E del 10 novembre 2014 ha, revocando la precedente risoluzione n 48/E del 18 aprile 2011, esteso l'esenzione dall'imposta di registro alle sentenze nel grado di appello ai giudizi del giudice di pace definiti con provvedimenti di valore inferiore ad € 1.033⁶³⁶.

La Corte di Cassazione con ordinanza dell'ottobre 2020⁶³⁷ e ordinanza del febbraio 2021⁶³⁸, ha esteso il beneficio dell'esenzione dell'imposta di registro *per tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad € 1.033 indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato.*

⁶³² risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007

⁶³³ art. 9, 9° comma, l. 23 dicembre 1999, n. 488.

⁶³⁴ circolari Ministero della Giustizia n. 7 del 5 luglio 1997 e senza numero del 26 gennaio 1998 in tal senso anche circolare n 30/E del 30 marzo 2001 Agenzia delle Entrate secondo la quale *"essendo l'imposta di registro una imposta d'atto, non si può prescindere dall'effettivo contenuto della sentenza e del verbale di conciliazione dei giudici di pace"*

⁶³⁵ in materia anche Cass., 24 luglio 2014, nn. 16978, 16979, 16980, 16981 e Cass., 16 maggio 2016, n. 10044

⁶³⁶ vedasi anche Ministero della Giustizia con circolare DAG.21/03/2016.0052330.U

⁶³⁷ Cassazione Civile ordinanza n. 21050 del 2 ottobre 2020 richiamata in circolare Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U

⁶³⁸ Cassazione Civile ordinanza n. 4725 del 22 febbraio 2021 richiamata in circolare Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U

Il sopra citato indirizzo giurisprudenziale è stato recepito con direttiva ministeriale giustizia del 21 aprile 2022.⁶³⁹

Per principio generale, quindi, essendo l'imposta di registro "imposta d'atto" che colpisce il provvedimento in relazione al valore *nel* pronunciato, seguendo l'originario indirizzo della giurisprudenza di legittimità⁶⁴⁰, dell'Agenzia delle Entrate⁶⁴¹ e del Ministero della Giustizia⁶⁴² non sono più da assoggettare ad imposta di registro *a prescindere dal giudice e dal grado di giudizio* i provvedimenti sotto i 1.033 €.

e) Liquidazione spese processuali

In materia di liquidazione delle spese processuali va tenuto conto della eventuale presenza, nel giudizio, di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

In questi casi alla liquidazione delle spese operata nel dispositivo del provvedimento che definisce la fase o il grado del giudizio, ex articoli 91 c.p.c., processo civile, e 535 e 541 c.p.p. , nel processo penale, segue la liquidazione di quanto dovuto al professionista o consulente di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di somme anticipate dallo Stato ex artt. 82 e 83 testo unico spese di giustizia.

Le due tipologie di spese sono tra di loro in un rapporto da genere (= liquidazioni ex codice di rito) a specie (= liquidazioni ex tussg) :

≈ nei procedimenti in cui sono le parti private che anticipano le spese avremo , in sentenza , una sola liquidazione = spese processuali a carico di parte soccombente nel processo civile articolo 91 c.p.c. nel processo penale articoli 541 o 542 c.p.p.,

≈ nei procedimento in cui lo Stato anticipa le spese avremo più liquidazioni = quella nel dispositivo della sentenza quella ordine ex art. 165 e decreto emesso ex art. 82, 83 tussg .⁶⁴³

⁶³⁹ Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U

⁶⁴⁰ Cassazione civile sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014

⁶⁴¹ Agenzia delle Entrate n. 97/E del 10 novembre 2014

⁶⁴² Ministero della Giustizia DAG. n. 52330.U del 21 marzo 2016

⁶⁴³ per chi fosse interessato ad approfondire tale aspetto → Caglioti Gaetano Walter "Liquidazione degli onorari e delle spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Principi, provvedimenti, criticità e orientamenti della giurisprudenza e ministeriali" in ProfessioneGiustizia.it – il Portale degli operatori della Giustizia- venerdì 31 marzo 2023 e Il Caso.it –foglio di informazione giuridica – mercoledì 8 marzo: Caglioti Gaetano Walter "riduzione degli onorari al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Criticità e "ipotesi" di soluzione " Il Caso.it –foglio di informazione giuridica – mercoledì 8 marzo 2023 e Salvis Juribus – rivista di informazione

sub e.1)decreti liquidazione ai difensori e ausiliari ai sensi del tusc

Non soggetti a registrazione i provvedimenti con i quali vengono liquidate le spettanze ai difensori e agli ausiliari del magistrato nei casi previsti dagli articoli 82,83,115,116,168,168 bis testo unico spese di giustizia ⁶⁴⁴ :

a) Le spese professionali [compensi dei difensori , ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte] sono liquidate, nel processo civile e penale, con apposito decreto ai sensi degli articoli 82 e 83 tusc.

Per la richiamata normativa “*l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 DPR 115/02*” ⁶⁴⁵ , trovano la loro regolamentazione, nella *specificazione del quantum [ridotto] anticipato e da recuperare* ⁶⁴⁶ , nella normativa specifica del testo unico spese di giustizia

Per l'Agenzia delle Entrate ⁶⁴⁷ i provvedimenti in oggetto sono privi “*..del carattere della decisorietà, non idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti ... non essendo provvedimenti che intervengono nel merito del giudizio...*”.

Quindi “*non rientrano nel novero degli atti dell'autorità ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono , anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, di cui all'articolo 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, bensì nella previsione residuale dell'articolo 2. della tabella (atti per i quali non vi è l'obbligo della registrazione)*” ⁶⁴⁸ .

giuridica lunedì 6 marzo 2023 e ProfessioneGiustizia.it – il Portale degli operatori della Giustizia- lunedì 6 marzo 2023

⁶⁴⁴ Per l'articolo 130 tusc, nel processo civile, «*gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà*». Per l'articolo 106-bis tusc, nel processo penale, «*gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.*»

⁶⁴⁵ circolare giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844

⁶⁴⁶ per un eventuale approfondimento in materia di recupero rinvio a Caglioti Gaetano Walter “*Guida al recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale*” reperibile in rete

⁶⁴⁷ risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa- n. 23/E 24 febbraio 2017

⁶⁴⁸ Ricordiamo però che i provvedimenti che definiscono i giudizio di opposizione a tali liquidazioni sono soggette a registrazione *cfr* risoluzione Agenzia delle Entrate –

b) Il decreto di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio ex articolo 116 testo unico spese di giustizia rientra nei casi di esenzione , anche dall'imposta di registro, di cui all'articolo 32 , comma 1, delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale.

Per l'Agenzia delle Entrate ⁶⁴⁹ “ *il decreto di liquidazione dei compensi emanato nei confronti del difensore d'ufficio è esente da imposta di registro, bolli e spese, e che detti compensi assumono rilevanza ai fini dell'IVA.*”

sub e.2)liquidazione spese processuali ai difensori e ausiliari ai sensi della normativa codicistica procedurale

Le spese professionali liquidate, nel processo penale artt. 541 o 542 c.p.p. e nel processo civile art. 91 e, su richiesta del difensore interessato, art. 93c.p.c., che trovano la loro regolamentazione nei codici di rito e nei parametri ministeriali relativi agli onorari ⁶⁵⁰, e il recupero, nei confronti di parte soccombente o condannata, rientra [è regolamentato da e] nell'ambito dei rapporti giuridici tra privati ⁶⁵¹.

Non soggetti a registrazione i provvedimenti con i quali vengono liquidate le spese processuali ex articolo 91 c.p.c., nel processo civile , e 541 c.p.p. , nel processo penale.

Anche tali tipologie di provvedimenti “ *non rientrano nel novero degli atti dell'autorità ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono , anche parzialmente, il giudizio..... bensì nella previsione residuale dell'articolo 2. della tabella (atti per i quali non vi è l'obbligo della registrazione)*”

Le liquidazioni delle spese non concorrono alla quantificazione dell'imposta di registro ne sono soggette a separata tassazione essendone

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 260 del 21 settembre 2007 e n. 267/E del 26 giugno 2008 e e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03,Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U.

⁶⁴⁹ risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 267/E del 26 giugno 2008.

⁶⁵⁰ Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 aggiornati dal Decreto Ministero Giustizia 13 agosto 2022 n. 147

⁶⁵¹ *Il rapporto che intercorre tra le parti del giudizio è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all'esecuzione* (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571, Corte Costituzionale sentenza N. 109 del 24/03/2022.)

irrilevanti ai fini della individuazione delle modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta “⁶⁵².

Dette spese avendo natura prettamente processuale non sono idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali *non essendo provvedimenti che intervengono nel merito del giudizio* ma attengono all’obbligo, a carico delle parti, di *sopportare i costi del processo* ⁶⁵³.

La sussistenza dell’obbligo di registrazione, come visto, *“inerisce alla natura della questione processuale che deve riguardare pretese civilistiche* “⁶⁵⁴ e agli atti *“che intervengono nel merito del giudizio a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere”*⁶⁵⁵.

I dubbi relativi alla registrazione anche dei provvedimenti che statuiscono limitatamente alle spese processuali sono stati, erroneamente, generati nei vari uffici giudiziari dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate che in alcune sue risoluzioni in specie in materia di regime fiscale dei provvedimenti di accoglimento e/o rigetto emessi ex art.669 e ss e 700 e ss ⁶⁵⁶, dei provvedimenti di accoglimento e/o rigetto delle domande di manutenzione o reintegrazione nel possesso ⁶⁵⁷ alla previsione dell’obbligo della registrazione del provvedimento negativo o positivo che entra nel merito del giudizio, quindi soggetto *de plano* a registrazione, ha fatto seguire l’inciso *“e liquida le spese del giudizio”* o *“con condanna del soccombente alle spese”*, quasi a condizionare la registrazione del provvedimento alla espressa statuizione sulle spese del giudizio.

La tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria attiene, come più volte sottolineato, esclusivamente a quegli atti che *definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti* ⁶⁵⁸ e, appare chiaro come la liquidazione

⁶⁵² Agenzia delle Entrate risoluzione n. 263 del 21/09/2007

⁶⁵³ articoli 4 e 8 testo unico spese di giustizia

⁶⁵⁴ risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 206 del 6 agosto 2009

⁶⁵⁵ *cf.* circolare ministero delle Finanze n. 8 del 22 gennaio 1986, risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45 del 9 maggio 2001, risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 255/E del 14 settembre 2007

⁶⁵⁶ risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 255/E del 14 settembre 2007

⁶⁵⁷ risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 257/E del 20 settembre 2007

⁶⁵⁸ risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 263 del 21 settembre 2007 e Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008

delle spese processuali non incida sulla situazione giuridica oggetto del giudizio ⁶⁵⁹.

Non soggetti, quindi, a registrazione i provvedimenti giurisdizionali che non definiscono, neanche parzialmente, il giudizio e che si limitano a statuire semplicemente sulle spese processuali.

La predetta conclusione trova conferma anche per i provvedimenti che dichiarano estinto il giudizio, quindi non soggetti a registrazione.

Per l'Agenzia delle Entrate e per gli Uffici Ministeriali Giustizia ⁶⁶⁰ infatti nei provvedimenti che dichiarano estinto il giudizio *“la liquidazione delle spese di cui all'articolo 306, comma 4, c.p.c. in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, ne attribuisce ad esso contenuto definitorio, pertanto è irrilevante ai fini della individuazione delle modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta”* ⁶⁶¹.

⁶⁵⁹ da ricordare che la condanna al pagamento delle spese processuali è *capo della sentenza* quindi autonomamente appellabile e i provvedimenti che definiscono il giudizio di appello sono soggetti alla registrazione

⁶⁶⁰ risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-199, Agenzia delle Entrate risoluzione n. 263 del 21/09/2007 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021.0078541.U

⁶⁶¹ Agenzia delle Entrate risoluzione n. 263 del 21/09/2007

PARTE NONA

✓ *rapporto tra imposta di registro e gli altri istituti di spesa nel processo civile e penale*

a) rapporto tra imposta di registro e spese del giudizio

l'entrata in vigore del contributo unificato, ex articolo 9 D.P.R. 115/02 (testo unico spese di giustizia)⁶⁶² non interessa l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto⁶⁶³.

Con riferimento alle procedure innanzi al giudice di pace e, nello specifico, alle ipotesi esentive ex articolo 46 legge 374/1991, si era posto il problema se il valore della controversia, come presupposto dell'esenzione dall'imposta di registro debba determinarsi con riguardo al *petitum* oppure al *decisum* della controversia instaurata.

Precisato che il *decisum* assume rilevanza al fine di poter stabilire l'esenzione o meno dell'imposta di registro del provvedimento⁶⁶⁴ era sorto il quesito se il *decisum* incidesse, nel caso di provvedimento di condanna superiore ai € 1.033, anche sulle altre spese del giudizio [tasse di iscrizione (deposito forfettizzato), rilascio copie, bollo] quando quest'ultimo era iniziato nella modalità esentiva di cui al richiamato articolo 46 legge 374/1994.

Un primo orientamento ministeriale⁶⁶⁵ emesso pre entrata in vigore del Testo unico spese di giustizia aveva, soprattutto per l'*ermeticità* della risposta, e la *contraddittorietà* tra premessa e conclusione, creato non poche, ed ulteriori, perplessità nelle cancellerie giudiziarie.

⁶⁶² in realtà il contributo unificato (c.d. diritto di iscrizione della causa) già previsto dall'articolo 9, comma 2, legge n. 488 del 21 dicembre 1999 entra in vigore con il decreto legge 11 marzo 2002 n 28 [pubblicato in G.U. n 60 del 12.3.2002 in vigore dal 13.3.2002] convertito con legge 11 maggio 2002 n 91.

⁶⁶³ Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate per come riportato in circolare 13/E del 23 marzo 2004 Agenzia delle Entrate

⁶⁶⁴ *cfr* Circolare n 34/E del 30 marzo 2002 Agenzia delle Entrate

⁶⁶⁵ orientamento condiviso dall'ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con nota prot. n. 182-4/6-1/U.L. del 31 gennaio 2000

Per gli Uffici ministeriali giustizia ⁶⁶⁶ “ ..nella circolare di questa Direzione Generale n. 7/97 del 5 luglio 1997, al punto c), si specifica che il cancelliere deve esigere il deposito forfettizzato , i diritti di cancelleria atipici (esempio i diritti di copia)e l'imposta di bollo ⁶⁶⁷ nel caso in cui una causa iniziata con regime di esenzione si definisca con una sentenza o con un verbale di conciliazione di valore superiore a lire due milioni [attuali 1.033 €].

Dopo tale premessa e l'affermazione che i principi richiamati nella circolare del 5 luglio 1997 portano a stabilire che *nell'ipotesi in cui una causa iniziata per un valore superiore ai due milioni venga definita con verbale di conciliazione ovvero con sentenza di valore inferiore per il principio generale per cui il valore si determina con riguardo alla domanda l'attore non ha diritto ad alcun rimborso da parte dell'Erario di quanto già versato (!!!)* gli uffici di via Arenula concludono che *il trattamento tributario degli atti da rilasciare successivamente alla registrazione ⁶⁶⁸ vada individuato sempre con riferimento al regime fiscale applicabile al procedimento al momento della domanda indipendentemente dal valore della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio.*

A chiarire, definitivamente la questione in esame , la direttiva dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2001 ⁶⁶⁹ per la quale “ *occorre precisare che il decisum assume rilevanza soltanto al fine di poter stabilire l'esenzione o meno dall'imposta di registro dell'atto o provvedimento emanato dal giudice di pace... si deve fare riferimento al petitum, quindi, non solo al fine di individuare il giudice competente ma anche per determinare il valore della causa al fine di stabilire la debenza o meno dei diritti di cancelleria e dell'imposta di bollo..*”

Il problema evidenziato dalla direttiva ministeriale giustizia del 5 luglio 1997 e richiamato dalla direttiva del 3 febbraio relativo alle ipotesi in cui nel corso della causa si *ampli la domanda o se ne proponga una nuova* e alle ipotesi di ampliamento del numero delle parti nel giudizio con richiesta di chiamata in causa di terzo o intervento in causa ha trovato specifica normativa nel comma 3 dell'articolo 14 del testo unico spese di giustizia.

⁶⁶⁶ Ministero della Giustizia nota n. 416/2000/U del 3 febbraio 2000

⁶⁶⁷ imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e diritti di cancelleria relativi alla iscrizione della causa a ruolo sostituiti dal 13 febbraio 2002 dall'omnicomprensivo pagamento del contributo unificato

⁶⁶⁸ quindi il riferimento è [sarebbe] all'imposta di bollo e ai diritti di copia e non certamente come nella premessa dell'indirizzo in commento agli altri diritti di cancelleria che si determinano all'atto dell'iscrizione della causa e durante il procedimento

⁶⁶⁹ Agenzia delle Entrate circolare 34/E del 30 marzo 2001

b) rapporto tra imposta di registro e rilascio copia del provvedimento definitivo del giudizio

Esiste, invece, una stretta correlazione tra il rilascio copie dei provvedimenti giurisdizionali e l'imposta di registro.

Correlazione che è venuta, negli anni, sempre meno “*demolita*” da pronunce della Corte Costituzionale e, da ultimo, dalla giurisprudenza di legittimità.

Ai sensi dell'articolo 743 codice di procedura civile “*qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese*”.

La sopra richiamata norma fa, però, “*salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e di bollo*”.

Ai sensi dell'articolo 66 testo unico imposta di registro “*i soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c) (ndr il personale abilitato addetto agli uffici di cancelleria) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati...*”.

In materia di rilascio copie e nello specifico della copia esecutiva⁶⁷⁰ era intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 che impone alle cancellerie giudiziarie di “*.... rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta....*”⁶⁷¹.

Lo stesso articolo 66 prevede i casi in cui il funzionario addetto può rilasciare copia degli atti a prescindere dell'avvenuta registrazione del provvedimento, per quanto di interesse il comma 2 del richiamato articolo dispone che quanto previsto dal precedente comma 1 ***non*** si applica “*..agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio..*”⁶⁷².

⁶⁷⁰ ricordiamo che il rilascio di copia esecutiva è stato abrogato dal decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 149 che ha modificato l'articolo 475 c.p.c.

⁶⁷¹ Ministero della Giustizia circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U e DAG.02/11/2017.0206556.U.

⁶⁷² **Possono** essere rilasciate copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se **non ancora registrati**, ai sensi art. 66 D.P.R. n. 131/198:

- originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio (vedasi anche circolare ministeriale giustizia n 7 del 14 novembre 2002)

I dubbi relativi al concetto di *prosecuzione del giudizio* anche nel caso in cui la richiesta copia per notifica sia finalizzata ai fini di far decorrere i termini per l'impugnazione ha trovato soluzione nelle direttive ministeriali giustizia ⁶⁷³ per le quali “*alla luce del sopravvenuto orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr. sent. 10 agosto 2012, n. 14393 e sent. 13 febbraio 2015, n. 2950), possa ritenersi rientrante nel concetto di «prosecuzione del giudizio», di cui all'art. 66, secondo comma, della norma in esame, anche la copia richiesta ai sensi dell'art. 285 c.p.c., ovvero sia per uso notifica al fine di far decorrere i tempi per l'impugnazione..”* ⁶⁷⁴

-
- atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale
 - copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari
 - copie di atti occorrenti per l'omologa o l'approvazione
 - copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici
 - copie necessarie per l'esercizio dell'azione esecutiva.

⁶⁷³ Ministero della Giustizia note 8 settembre 2015 n. 128641/U e n. 128644/U , 25 settembre 2015, n. 0139212/U, e 3 novembre 2017 prot. n. 0206556

⁶⁷⁴ Con sentenza 10 giugno 2010 n. 198 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 66 t.u. imposta di registro nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare *cfr* Ministero Giustizia DAG.03/11/2017. 0206556.U

APPENDICE

✓ **provvedimenti non giurisdizionali e imposta di registro**

a) attività negli uffici giudiziari e imposta di registro

Nell'ambito delle attività che si svolgono negli uffici giudiziari si producono provvedimenti ed atti, di competenza dei magistrati o del personale amministrativo, che ne comportano la trasmissione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione e il pagamento della relativa imposta di registro, atti e provvedimenti che si caratterizzano dalla *natura non giurisdizionale* e che esaminiamo, se pur succintamente, per completezza di trattazione.

sub a.1) attività non giurisdizionali del magistrato

L'attività della magistratura negli uffici giudiziari non si limita alla sola natura giurisdizionale.

Alcune delle attività del giudice , anche nell'ambito dello stesso giudizio, non hanno quali finalità quella di risolvere la [o una] controversia giudiziaria ma di intervenire , per espressa disposizione normativa, in provvedimenti non giurisdizionali ma di natura amministrativa/contabile.

Per tali provvedimenti si pone il problema della trasmissione .

Di seguito una, ci si augura, completa elencazione delle attività in oggetto.

≈ Provvedimenti di nomina Periti e Consulenti Tecnici d'Ufficio, Cancellieri e Notai per la predisposizione di inventari in materia successoria e fallimentare.

Attività che rientrano tra gli *atti diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa* [rif. art. 2 Tabella Parte Prima “ atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione]

≈ Liquidazione delle spese processuali e o dei compensi a difensori, ausiliari del magistrato , consulenti tecnici di parte.

Come visto [precedente Parte Ottava paragrafo e)] non sono soggetti a registrazione i provvedimenti, emessi nel corso del giudizio, e finalizzati alla liquidazione delle spese processuali e o dei compensi a difensori, ausiliari del magistrato , consulenti tecnici di parte.

≈ ***Ammenda e accompagnamento del teste non comparso, ammenda nei confronti del Perito o del Consulente tecnico d'Ufficio nei casi espressamente previsti dai codici di rito.***

Provvedimenti che hanno natura sanzionatoria e non rientrano tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione.

≈ ***Decreto condanna per Inadempienza dell'aggiudicatario***

L'Inadempienza dell'aggiudicatario - dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario per il decreto emesso ai sensi del combinato disposto art. 587, secondo comma, cpc e 177 disp. att. cpc non vi è l'obbligo della registrazione –[cfr. risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate]

≈ ***Procedimenti in materia di trascrizione e/o iscrizione ipoteca ex art. 2674-bis codice civile***

Ai sensi dell'articolo 2674 bis codice civile nella procedura in oggetto non si instaura tecnicamente nessuna controversia civile, non vi è cognizione su un diritto ma si controverte su l'obbligo, o meno, di legge a carico di un ufficio pubblico (la Conservatoria ora Ufficio del Territorio)

≈ ***Correzione errori materiali nei provvedimenti definitivi di fasi o gradi del giudizio.***

L'esenzione dall'imposta di registro opera per provvedimenti che correggono errori materiali nei provvedimenti definitivi di fasi o gradi del giudizio deriva dalla *natura non giurisdizionale di tali provvedimenti.*

Provvedimento che , per la giurisprudenza di legittimità⁶⁷⁵ e come da direttive ministeriali giustizia⁶⁷⁶ , è conclusivo di una attività che ha natura *meramente* amministrativa.

Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione⁶⁷⁷“ *il provvedimento di correzione di errore materiale ha carattere meramente ordinatorio in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità*”.

Orbene “*il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 s.s. c.p.c. non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa.*

⁶⁷⁵ cfr. Cassazione Civile sez. I sentenza n. 13075/2003

⁶⁷⁶ circolari Ministero della Giustizia prot. 102628.U del 16 aprile 2018 e provvedimento 11 aprile 2018 in Foglio Informativo n. 2/2018

⁶⁷⁷ Cass., 29 novembre 1993, n. 11809; Cass., 17 maggio 2010, n. 12034, e, da ultimo, 27 giugno 2013 n. 16205, Corte di Cassazione sezione VI Civile – 2 sentenza 11 giugno – 3 novembre 2015, n. 22396

Il procedimento da luogo ad un mero incidente del giudizio in cui il provvedimento da correggere è stato pronunciato, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta, in quanto è diretta esclusivamente ad emendare un difetto di formulazione esteriore dell'atto scritto rispetto al suo contenuto, nel caso in cui questo sia palese sulla base della sua sola lettura.

L'ordinanza di correzione – è questa la forma del provvedimento nel caso dell'art. 288 c.p.c., comma 2 – non ha dunque natura decisoria, appunto perché non incide sul contenuto concettuale del provvedimento oggetto della correzione ...” .

A carico degli uffici di cancelleria l'obbligo, ad integrazione, di comunicare all'Agenzia delle Entrate delle correzioni effettuate alla sentenza.

sub a.2)attività del personale amministrativo giudiziario

Il servizio giustizia non si risolve solo nell'attività dei magistrati.

Sarebbe riduttivo della complessità del servizio giustizia stesso.

E', anche se poco noto, come le attività di un ufficio giudiziario siano caratterizzate non solo dal supporto alla giurisdizione ma abbracciano sempre più ampi settori amministrativi, informatici, tecnici e contabili.

La stessa attività di supporto alla giurisdizione comporta attività non giurisdizionali di esclusiva competenza, autonomia e responsabilità del personale amministrativo.

Nelle controversie in cui lo Stato *anticipa* le spese le attività delle cancellerie, a seguito dei provvedimenti dei magistrati relative alla liquidazione spese di lite non si limitano alla semplice pubblicazione, comunicazione e, se dovuta, registrazione e/o eventuale trascrizione del provvedimento che definisce il giudizio.

Vengono, infatti, poste in essere tutte le attività amministrative/contabili finalizzate al pagamento a favore degli aventi diritto e, ricorrendone i presupposti di legge, al recupero delle stesse nei confronti dei soggetti privati tenuti al pagamento per soccombenza o condanna nel giudizio.

Altri, e di diverso tenore, risultano essere gli adempimenti delle cancellerie in relazione alle spese che si formano, anche per diretta attività delle parti, nel processo.

Riguardo alle funzioni ,diversi autori, distinguono in linea generale le funzioni del personale uffici di cancelleria e segreterie giudiziarie ⁶⁷⁸ in:

⁶⁷⁸ **R.D. 30.1.1941 n 12 Art. 4 Ordine giudiziario.** *L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici*

≈ giurisdizionali, che sono quelle che svolgono una funzione integrativa della Giurisdizione nei suoi tre aspetti della:

- documentazione (funzioni analoghe a quelle del notaio e come questo conferisce all'atto la fede pubblica),

- assistenza (partecipa alla formazione dell'atto)

- autenticazione (rispetto agli atti del Giudice egli imprime il sigillo della ufficialità e della legalità, che sottrae il provvedimento alla disponibilità dello stesso giudice)

≈ non giurisdizionali, amministrative o contabili quali :

- partecipazione quale componente o segretario a commissioni centrali o periferiche operanti in seno all'amministrazione della giustizia,

- espletamento di incarichi ispettivi,

- legalizzazione delle firme,

- vidimazione dei registri di cancelleria ,

- atti notori

- attività contabili di adempimento alle liquidazioni disposte dai magistrati.

Le attività del personale amministrativo che è strettamente correlato alla registrazione degli atti , non giurisdizionali, e all'imposta di registro, si identificano maggiormente nel campo delle successioni ⁶⁷⁹ , delle tutele e dei fallimenti e si esplicano principalmente nella accettazione atti ⁶⁸⁰ e redazione di inventari ⁶⁸¹.

In relazione alle espletate attività del personale giudiziario :

✓ **Tassazione di atto unico contenente più rinunce** *si è dell'avviso che per l'atto unico contenente più rinunce siano dovute imposte fisse quante sono le rinunce* Agenzia delle Entrate prot. 2009/45002 del 24 settembre 2009

✓ Ai sensi della **circolare Min Giust. DAG Uff. I pro. 1/6027/U/44 maggio 2005** *il cancelliere può rifiutare la ricezione della dichiarazione*

di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise. Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

⁶⁷⁹ Il cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione può ricevere : rinuncia alla eredità (art. 519 cc) e/o accettazione con beneficio di inventario (art. 484 cc) che vanno annotate nel registro di cui all'articolo 52 disposizioni di attuazione del codice civile (REGISTRO SUCCESSIONI)

⁶⁸⁰ in materia successoria

⁶⁸¹ in materia successoria, fallimentare e tutelare

di rinuncia all'eredità ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta di registro

✓ **Applicazione dell'imposta di registro sull'atto di rinuncia all'eredità e connessa qualità di responsabile d'imposta del Cancelliere che lo riceva. Ricezione del relativo atto previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e di registro** (*Circolare Min. gist. Dir. Gen. aff. Giustizia civile Ufficio I prot. 1/6027/U/44 del 27 novembre 2006*) *Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, codesto Ufficio ha segnalato l'esistenza di un vuoto normativo determinatasi per effetto dell'intervenuta abrogazione, da parte del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. Civ. In particolare, si è evidenziato il rischio connesso all'eventualità che il cancelliere non possa rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità in caso di mancato versamento dell'imposta di registro da parte del rinunciante e, conseguentemente, che il medesimo funzionario possa trovarsi esposto all'escussione diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria per il recupero del versamento omesso. Il cancelliere, ai sensi dell'artt. 10, lett. C) e 54, comma 2 del D.P.R. 13 1/86 Testo Unico sull'imposta di registro, è infatti tenuto al pagamento dell'imposta medesima. In merito, si ritiene che, a parere di questo Ufficio, il cancelliere possa rifiutare l'adempimento richiesto (ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità) ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta. Deve osservarsi, infatti, che, salva l'ipotesi di riscossione coattiva, l'ordinamento già prevede, in talune ipotesi, il rifiuto di adempimenti richiesti ove la parte non versi gli importi dovuti. In particolare, l'art. 285 T.U., mutuato dall'abrogato art. 5 della legge n. 59/79, stabilisce espressamente che "... il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito". Inoltre, si rileva che, qualora l'ordinamento non disciplini in modo espresso la modalità della riscossione di importi non versati – come nell'ipotesi in esame – soccorre il principio generale di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 115/2002 (che ha riformulato il principio già contenuto nell'art. 90 c.p.c.), secondo il quale "Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa 'per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato". Tale principio ha carattere generale (cfr. cass., sez II, 24.7.2000 n. 9648) e, dunque, sembrerebbe estensibile anche alle ipotesi, come quella in esame, che sono al di fuori delle attività processuali propriamente dette. Tutto quanto sopra esposto, si rileva, infine, che il pagamento della imposta deve effettuarsi con le modalità vigenti in materia di entrate di natura tributaria e, quindi, mediante versamento con modello*

F23. Si precisa che il codice ente (che, come noto, identifica l'ente creditore), non dovrà essere quello dell'ufficio giudiziario, ma quello dell'Agenzia delle Entrate, destinataria della rendicontazione del pagamento. Ovviamente, poiché unitamente all'imposta di registro deve essere versata anche l'imposta di bollo, non potranno essere avanzate pretese di compimento dell'atto da parte della cancelleria senza il previo versamento anche di tale ulteriore imposta, atteso che il relativo verbale deve essere redatto in bollo sin dall'origine.

✓ verbale di inventario procedure di eredità giacente, *sono soggette al regime della registrazione* – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U

✓ verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 424, c. 1, codice civile, *riguardanti persone prive di autonomia non sono soggette al regime della registrazione* – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U

✓ verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 362 codice civile, *aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione* – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n AG.27/07/2006.0080510.U

ALLEGATI**ALLEGATO A****Quadro riepilogativo registrazione a seguito modifiche normative e direttiva Ministero della Giustizia DAG.03/11/2017.0206556.U**

Tipo di Provvedimento	Registrazione	Modalità di Tassazione	Copia uso esecuzione	Copia uso prosecuzione giudizio
Civile: provvedimenti che definiscono il grado del giudizio escluso il risarcimento per fatti costituenti reato	Richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione o emanazione	Imposta di registro a carico delle parti	Rilascio immediato Ministero della Giustizia 2 novembre 2005 Prot. n. 32288	Rilascio immediato Ministero della Giustizia 8 settembre 2015 Prot.128641/U e 128644/U 25 settembre 2015 Prot. 0139212 3 novembre 2017 .Prot.206556.U
Civile : Condanna risarcimento danni prodotti da fatti costituenti reato	Richiesta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato	Prenotazione a debito	Rilascio immediato Ministero della Giustizia 2 novembre 2005 Prot. n. 32288 del	Rilascio immediato Ministero della Giustizia 8 settembre 2015 Prot.128641/U e 128644/U 25 settembre 2015 Prot. 0139212 3 novembre 2017 .Prot.206556.U
Penale: Condanna risarcimento danni a favore di parte civile	Richiesta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato	Prenotazione a debito	Rilascio immediato Condanna ex comma 2 articolo 540 c.p.p.	

			Alla definizione dell'appello Art. 605 c.p.p.	
--	--	--	---	--

Ai sensi dell'art. 37, gli atti giudiziari in materia civile soggetti ad imposta sono:

- 1) gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio;
- 2) i decreti ingiuntivi esecutivi;
- 3) i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
- 4) le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere;
- 5) alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.

ALLEGATO B

Provvedimenti soggetti all'imposta di registro **direttive ministeriali**

✓ ***I provvedimenti giurisdizionali*** sono soggetti a registrazione nel caso di “*definizione anche parziale del giudizio*” nel senso che sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti “*che intervengono nel merito del giudizio*” circolare 22 gennaio 1986 n. 8 del ministero delle Finanze , risoluzione n. 45/E Agenzia delle Entrate 9 maggio 2001, risoluzione n. 257/E Agenzia delle Entrate 20 settembre 2007, risoluzione n. 211/E Agenzia delle Entrate 25 marzo 2021

✓ ***L'atto iscritto a repertorio*** (ndr registro questo ancora soggetto all'obbligo di verifica quadrimestrale) è *trasmesso in copia all'agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale* circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010 .

✓ “*..con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce nel merito in quanto il giudice*

rigettando la pretesa fatta valere in giudizio dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale..” Agenzia delle Entrate risoluzione n. 211/E del 25 marzo 2021, Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

✓ ***Le ordinanze emesse a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetta a registrazione.*** Agenzia delle Entrate risoluzione n 213/E del 11 agosto 2009

✓ In materia di **misure cautelari** sono da sottoporre ad imposta di registro le ordinanze che *sono idonee ad anticipare la decisione di merito e nello specifico a) l’ordinanza che , in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto, b) l’ordinanza di rigetto che respinge la domanda proposta in via cautelare c) il provvedimento che definisce il reclamo o provvede sull’istanza di modifica o di revoca (art. 669-decies) avverso il provvedimento cautelare, fatto salvo, in ogni caso, il successivo conguaglio o rimborso rispetto all’imposta sul provvedimento reclamato .* risoluzione Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2007 n. 255/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

✓ ***i provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss c.p.c. 703 e ss c.p.c.*** “ *qualora abbiano contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all’art. 8 allegato T.U imposta di registro...in definitiva l’ordinanza che in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto e liquida le spese del giudizio.... l’ordinanza di rigetto che respinge, con condanna alle spese, la domanda proposta in via cautelare”* sono da sottoporre alla formalità della registrazione - risoluzione Agenzia delle Entrate n. 255/E del 14 settembre 2007, n 257/E del 20 settembre 2007, n. 91/E del 13 ottobre 2016, circolare ministero giustizia DAG.28/11/2007.0152002.U DAG.14/04/2021.0078541.U

✓ ***i provvedimenti emessi a seguito di reclamo ex articolo 669 terdecies*** sono soggetti a registrazione (DAG29/01/2015.0016420.U)

✓ ***provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistrato-*** vi è l’obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell’entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03, Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U,

- ✓ **provvedimenti in materia di onorari e diritti di avvocato** (legge 13 giugno 1942 n 794) vi è l'obbligo di registrazione circolare Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03
- ✓ non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la **distrazione delle spese l'avvocato agisca in giudizio per il recupero delle stesse**. circolare 9 dicembre 2004 n 1/13193/u/44 Min. Giustizia Dip. Aff. Giust
- ✓ I provvedimenti che definiscono i **procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione** sono assoggettati all'imposta di registro - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV)
- ✓ **provvedimenti del giudice di pace valore superiore ad € 1.033** Circolare senza data 29 settembre 2003 Agenzia delle Entrate n. 34/E del 30 marzo 2001, n. 257/E del 20 settembre 2007, Commissione tributaria provinciale Roma n. 350 del 31 agosto 2010 la registrazione è in relazione alla cifra, maggiore di 1.033, liquidata nel provvedimento
- ✓ **Verbale di conciliazione nei procedimenti penali innanzi al giudice di pace** il verbale di udienza con il quale è dichiarato il non doversi a procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato a seguito di remissione di querela che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale intervenuto tra le parti, se vi è stata costituzione di parte civile definendo anche se solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)
- ✓ **Le ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'appello** (ora art 348-bis e 348-ter cpc) sono soggette a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 12 marzo 2014 e nota Ministero della Giustizia n.7404 del 4 novembre 2013)
- ✓ **Le sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo** scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011 e circolare ministero giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U)

✓ **sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione_ circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002

✓ **Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996 conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006;

✓ **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86

✓ **Decreto di omologazione del concordato preventivo** – vi è l'obbligo di registrazione Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007;

✓ **Decreti che rendono esecutivi i piani di riparto dell'attivo fallimentare** circ. 30 luglio 1990, n. 58/260228, Commissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678 . la ris. 21 aprile 2008, n. 168; cfr. anche la precedente Riunione degli Ispettori Compartimentali del 21 giugno 1988), sono ipotizzabili tre distinte situazioni:

a) approvazione del piano di riparto senza modifiche per mancanza di osservazioni dei creditori ovvero con modifiche corrispondenti ad osservazioni o richieste di alcuni creditori non contestate dagli altri creditori o dal curatore; NO registrazione dell'atto;

b) approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni non concernenti modifiche allo stato passivo: SI registrazione;

c) approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni su crediti non fatti valere in precedenza: SI registrazione

- ✓ **Ordinanza di assegnazione del credito pignorato presso il terzo debitore** risoluzione Ministero delle Finanze 17 novembre 1994 n. IV-8-350;
- ✓ **Sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso...** Agenzia Entrate 17 dicembre 2008;
- ✓ **Sentenza di usucapione dei fondi rustici è soggetta a registrazione Agenzia dell'entrate Risoluzione n 201/e del 2 agosto 2007 modificata dalla risoluzione n 76/E del 27 luglio 2011 sempreché tramite tali acquisti venga realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici;**
- ✓ **La provvisoria accordata ai sensi del d.lvo 209/2005 deve ritenersi soggetta a registrazione autonoma...** (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)
- ✓ **la conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso -** Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009
- ✓ Nelle **procedure esecutive** in cui sono presenti provvedimenti di assegnazione e o di distribuzione per l' applicazione dell'imposta di registro si deve non solo realizzare la "*pretesa creditoria posta a fondamento dell'esecuzione*" ma deve verificarsi anche un "*effetto ulteriore e diverso: il trasferimento del bene o del credito*" Avvocatura Generale consultazione n. 4049/91 del 13 maggio 1992 e Ministero Finanze Dir. Aff. Gen. e Cont.. circolare n. 45/IV-8_134 del 27 dicembre 1993 .
- ✓ **l'ordinanza che in accoglimento della domanda di reintegrazione o manutenzione dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio nonché l'ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria con condanna del soccombente alle spese avendo natura definitiva della controversia, in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l'imposta di registro –** risoluzione Agenzia delle Entrate n. 257/E del 20 settembre 2007;
- ✓ **l'ordinanza di accoglimento o rigetto della denuncia di nuova opera e di danno temuto** risoluzione Agenzia delle Entrate n. 255 del 14 settembre 2007 e n. 257/E del 20 settembre 2007);
- ✓ **procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparaione** "*tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali*

di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia..Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U e DAG 14/04/2021.0078541.U;

✓ **verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 362 codice civile**, aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U;

✓ **verbale di inventario procedure di eredità giacente**, sono soggette al regime della registrazione – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U;

✓ **La sentenza dichiarativa di morte presunta** è soggetta alla registrazione prevista dal testo unico imposta di registro (nota n 403420 del 2.12.1969 Min. Fin. e nota n 4/2606/61-7 del 13.3.1970 ministero giustizia) (nota bene- mia considerazione- in materia di assenza non ho rinvenuto ne norme ne indirizzi ministeriali ritengo quindi che anche le sentenze in materia di assenza ex art 49 cc siano soggette a registrazione)

✓ **concessione di equa indennità al tutore** risoluzione n. 220660 del 7 giugno 1988 ;

✓ **provvedimento di liquidazione di compenso al curatore dell'eredità giacente** risoluzione n. 220660 del 7 giugno 1988 ;

✓ **Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi** (ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) “...le cancellerie giudiziarie hanno l'obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi :ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive :
NO REGISTRAZIONE

provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento :
NO REGISTRAZIONE

ordinanze di assegnazione di beni mobili

o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi :
SI REGISTRAZIONE

✓ **MEDIAZIONE decreto di Omologa** “ il decreto di omologa dell'accordo di mediazione quando l'accordo di mediazione superi i 50.000 €

deve essere trasmesso all'agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro." DAG.28/02/2018.0040734.U;

✓ **MEDIAZIONE decreto di Omologa** “ *il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione – che infatti si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di mediazione-ne farsi rientrare nel contenuto del verbale di mediazione*” Agenzia delle Entrate consulenza giuridica n. 956-3/2018;

✓ **Sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato** , circolare min Giust. DAG 10/2/2010.0020875.U, vanno registrate e i cinque giorni (ora 30 giorni) per l'invio all'ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata

✓ **Sentenze penali con condanna generica.** *avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell'art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995 e n 9 del 3 settembre 1997, Min. Giust. Dip, Aff. Civ. inoltre, ai sensi di quest' ultima “qualora l'imposta venga determinata sulla base della sentenza o del provvedimento interinale emessi nel successivo giudizio sul quantum debeatur in misura proporzionale potrà darsi luogo al conguaglio (art. 37 primo comma DPR 131/86) tra l'imposta come sopra determinata e quella fissa dovuta per la registrazione delle sentenze penali di cui trattasi”*

✓ **l'ingiunzione di pagamento europea** è soggetta all'imposta di registro analogamente a quanto previsto per il procedimento monitorio disciplinato dall'ordinamento italiano.. Ministero della Giustizia circolare prot. n. 113135.U del 1 settembre 2010

ALLEGATO C

Registrazione con prenotazione a debito direttive ministeriali

✓ In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell'importo in registrazione è l'ufficio giudiziario (*Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia*)

✓ *Il titolo per il recupero delle spese prenotate a debito non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate per la riscossione, quindi comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio(Circolare DAG25/01/2006.0009512.U del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia) **ATTENZIONE** tale principio non vale nel penale dove (ai sensi art. 67 legge 69/09) recupera l'ufficio competente all'esecuzione (Circolare DAG.10/2/2010.0020875.U del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)*

✓ *“...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento “ **Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246***

✓ ***Ai sensi delle circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44** si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato*

✓ ***Ai sensi della risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015** al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna.*

✓ ***Ai sensi della nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1991** si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull'imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato.*

✓ ***Ai sensi della nota DAG.10/02/2010.0020605.U Ministero Giustizia** nei processi in cui è parte l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito *l'istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all'imposta di registro ...deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa.**

✓ ***Ai sensi della nota DAG.18/07/2011.0097630.U Ministero Giustizia** riscossione delle spese di giustizia in cui è parte l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e all'anticipazione delle spese *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti del processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte**

vittoriosa ed abbia pertanto titolo per la riscossione anche delle spese processuali, mentre quando l'amministrazione pubblica è la parte soccombente non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione visto che non si dovrà procedere al recupero delle spese. Nei casi in cui parti del processo siano più amministrazioni pubbliche per le quali trovi applicazione l'art. 158, il foglio notizie deve essere inviato a tutte le amministrazioni parti del processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito.

✓ **Ai sensi della nota DAG.04/11/2013.0145935.U Ministero Giustizia** nelle procedure esecutive nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito motivi di economia procedurale, conformi peraltro alla ratio dell'istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l'articolo 158 del DPR del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito dell'imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell'amministrazione pubblica.

✓ **Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 5/99 del 10 novembre** trova applicazione l'articolo 59 lett d) DPR 131/1986 per le ordinanze di cui all'articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato

✓ **procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione** "tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia.."Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U. DAG.28/11/2018.0237277.U

✓ **Decreti di equa riparazione** – vi è l'obbligo di registrazione (a debito) – circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003, circolare ministero Giust. n 12/95 del 30 giugno 1995, DAG.28/11/2018.0237277.U e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004

✓ I provvedimenti che definiscono i **procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione** sono assoggettati all'imposta di registro(a debito) - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV, DAG.28/11/2018.0237277.U Agenzia delle entrate n 13/E del 23 marzo 2004,)

✓ **Disposizioni in materia di leggi terrorismo** l'art. 10 della L. 3 agosto 2004, n. 206, che reca "**Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**", prevede che in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato. Detta disposizione induce a ritenere, pur in assenza di un espresso riferimento agli artt. 107 e 108 del T.U. spese di giustizia, che le parti che godono di tale speciale patrocinio "ex lege" possano godere di tutti i benefici consequenziali previsti espressamente dalla legge quale effetto dell'ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra cui, come noto, rientra la gratuità delle copie degli atti processuali ai sensi del citato art. 107, n. 2. Tale soluzione sembra conforme alla "ratio" della normativa in esame, che prevede una serie di benefici in favore delle vittime e dei superstiti delle vittime di reati di terrorismo. Ne consegue che le copie degli atti processuali potranno essere rilasciate gratuitamente ai soggetti che effettivamente rivestano tale condizione [rif. DAG.24/11/2006.0124681.U]

✓ **Disposizioni in materia fallimentare** a) **sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione [circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002] ; b) **sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione [circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998] *salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto* [risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996, conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006] per il Ministero delle Finanze "se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86 [risoluzione Ministero delle Finanze n. 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006] ; c) **decreto di omologazione del concordato preventivo** – vi è l'obbligo di registrazione [Agenzia delle Entrate risoluzione n. 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n. 10352 del 7 maggio 2007]; d) **sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo** è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso [risoluzione n. 479/E Agenzia Entrate 17 dicembre 2008] .

✓ **Opposizione alle decisioni di revoca o cessazione dello status di rifugiato** (art 35 e 35 bis dlgs 25/2008) DAG.19/08/2020.0131379.U

ALLEGATO D

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro ai sensi di precise disposizioni di legge

- ✓ *Procedimenti in materia di lavoro (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533);*
- ✓ *Procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533);*
- ✓ *Provvedimenti della Corte di Cassazione (articolo 73 c. 2-bis D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115);*
- ✓ *Procedimenti davanti al giudice di pace relativi alle cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374) [ricordare , vedi elencazione esenzione per disposizioni ministeriali, che l'esenzione si estende anche al giudizio di appello avverso tali provvedimenti] e l'esenzione è in rapporto al contenuto del provvedimento ;*
- ✓ *Attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374);*
- ✓ *Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007 [N.B.= non soggetta a imposta di registro in base al valore della domanda, inferiore ad €1.033, che fa rientrare la controversia nella competenza per valore del giudice di pace trova applicazione l'articolo 46 della legge 374/1991]*
- ✓ *Prove nel processo civile Regolamento CE n 1206/2001 [esenti da ogni spesa per espressa disposizione della normativa europea (articolo 18 del Regolamento)]*
- ✓ *terrorismo e stragi di tale matrice (articolo 2, comma 26, legge 191/2009)*
- ✓ *Procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni (art. 6 comma 13 d.lvo 150/2011);*
- ✓ *Opposizione accertamento violazione codice della strada (art. 7 comma 13 dlvo 150/2011);*

- ✓ *Verbali di conciliazione di valore non superiore ad euro 51.645,69 (art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488);*
- ✓ *Accertamenti Tecnici Preventivi -processo verbale di conciliazione che viene formato in esito al tentativo di conciliazione esperito dal consulente tecnico art. 696-bis, c.p.c*
- ✓ *Procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge n. 180/1978);*
- ✓ *Procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi (art 5 allegato A DPR 131/86);*
- ✓ *Procedure relative a entrate iscritte a ruolo ex articolo 66 comma 2 d.lvo 122/99;*
- ✓ *Procedure civili,penali,amministrative e contabile per vittime di atti di terrorismo e stragi o dei superstiti ai sensi dell'articolo 2 legge comma 26 legge 191/2009;*
- ✓ *Procedimenti di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);*
- ✓ *Procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni familiari (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);*
- ✓ *accordo nella negoziazione assistita (art. 6 1° c., legge 12 settembre 2014 n. 132);*
- ✓ *Provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148, c.c., nell'ambito dei rapporti genitori/figli (Corte costituzionale , 11 giugno 2003, n. 202);*
- ✓ *Provvedimenti relativi di affidamento e adozione di minori(art. 82 legge 4 maggio 1983 n. 184);*
- ✓ *Procedimenti relativi all'azione civile in materia di violenza nelle relazioni familiari (art. 7 Legge n.154/2001);*
- ✓ *Procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere l'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter codice civile (art. 7 Legge n.154/2001);*
- ✓ *Procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);*
- ✓ *Procedura per rettificazione di sesso non si registra (perché la legge di riferimento art 4 legge 164/82 richiama in materia di sentenza la normativa di cui alla legge 898/70 che per il regime tributario fa riferimento all'art.19 legge 74/1987);*

- ✓ *Procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, legge 13 aprile 1988, n. 117);*
- ✓ *Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dall' art. 18 comma 8 d.lvo 150/2011);*
- ✓ *Procedimenti diniego nulla osta ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno per motivi familiari provvedimenti relativi diritto all'unità familiare (art. 20 comma 13 dlvo 150/2011)*
- ✓ *Procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p. D.lvo 28 luglio 1989 n. 271);*
- ✓ *Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale. (art. 5 Legge 10 maggio 1976, n. 346);*
- ✓ *Procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge, n. 607/1966);*
- ✓ *Procedimenti in materia di contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali art. 10 Tabella allegata DPR 131/1986);*
- ✓ *Procedimenti anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340);*
- ✓ *Provvedimenti di sfratto case popolari (art.33 R.D. 1165/38);*
- ✓ *Mediazione civile sino ad € 50.000 (art. 17 d.lvo n 28/2010);*
- ✓ *Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (DPR 131/86art 11-bis Tabella atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione);*
- ✓ *Azioni popolari e controversie in materia di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità elezioni comunali, provinciali e regionali (art.22 comma 15 dlvo 150/2011);*
- ✓ *Azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità elezioni europee (art.23 comma 15 dlvo 150/2011);*
- ✓ *Impugnazioni decisione commissione elettorale in tema di elettorato attivo(art.24 comma 8 dlvo 150/2011).*

ALLEGATO E

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro

direttive ministeriali

✓ **provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza territoriale** circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 9 maggio 2001, circolare ministero giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U;

✓ **provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza per materia, valore e cessata materia del contendere** circolare Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010 Risposta dell'Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013, prot. n. 88604/ U conforme circolare ministero giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U e DAG.14/04/2021 0078541.U e DAG.14/04/2021 0078541.U;

✓ **provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità dell'appello per motivi procedurali** Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti-Direzione Centrale Persone Fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali risoluzione n. 6/2020 nel caso specifico inammissibilità del reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. per difetto di notificazione;

✓ **ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio- inesistente l'obbligo di registrazione** – circolare Agenzia dell'entrate n 263/E del 21 settembre 2007- anche se viene contestualmente disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell'articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in considerazione de carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti - risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021.0078541.U;

✓ **le ordinanze del giudice istruttore nel corso del processo civile** “l'ordinanza, emessa dal giudice istruttore nel corso di un ordinario giudizio civile ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., per la sua natura di provvedimento revocabile, anche d'ufficio, non ha contenuto decisorio, ancorche' parziale della controversia, non e` da ricomprendere tra quegli atti per i quali vi e` l'obbligo della registrazione in termine fisso e va esclusa da ogni imposizione ai fini dell'imposta di registro”. Cfr. Comm. trib. prov. Chieti, 6 ottobre 2000

✓ **la liquidazione delle spese in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti** non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, né attribuisce ad esso contenuto definitivo, pertanto, è irrilevante ai fini dell'individuazione della modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta. risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007 n. 263/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

- ✓ **provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad € 1.033 indipendentemente dal grado di giudizio , dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato.** Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U
- ✓ **provvedimenti davanti al giudice di pace di valore inferiore ad € 1.033** ministero delle Finanze n. 24954 del 1 ottobre 1999;
- ✓ **sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l'incompetenza per ragioni di continenza (giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale- risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007;**
 - ✓ *l'Agenzia delle Entrate facendo seguito alla sentenza della corte di cassazione n 16310 del 16 luglio 2014 con risoluzione n 97/E del 10 novembre 2014 ha revocato la risoluzione n 48/E del 2011 dichiarando l'esenzione dall'imposta di registro delle **sentenze di appello ai giudizi del giudice di pace in esenzione** conf. Ministero della Giustizia con circolare DAG.21/03/2016.0052330.U e DAG.23/07/2018.0148441.U;*
 - ✓ **sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato a seguito di remissione di querela e che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale** se non vi era costituzione di parte civile Agenzia Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009;
 - ✓ **conciliazione giudiziale ex art. 29 commi 4 e 5,del d.lvo 274/2000** produce sul piano processuale l'effetto tipico della remissione della querela o di rinuncia al ricorso...*la conciliazione viene sancita con la sentenza di non doversi procedere. Tale atto non è soggetto all'obbligo della registrazione .Differente è, invece, il trattamento della conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso- Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009;*
 - ✓ *Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze "... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..” ;*
 - ✓ **trasferimenti immobiliari disposti nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi o di cessazione degli effetti civili del**

matrimonio non sono soggetti ad imposta di registro Agenzia delle Entrate circolare n. 2/E del 22 febbraio 2014 e Ministero della Giustizia DAG.24/09/2015.0138928.U

✓ **provvedimenti pur non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio** (provvedimenti rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in relazione della lite matrimoniale es. divisione giudiziale di beni) per la Corte di Cassazione sentenze n. 14157/2013 e 3110/2016 godono del regime di esenzione a contrario di quanto aveva affermato l’Agenzia delle Entrate.

✓ **Sentenza di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio** (Agenzia delle Entrate risoluzioni n 43/E del 7 aprile 2005 e risposta n. 199 del 1 luglio 2020)

✓ **Provvedimenti procedure nel c.d. Diritto dei minori ad una famiglia** ai sensi dell’art. 82, l. 4 maggio 1983, n. 184 184 per come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 , gli “atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età , sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici” (1° comma); inoltre, sono “ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all’esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati” (2° comma) *Ministero delle Finanze ris. 9 aprile 1991, n. 310753, “la formulazione del predetto articolo di legge, piuttosto ampia e generica esprime la volontà intenzionale del legislatore a rendere esenti da qualsiasi imposta tutti gli atti riguardanti la sfera giuridica dei minori”.*);

✓ **sentenze per crediti per prestazioni di lavoro dipendente** – *Ministero delle Finanze risoluzione 10 settembre 1992, n. 260221 e n. 39001/95 del 1° ottobre 1999;*

✓ **Il decreto di liquidazione dei compensi** a favore del difensore d’ufficio ed in generale gli atti e i provvedimenti intrapresi per il recupero degli onorari del difensore d’ufficio – *risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-;*

✓ **non sono soggetti a registrazione i decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all’art. 168 del DPR n 115 del 2002** -*risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 24 febbraio 2017;*

✓ **verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell’art. 424, c. 1, codice civile, riguardanti persone prive di autonomia non sono soggette al regime della registrazione** –*Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U*

✓ **procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno** – *gli atti successivi all’apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all’istanza che ha dato luogo all’amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all’obbligo della registrazione. Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell’Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.*

✓ **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** “*se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8, lettera b DPE 131/86*” risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006;

✓ **Decreti che rendono esecutivi i piani di riparto dell’attivo fallimentare** circ. 30 luglio 1990, n. 58/260228, *Commissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678* . la ris. 21 aprile 2008, n. 168; cfr. anche la precedente Riunione degli Ispettori Compartimentali del 21 giugno 1988), sono ipotizzabili tre distinte situazioni:

a) approvazione del piano di riparto senza modifiche per mancanza di osservazioni dei creditori ovvero con modifiche corrispondenti ad osservazioni o richieste di alcuni creditori non contestate dagli altri creditori o dal curatore; NO registrazione dell’atto;

b) approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni non concernenti modifiche allo stato passivo: SI registrazione;

c) approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni su crediti non fatti valere in precedenza: SI registrazione.

✓ **Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi** (*ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005 e Commissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678*) “*...le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con*

esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi :

*ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive :
no registrazione*

*provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento :
no registrazione*

ordinanze assegnazione beni mobili o immobili pignorati e crediti pignorati presso terzi :si registrazione;

✓ **Inadempienza dell’aggiudicatario - dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario** per il decreto emesso ai sensi del combinato disposto art. 587, secondo comma, cpc e 177 disp. att. cpc non vi è l’obbligo della registrazione –*Agenzia delle Entrate risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 e prot. 909-59791/2008 del 18.11.2008;*

✓ **Ordinanza di assegnazione a creditore di somma vincolata per conversione di pignoramento** - *risoluzione Ministero delle Finanze 13 luglio 1992, n. 260131;*

✓ **Provvedimento di ripartizione di somme tra i creditori in mancanza di contestazioni** – *Commissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678 ;*

✓ **verbali di depositi giudiziari** *risoluzione 28 gennaio 1991 n. 260339;*

✓ **decreti di svincolo di depositi giudiziari** *risoluzione 28 gennaio 1991 n. 260339;*

✓ **verbali di apposizione sigilli** *risoluzione 28 gennaio 1991 n. 260339;*

✓ **verbali di udienza** *Commissione tributaria provinciale di Enna 11 novembre 1998 n. 208*

✓ **Provvedimenti con i quali ai sensi degli articoli 306 e 307, codice di procedura civile, viene dichiarata l’estinzione del processo e disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell’articolo 2668, codice civile, nonché la cancellazione della trascrizione del pignoramento.** *Ministero delle Finanze 3 giugno 1991, n. 310106 ;*

✓ **provvedimenti cautelari con i quali vengono disposti il sequestro cautelare e quello giudiziario** “*Il Sequestro conservativo ex articolo 671 cpc e sequestro giudiziario ex articolo 670 cpc rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito non sono soggetti a registrazione*” - *Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 255/E del 14.09.2007;*

- ✓ **Sentenza di usucapione dei fondi rustici** non è soggetta a registrazione sempreché tramite tali acquisti venga realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici - Agenzia dell'entrate Risoluzione n 76/E del 27 luglio 2011;
- ✓ **Usucapione immobile “ prima casa”** Agenzia delle Entrate risoluzione 25/E del 20 marzo 2007;
- ✓ **trasferimento immobili disposti nell'ambito dei procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio-** Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014 e Ministero Giustizia DAG.24/09/2015.0138982.U ;
- ✓ **decreti ingiuntivi esecutivi revocati** “..se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell'imposta proporzionale quest'ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta in misura fissa..” Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006;
- ✓ **Sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo** scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg - Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011;
- ✓ **Ordinanza di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto** (in quanto appunto non si tratta di “atti dell'autorità giudiziaria [...] che definiscono anche parzialmente il giudizio” ma di atti preordinati a prevenire l'instaurarsi di una lite) circolare 22 gennaio 1986 n 8/201201 Ministero delle Finanze Dir. Gen. Tasse e imposte indirette affari, Div. VIII.
- ✓ **- Opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative** “tenuto conto del tenore letterale della disposizione recata dall'articolo 23, comma 10, della legge n. 689 del 1981, e della finalità perseguita dal legislatore, resa manifesta dalla Corte Costituzionale, di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale non aggravando i costi del procedimento, si ritiene che nel giudizio di opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative l'esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione **si applica anche ai gradi del processo successivi al primo**”. Agenzia delle Entrate risoluzione 30 ottobre 2008, n. 408

✓ - **Opposizione diniego al nulla osta al ricongiungimento familiare** (art 20, comma 4, dlgs 150/2011) esenzione da ogni imposta o tassa DAG.19/08/2020.0131379.U

✓ - **Opposizione al trattamento sanitario obbligatorio** (art 21 dlgs 150/2011) esenzione da ogni imposta o bollo DAG.19/08/2020.0131379.U